CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA

N. 1/2000 Reg. Sent. 13

N. 1/96 del Reg. Gen.

VECCHIO RITO

Redatta Scheda il

N° Camp. pen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno ~~millenovecento~~ DUEMILA *il giorno* NOVE

del mese di GIUGNO *in Bologna*

1251/A/82 R.G.P.M.

1329/A/84 R.G.G.I.

N. Camp. Civile 49669 Mod. 20

LA CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA

composta dai Signori:

1. DOTT. MAURIZIO MILLO — Presidente
2. DOTT. MAURIZIO ATZORI — Giudice estensore
3. SIG. ROBERTO ROSSI
4. SIG. GUGLIELMO VITALI
5. SIG. ATTILIO SORIANI
6. SIG. GIANFRANCO CAROLI
7. SIG. LORIS BARTOLOMEI
8. SIG. GIUSEPPE DALL'OLIO

(3–8: Giudici Popolari)

Reg. 844 del 13/02/01

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DOTT. SSA GABRIELLA CASTORE SOSTITUTO

e con l'assistenza del Cancelliere ELISABETTA GUIDI ROBERTA CASTELLARI

ba pronunciato la seguente

A DEBITO

109T	250.000
456T	2.220.000
964T	7.000
Totale	2.477.000

SENTENZA

nella causa penale a rito

4° UFFICIO DELLE ENTRATE BOLOGNA

L. 2.477.000

(Duemilioniquattrocentosettantasettemila)

CONTRO

BONGIOVANNI IVANO + 3

(VEDERE ALLEGATI)

PREN. A DEBITO

ART. N. 63160

Registrato il 5 MAR. 2001

al n. 1830 mod. 71/M

IL DIRETTORE
Dirigente Amministrativo
(M. Annunziata Sassani)

ELENCO IMPUTATI:

1) BONGIOVANNI IVANO,

nato a Cuneo il 10/05/1951, domiciliato in Borgo San Dalmazzo (CN), via Benedetto Croce n. 5

LIBERO NON PRESENTE

DIFESO DI FIDUCIA: AVV. UGO LENZI DI BOLOGNA

AVV. ANTONIO PETRONCINI DI BOLOGNA

2) MANNUCCI BENINCASA FEDERIGO,

nato a Zavia (Libia) il 23/07/1934, residente in Firenze, via Luigi Alemanni n. 21;

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gianzi, via della Conciliazione n. 44

LIBERO PRESENTE

DIFESO DI FIDUCIA: AVV. GIUSEPPE GIANZI DI ROMA

AVV. SALVINO MONDELLO DI ROMA

3) NOBILI UMBERTO,

nato a Roma il 24/01/1937, residente in Firenze, via Chimenti n. 3

LIBERO PRESENTE

DIFESO DI FIDUCIA: AVV. TOMMASO MANCINI DI ROMA

AVV. LAURA DIPAOLA DI ROMA

4) CARMINATI MASSIMO,

nato a Milano il 31/05/1958, domicilio in Formello (Roma), via Magliano n. 48, detenuto, per altra causa, presso la Casa di Reclusione di Spoleto

LIBERO CONTUMACE

DIFESO DI FIDUCIA: AVV. GIOSUE' BRUNO NASO DI ROMA

AVV. AMBRA GIOVENE DI ROMA

ELENCO PARTI CIVILI:

1) AVV. FAUSTO BALDI

Dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica.

Parti Civili domiciliate presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

2) AVV. GUIDO CALVI DEL FORO DI ROMA

Quale Procuratore Speciale del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna.

Parte Civile elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Guido Calvi in Roma, Viale Mazzini n.11, il quale nomina suo sostituto processuale il Procuratore Speciale Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli del Foro di Bologna;

3) AVV. GIUSEPPE GIAMPAOLO DEL FORO DI BOLOGNA

Quale Procuratore Speciale del Sindaco del Comune di Bologna Giorgio Guazzaloca.

Parte Civile difesa dall'Avv. Giuseppe Giampaolo del Foro di Bologna presso il cui studio sito in Bologna, Viale Aldini n. 88 elegge domicilio;

4) AVV. ALBERTO ZOBOLI DEL FORO DI BOLOGNA

Quale Procuratore Speciale e difensore della Società Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni con sede in Roma, Via Croce Rossa n.1.

Parte Civile domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Alberto Zoboli di Bologna, Viale XII Giugno n. 7;

5) SIGNOR TORQUATO SECCI, nato a Terni il 26/07/1917

Parte Civile difesa dall'Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli del Foro di Bologna e domiciliata presso lo studio del difensore.

Parte Civile deceduta e per la quale non sono state rassegnate le conclusioni.

6) **SIGNORA PICCOLINI LIDIA IN SECCI, nata a Terni il 05/05/1924**

Parte Civile difesa dall'Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli del Foro di Bologna e domiciliata presso lo studio del difensore;

7) **SIGNOR VALERIO VICCEI, nato ad Ascoli Piceno il 22/01/1955, residente in Pescara, Via Paolucci n. 51.**

Parte Civile deceduta e per la quale non sono state rassegnate le conclusioni.

8) **SIGNOR PAOLO BOLOGNESI, nato a Monghidoro (BO) il 19/11/1944**

Parte Civile difesa dall'Avv. Paolo Trombetti del Foro di Bologna e domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, Via della Zecca n. 1;

9) **SIGNOR MARCO BOLOGNESI, nato a Bologna il 13/04/1974**

Parte Civile difesa dall'Avv. Paolo Trombetti del Foro di Bologna e domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, Via della Zecca n. 1

IMPUTAZIONI

BONGIOVANNI IVANO

T) delitto p. e p. dall'art. 1 Legge 6/2/1980 n. 15; 81 cpv., 368 cpv. C.P., perché con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale e di assicurare l'impunità agli autori della strage di Silvi Marina e degli autori di altri episodi terroristici chiamati in causa dalle dichiarazioni di Valerio Viccei e Angelo Izzo, accusava falsamente questi ultimi pur sapendoli innocenti, in ripetute dichiarazioni rese ai Magistrati di Bologna e di altre città di aver reso affermazioni calunniatorie, di avere invitato egli stesso a fare altrettanto, di avere predisposto l'evasione dal carcere di Paliano unitamente a Raffaella FURIOZZI, Sergio CALORE ed altri con attività corruttive e con la predisposizione di armi e accusava altresì IZZO, FURIOZZI e VICCEI di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish).

In Paliano, Bologna e Teramo l'11 aprile, 3 giugno e 2 luglio 1986.

MANNUCCI BENINCASA FEDERIGO

V) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv., 378, 61 n. 2 e 9 C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15, perché in concorso con persone non identificate,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla sua qualità di Direttore del Centro S.I.S.M.I. di Firenze, dopo che Augusto CAUCHI aveva commesso delitti di costituzione di banda armata e di associazione eversiva, aiutava costui ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di essa; inoltre, dopo che era stata commessa la strage alla stazione di Bologna, formulava attraverso scritti anonimi da lui ideati e redatti con il concorso del Maggiore Umberto NOBILI, appartenente al S.I.O.S. Aeronautica, false accuse nei confronti di Licio GELLI, finalizzate ad ingorgare le indagini dei Magistrati di Bologna che indagavano sui responsabili della strage del 2 agosto e successivamente accreditava quello stesso scritto intervenendo personalmente sul Capitano PANDOLFI investito dai Giudici di Bologna degli accertamenti su tale documento. Diffondeva false notizie, ancora in via anonima, nei confronti di Marco AFFATIGATO, che tendevano a coinvolgerlo nel disastro aereo di Ustica e nella strage alla stazione di Bologna. Ometteva inoltre di inoltrare all'A.G. tutte le notizie utili alle indagini di cui il suo Centro era in possesso, in particolar modo quelle riferibili alla vicenda CIOLINI, alla Loggia di Montecarlo, ai collegamenti tra gli appartenenti a detta Loggia, alla reale personalità del GELLI. Diffondeva, inoltre, accuse

diffamatorie nei confronti dei Magistrati della Procura della Repubblica di Bologna, che riusciva a far pubblicare sul periodico CRITICA SOCIALE; con ciò riuscendo a creare una serie di ostacoli all'interno degli uffici giudiziari e nella ricerca della verità che in tal modo favorivano con finalità eversive dell'ordinamento costituzionale gli autori del delitto di strage e reato connessi ed aiutando costoro ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di essa.

In Bologna dal 1975 al 1991.

Z) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv., n. 2 e 9, 368 II comma C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, ed abusando dei suoi poteri e violando i doveri di Capo Centro S.I.S.M.I. di Firenze, pur sapendolo innocente da tale reati, accusava con scritto anonimo, che di poi accreditava nella veste ufficiale di cui sopra di essere l'autore "di decine e decine di omicidi" tra cui quello ai danni di Silvano FEDI, adombrava la responsabilità del GELLI nel decesso di Manrico DUCCESCHI, da lui ricollegato alla causale della morte del FEDI, indicava il GELLI come responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di Bologna del 2/8/1980, commettendo i fatti con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale.

In Bologna e Firenze, aprile 1981 e successivamente.

A1) delitto p. e p. artt. 81 cpv., 61 n. 2, 323, 361 e 328 C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, al fine di commettere il delitto sub V), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, conducendo indagini sulla strage di Bologna nel territorio di detta città, all'insaputa del Centro C.S. di Bologna, omettendo di riferire all'A.G. quanto era a sua conoscenza sul conto degli indiziati, non rivelando all'A.G. notizie di reato di cui era in possesso, abusava del proprio ufficio ed ometteva e rifiutava atti del proprio ufficio.

In Bologna, tra l'agosto del 1980 e fino alla data di cessazione dalla carica di Direttore del Centro C.S. di Firenze.

B1) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 326 C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, in concorso con Giuseppe SANTOVITO, al fine di commettere il delitto sub A) e con finalità di eversione dell'ordine costituzionale, in concorso con il Colonnello SPAMPINATO, nominato perito esplosivista sin dalle prime fasi dell'esplosione alla stazione ferroviaria di Bologna dall'A.G. procedente, induceva costui che in tal modo violava i doveri inerenti alle funzioni di perito ed abusava della sua qualità, a rivelargli in più occasioni e nel dettaglio il contenuto dei suoi accertamenti, coperti da segreto di ufficio, precisandogli i

componenti degli esplosivi usati alla stazione di Bologna e le loro percentuali di presenza.

In Bologna e Firenze tra il 1980 e il 1981.

NOBILI UMBERTO

E1) delitto p. e p. artt. 110, 61 n. 2 e 9, 368 II comma C.P. e 1 Legge 6/2/1980 n. 15 perché, pur sapendolo innocente da tali reati, in concorso con Federigo MANNUCCI BENINCASA, accusava falsamente Licio GELLI di essere l'autore "di decine e decine di omicidi" tra cui quello ai danni di Silvano FEDI, adombrava responsabilità del GELLI nel decesso di Manrico DUCCESCHI ed indicava GELLI come responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di Bologna del 2/8/1980, commettendo i fatti con finalità dell'eversione dell'ordine costituzionale.

In Bologna e Firenze nell'aprile del 1981.

CARMINATI MASSIMO

G1) delitto p. e p. artt. 61 n. 2, 112 n. 1, 81 cpv., 368 II comma C.P.; 10, 12 cpv. Legge 14/10/74 n. 497, 3 e 23 Legge 18/4/75 n. 110; 1 legge 6/2/1980 n. 15 perché, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue e con finalità di eversione dell'ordinamento

costituzionale, in concorso con i funzionari dell'ufficio Controllo e Sicurezza del S.I.S.M.I., Generale Pietro MUSUMECI, Colonnello Giuseppe BELMONTE e con il Dottor. Francesco PAZIENZA ed il Maestro Venerabile della Loggia P2 Licio GELLI, illegalmente deteneva e portava in pubblico ove vi era un concorso di persone un mitra MAB con il numero di matricola abraso, da ritenersi arma clandestina, nonché due caricatori di cui uno da quaranta colpi vuoto e altro carico con venti cartucce; un fucile automatico da caccia calibro 12 con canna segata e numero di matricola abraso, anche questa arma clandestina contenente nel serbatoio quattro cartucce; numero sei cartucce calibro 12 in involucro separato; numero otto contenitori costituiti da lattine per conserve alimentari, contenenti quantità variabile tra i 6 e i 7 ettogrammi di sostanza esplosiva del tipo gelatinato e pulvirulento, analoga a quella utilizzata nell'agosto precedente per l'attentato alla stazione di Bologna, già innescati con capsule detonanti in alluminio, nonché con micce a lenta combustione; il mitra ed il fucile avendo peraltro ricevuto modifiche per agevolarne il porto ed aumentarne le potenzialità d'offesa.

In Roma, Taranto e Bologna, fino al 13/1/1981.

H1) delitto p. e p. artt. 1 Legge 6/2/1980 n. 15, 112 n. 1 e 368 II comma, 61 n. 2 e 81 cpv. C.P. perché, con più azioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso, in concorso con le persone di cui sopra, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale ed al fine altresì di assicurare la impunità agli autori della strage del 2 agosto ed in particolare ai componenti della sua stessa banda armata denominata NAR, tra cui Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRO ed altri, incolpava falsamente i cittadini stranieri Martin DIMITRIS, di nazionalità tedesca e Raphael LEGRAND, di nazionalità francese, di essere gli autori dell'attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e della collocazione della valigia contenente analogo esplosivo sul treno Taranto-Milano, nonché degli attentati alla Sinagoga di Parigi e all'Octoberfest di Monaco.

In Roma, Taranto e Bologna, fino al 13 gennaio 1981.

I1) delitto p. e p. dall'art. 306 C.P., in riferimento all'art. 270 bis C.P., perché, unitamente a Valerio FIORAVANTI, Gilberto CAVALLINI, Francesca MAMBRO, Egidio GIULIANI ed altri promuoveva ed organizzava in Roma, Bologna ed altre località del territorio nazionale una banda armata diretta tra l'altro a commettere una serie indiscriminata di attentati e di altri atti criminali di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale.

INDICE SOMMARIO

In esito al pubblico dibattimento celebrato nei modi di legge, sentite le parti, la Corte rileva in

FATTO E DIRITTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente processo trae origine dalle distinte istruttorie espletate dalla Procura della Repubblica per la fase sommaria e presso l'Ufficio Istruzione, a partire dall'anno 1984, con istruzione formale, in relazione ai fatti ovunque noti come "Strage dell'Italicus" e "Strage della Stazione di Bologna".

Nella stessa sentenza-ordinanza conclusiva della fase istruttoria si evidenzia come in relazione alle gravissime ipotesi criminose menzionate, il procedimento costituisca la prosecuzione di attività di indagine coeve o successive alla conclusione di istruttorie che hanno già formato oggetto di una pluralità di pronunce giurisdizionali (p. 15 sent. ord.) e come la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 242 disp. trans. Abbia determinato la prosecuzione delle indagini con il rito previgente, anche successivamente all'entrata in vigore dell'attuale codice di rito.

Nel merito, richiamando integralmente il provvedimento conclusivo dell'istruttoria (p. 15-23) per quanto concerne l'illustrazione del contesto storico-politico in cui ebbero a verificarsi gli episodi in questione, è sufficiente in questa sede rammentare che:

- il 4.7.1974 un ordigno esplosivo deflagrava all'interno di una vettura del treno espresso n. 1468 Italicus, mentre il convoglio stava percorrendo l'ultima parte della grande galleria dell'Appennino,

sulla tratta Firenze-Bologna. La deflagrazione provocava la morte di dodici persone ed il ferimento di numerose altre.

Per il delitto di strage ed i reati allo stesso strumentali e conseguenti, nel luglio del 1980 veniva disposto il rinvio a giudizio di Mario Tuti, Luciano Franci e Piero Malentacchi, tutti riconosciuti appartenenti al F.R.N. (Fronte Rivoluzionario Nazionale), organizzazione che risultava avere operato anche in Toscana.

Il processo di primo grado (celebrato avanti alla Corte d'Assise di Bologna) si concludeva con l'assoluzione per insufficienza di prove per tutti gli imputati, i quali però, ad eccezione del Malentacchi, nel successivo giudizio di appello, venivano ritenuti responsabili dei reati contestati, e condannati alla pena dell'ergastolo.

La Corte di Cassazione, con sentenza 16.12.1987, annullava con rinvio la decisione d'Appello, ed il giudizio di rinvio si concludeva con una assoluzione divenuta definitiva con la sentenza 22.3.1992 della Suprema Corte.

Il 2.8.1980 un ordigno, collocato nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione centrale di Bologna, esplodeva cagionando la morte di 85 persone ed il ferimento di altre 227. L'istruttoria, protrattasi per molti anni e particolarmente tormentata nel suo divenire a causa di dolosi inquinamenti probatori, false informative, calunnie, e di contrasti tra gli uffici giudiziari, si concludeva con il

rinvio a giudizio di: Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Roberto Rinani, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco per il delitto di strage; dei medesimi imputati e di Gilberto Cavallini, Marcello Iannilli, Egidio Giuliani, Roberto Raho e Giovanni Melioli per la costituzione di una banda armata finalizzata al compimento di atti di terrorismo indiscriminati.

Inoltre venivano rinviati a giudizio per associazione sovversiva Licio Gelli, il colonnello Pietro Musumeci, il colonnello Giuseppe Belmonte, già appartenente al Servizio Segreto Militare, Francesco Pazienza, Signorelli, Fachini, Fabio De Felice e d altri appartenenti all'associazione eversiva Avanguardia Nazionale. Infine i già menzionati Musumeci, Belmonte, Pazienza e Gelli erano chiamati a rispondere del delitto di calunnia pluriaggravata.

Con sentenza del 11.7.1988 la Corte d'Assise di Bologna assolveva tutti gli imputati (con diverse formule) dal delitto di associazione sovversiva; affermava la penale responsabilità di: Fachini, Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani per il delitto di banda armata (oltre a Picciafuoco e Rinani ritenuti semplici partecipi) nonché di Fachini, Fioravanti, Mambro e Picciafuoco per il delitto di strage e reati connessi. Inoltre si affermava la penale responsabilità di: Licio Gelli, Pazienza, Musumeci, Belmonte per il delitto di calunnia pluriaggravata in relazione all'attività

informativa realizzata dal SISMI successivamente al 2.8.1980 ed al rinvenimento sul rapido Taranto-Milano di un quantitativo di esplosivo della stessa tipologia di quello utilizzato per l'attentato alla stazione di Bologna.

La sentenza d'Assise d'Appello del 18.7.1990, modificando la pronuncia di primo grado, assolveva tutti gli imputati dal delitto di strage e reati connessi e confermava l'affermazione di responsabilità dei soli Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani per il delitto di banda armata e dei soli Musumeci e Belmonte per il reato di calunnia (esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale). Con decisione pronunciata a Sezione Unite, la Corte di Cassazione il 12.2.1992 annullava con rinvio la sentenza impugnata in relazione ai delitti di strage e reati connessi nei confronti di Fioravanti, Mambro, Fachini e Picciafuoco, al delitto di banda armata per gli imputati Fachini, Picciafuoco e Rinani (dichiarando assorbiti i motivi di gravame di Fioravanti, Cavallini e Giuliani, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 90 C.P.P.), nonché nei confronti di Gelli e Pazienza per il delitto di calunnia e, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante già evidenziata, nei confronti di Belmonte e Musumeci.

In sede di rinvio la Corte d'Assise d'Appello di Bologna con sentenza 16.5.1994, confermava parzialmente la sentenza di primo grado sui capi concernenti il delitto di strage e reati conseguenti, nonché per quanto di interesse nel presente processo, per quelli relativi all'ipotesi di banda armata ascritta a Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani.

Da entrambi i procedimenti, di cui sono state, brevemente ed in estrema sintesi, ricostruite le vicende processuali, scaturirono istruttorie c.d. "bis", in particolare, quanto alla strage Italicus: "sia per l'ovvia considerazione che una strage di tale portata – (...) – non poteva essere opera esclusivamente dei tre imputati già sottoposti a giudizio, sia per accertare eventuali deviazioni o depistaggi che avessero pesato sulle prime indagini" (p. 24 ord.), ed in relazione alla strage "2 agosto 1980", per l'avvenuta separazione, da parte dei giudici istruttori del primo processo delle posizioni processuali di Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher, Marco Ballan, Maurizio Giorgi ed altre persone ignote relativamente all'imputazione di concorso nel delitto di strage. (p. 25 ord.) Venivano, quindi, coltivate istruttorie separate e concomitanti agli itinera processuali descritti, inizialmente trattate da diversi giudici istruttori, successivamente, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, affidate allo stesso giudice (prorogato

nelle funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni transitorie al nuovo c.p.p.) ed infine dallo stesso riunite per le connessioni soggettive e probatorie riscontrate. Le attività di indagine, anch'esse durate molto a lungo e, in tesi di accusa, certamente non esenti da tentativi di inquinamento, similari a quelli già in precedenza verificatisi, (vedi ordinanza di rinvio a giudizio, laddove si rammentano vari episodi, oltre a quelli che costituiscono oggetto di specifiche imputazioni, riconducibili a tentativi di depistaggi –vicenda Sinibaldi, dichiarazioni di Ciolini, vicenda Nara Lazzarini-) si sono articolate principalmente nella audizione di numerosi testi ed imputati in procedimenti connessi e nella acquisizione e valutazione critica e comparata delle numerose acquisizioni concernenti processi pendenti e definiti in diverse sedi giudiziarie, attinenti i fenomeni di eversione di destra, nonché quelli relativi alle numerose stragi verificatesi sino all'anno 1984 nel paese.

In particolare risultano acquisiti gli atti attinenti alla strage di P.zza Fontana (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), di P.zza della Loggia a Brescia, oltre che quelli relativi ad una miriade di attentati "minori" (tali definiti perché risoltisi senza vittime). Infine degna di nota è l'avvenuta acquisizione presso la Commissione

Parlamentare Stragi della documentazione concernente la struttura denominata "Gladio".

In sostanza l'istruttoria, estremamente complessa ed articolata, si è dipanata su diversi fronti: uno attinente le ipotizzate responsabilità di Stefano Delle Chiaie e Adriano Tilgher, in relazione alla strage Italicus, l'altro concernente il coinvolgimento dello stesso Delle Chiaie e di Giorgi Maurizio nella strage "2 agosto 1980", di Ballan Marco e Tilgher Adriano per l'ipotizzato concorso in tale ultimo evento criminoso, di Marini Piergiorgio ed Ortenzi Giuseppe per il reato di associazione sovversiva, ed, infine, un terzo filone di indagine per gli aspetti relativi alle attività di depistaggio poste in essere anche da appartenenti ai servizi segreti, finalizzate allo sviamento delle pregresse indagini e di quelle in corso.

Vale la pena, per quanto di interesse nel presente processo, ripercorrere l'ordinanza di rinvio a giudizio nella parte narrativa in cui riferisce le linee fondamentali delle imputazioni oggi all'esame della Corte, in particolare il G.I. riferendosi all'avvenuta incriminazione del colonnello Mannucci Benincasa (e, conseguentemente del Nobili), afferma che (p. 28 ord.): "(...) il predetto ufficiale (capocentro S.I.S.M.I. di Firenze -n.d.r.-), che già negli anni 70 era stato in contatto col terrorista toscano Augusto Cauchi e ne aveva favorito la latitanza, si era reso responsabile

dell'invio di scritti anonimi concernenti l'omicidio di Mino Pecorelli e la strage di Bologna (con i quali attribuiva a Licio Gelli la responsabilità di entrambi i reati).

Numerose acquisizioni processuali fanno ritenere che almeno quest'ultimo anonimo non costituisse un seppur irrituale contributo alle indagini, bensì rappresentasse un'articolazione di un complesso disegno depistante, ben sintetizzato al capo di rubrica (...). Le indagini relative alla posizione di Mannucci Benincasa comportarono l'accesso alla sede del centro C.S. di Firenze e la perquisizione nell'abitazione dell'imputato.

Presso il centro di Firenze venne rinvenuta, fra l'altro, documentazione dalla quale emerse che il Mannucci Benincasa ed il colonnelo Spampinato – perito esplosivista nel processo per la strage di Bologna – avevano comunicato i risultati di detta perizia al generale Santovito, direttore del S.I.S.M.I., ufficiale che successivamente risulterà implicato in attività di depistaggio delle indagini e, in particolare nell'operazione tristemente nota con la denominazione "Terrore sui treni" nel cui contesto, ufficiali del servizio segreto (i già nominati Musumeci e Belmonte -n.d.r-) avevano simulato il rinvenimento, su di un treno, di armi, documenti ed esplosivi che loro stessi vi avevano fatto collocare.

E' importante notare che le sostanze esplosive rinvenute in quel contesto sono del tutto identiche a quelle utilizzate per la strage di Bologna e che l'operazione "Terrore sui treni" aveva una funzione di sviamento delle indagini, in quanto volta ad avvalorare una fantomatica pista internazionale delineata grazie al materiale documentale collocato sul treno assieme agli esplosivi ed ad una serie di false informative.

A questo punto occorre notare come le indagini sul Mannucci Benincasa si intrecciarono con un altro filone di indagini, pertinente anch'esso all'operazione "Terrore sui treni".

Infatti il 24.1.1992, venne tratto in arresto a Caracas e quindi estradato in Italia tale Maurizio Abbatino, esponente di spicco della "banda della Magliana", organizzazione criminale -quest'ultima- strettamente collegata al gruppo degli eversori facenti capo a Valerio Fioravanti (che come si è visto nel precedente capitolo è ritenuto uno degli autori della strage) e utilizzata ripetutamente dai Servizi Segreti quale agenzia per la gestione di "dirty affairs".

L'Abbatino divenne un collaboratore di giustizia e, fra le molte altre cose, riferì che Massimo Carminati, personaggio legato sia alla "banda della Magliana" che ai N.A.R (Nuclei Armati Rivoluzionari) di Valerio Fioravanti, si era impossessato, senza mai più restituirlo, di un mitra MAB, appartenente alla dotazione della

banda, mitra che poi venne identificato nell'analoga arma che era stata collocata in una vettura del treno Taranto-Milano (assieme, come si è già visto, a documenti e a sostanze esplosive) per realizzare l'operazione "Terrore sui treni".

Il Carminati, svolti gli accertamenti del caso, venne tratto in arresto per i delitti di cui in rubrica (mandato di cattura n. 1/93 G.I. del 15.4.93 in vol. 126 bis fasc. 36 -n.d.r.-).

Occorre segnalare che l'Abbatino non si limitò a parlare del mitra di cui si è accennato, ma fece riferimento anche ad altri oggetti (un fucile, caricatori, proiettili, passamontagna, guanti, micce) nella disponibilità della banda e del tutto analoghi a oggetti dello stesso genere rinvenuti sul treno.

L'Abbatino, inoltre, descrisse i rudimentali ordigni esplosivi entrati in uso presso la "banda della Magliana", consistenti in barattoli per conserva riempiti di esplosivo e con il coperchio forato al centro per farvi passare una miccia.

Analoghi barattoli erano stati collocati sul treno Taranto-Milano con all'interno dell'esplosivo identico a quello usato per la "strage di Bologna".

Anche la vicenda di Bongiovanni Ivano (definito nell'ordinanza "un collaboratore con trascorsi di criminalità comune, simpatizzante per la destra (...)) concretizzatasi in false incolpazioni ai danni di

Angelo Izzo e Viccei (collaboratori di giustizia), viene dal giudice istruttore ricollegata all'opera di depistaggio usualmente rilevata nelle indagini concernenti procedimenti per strage, con particolare riguardo, fra l'altro, ai comprovati collegati del Bongiovanni con la "banda della Magliana" (p. 74 ord.).

All'esito della complessa istruttoria di cui il provvedimento conclusivo fornisce dettagliata ed esaustiva ricostruzione il G.I. disponeva:

- il proscioglimento per non aver commesso il fatto di Delle Chiaie Stefano, Ballan marco, Tilgher Adriano, Giorgi Maurizio da tutti i reati attinenti le stragi "Italicus" e "2 agosto 1980", nonché ulteriori proscioglimenti per prescrizione o per improcedibilità dell'azione penale nei confronti di altri imputati;
- il rinvio a giudizio di Bongiovanni Ivano, Mannnucci Benincasa Federigo, Nobili Umberto, Carminati Massimo avanti alla Corte d'Assise di Bologna, ritenuta competente per materia e territorio, in ordine ai reati rubricati in epigrafe.

Lo stesso giudice disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti in relazione ad altri filoni di indagine o ad altri reati a diverse Procure territorialmente competenti.

All'udienza del 16.5.1995, fissata per il dibattimento, in via preliminare il difensore di Bongiovanni Ivano avanzava richiesta di

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato contestato al proprio assistito. Il P.M. riservava il consenso.

Si costituivano parte civile, o rinnovavano la costituzione già proposta in istruttoria: l'avvocato Filastò per la Regione Toscana, l'avvocato Calvi per la Regione Emilia Romagna, l'Avvocatura dello Stato di Bologna per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avvocato Zoboli per la s.p.a. Ferrovie dello Stato, l'avvocato Trombetti per Marco e Paolo Bolognesi, l'avvocato Berti Arnoaldi Veli per Torquato Secci, l'avvocato Giampaolo per il Comune di Bologna.

Verificata la regolare costituzione delle parti, e data lettura delle imputazioni, i difensori degli imputati proponevano opposizione alla costituzione di talune tra le parti civili, inoltre il difensore di Carminati, argomentando circa l'applicabilità del criterio di cui all'art. 39 co. 3° c.p.p., eccepiva l'incompetenza territoriale della Corte d'Assise di Bologna a giudicare del più grave delitto di concorso in banda armata scritto al proprio assistito, deducendo la competenza della Corte d'Assise di Roma. La difesa di Mannucci Benincasa si associava alla richiesta, assumendo l'inscindibilità della posizione del proprio assistito da quella del Carminati, stante la essenziale connessione probatoria sussistente tra i reati.

Il P.M. ed i difensori delle parti civili si opponevano all'eccezione formulata, sostenendo l'applicabilità del criterio sussidiario di cui all'art. 40 c.p.p., stante la impossibilità di determinare il luogo del commesso reato.

Con sentenza n° 1/95 la Corte d'Assise di Bologna, accogliendo in buona sostanza le tesi della difesa, dichiarava la propria incompetenza per territorio a giudicare di tutti i reati di cui alla ordinanza di rinvio a giudizio e disponeva la trasmissione degli atti relativi a tali reati alla Corte d'Assise di Roma competente per territorio.

Con ordinanza del 19.1.1996 la Corte d'Assise di Roma sollevava conflitto sul quale giudicava la Corte di Cassazione con sentenza del 27.3.1996/11.6.1996. Nel provvedimento la Suprema Corte rilevava che "quando la competenza territoriale non sia determinabile secondo le regole generali, solo e comunque le regole sussidiarie stabilite per legge in graduale successione debbono avere ingresso, senza che possa farsi ricorso al metodo induttivi alla stregua della valutazione di dati gravi precisi e concordati che attengono alla acquisizione della prova (indiretta) nel dibattimento, laddove la verifica della competenza necessariamente e cronologicamente preceda tale momento del processo.".

A parere della Corte nel caso in esame in limine litis "dalla formulazione dell'imputazione non era possibile stabilire con certezza il luogo in cui la banda armata si era inizialmente formata ed aveva operato quale organizzazione eversiva"; sicché applicando le regole sussidiarie gradualmente indicate dall'art. 40 co.1 c.p.p. previgente si doveva necessariamente giungere alla declaratoria di competenza territoriale del giudice di Bologna.

La Suprema Corte pertanto, risolvendo il conflitto, dichiarava la competenza della Corte d'Assise di Bologna.

Il processo pertanto riprendeva innanzi ala Corte d'Assise di Bologna alla udienza del 25.10.1999

Risolte le questioni attinenti la costituzione delle parti civili, la Corte accogliendo parzialmente una eccezione della difesa Mannucci Benincasa, dichiarava con ordinanza 26.10.1999 la nullità del rinvio a giudizio di Mannucci Benincasa Federigo in relazione ai capi C1) e D1) della rubrica in relazione ai quali disponeva la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Firenze (luogo di commissione dei reati) per i provvedimenti di sua competenza.

Si dava inizio dunque all'istruttoria dibattimentale che nel rispetto delle norme processuali del codice previgente si dipanava attraverso

l'interrogatorio degli imputati e dei numerosissimi testimoni dell'accusa e della difesa.

All'udienza del 5.6.2000 all'esito della discussione, la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione.

L'imputazione sub T) a carico di Bongiovanni Ivano

Bongiovanni Ivano risponde di una unica contestazione che per comodità del lettore qui si riporta integralmente, " T) delitto p. e p. dall'art. 1 Legge 6.2.1980 n. 15; 81 cpv., 368 cpv. c.p., perché con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale e di assicurare l'impunità agli autori della strage di Silvi Marina e degli autori di altri episodi terroristici chiamati in causa dalle dichiarazioni di Valerio Viccei e Angelo Izzo, accusava falsamente questi ultimi pur sapendoli innocenti, in ripetute dichiarazioni rese ai magistrati di Bologna e di altre città di aver reso affermazioni calunniatorie, di avere invitato egli stesso a fare altrettanto, di avere predisposto l'evasione dal carcere di Paliano unitamente a Raffaella Furiozzi, Sergio Calore ed altri con attività corruttive e con la predisposizione di armi e accusava altresì Izzo, Furiozzi e Viccei di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish).

In Paliano, Bologna e Teramo l'11 aprile, 3 giugno e 2 luglio 1986.".

L'ordinanza di rinvio a giudizio che in buona sostanza raccoglie le indicazioni contenute nella requisitoria del pubblico ministero, così giustifica la necessità di una verifica dibattimentale in ordine al delitto appena indicato.

Nel 1984 nell'ambiente del terrorismo di destra si erano aperte delle crepe ed alcuni detenuti avevano instaurato un rapporto di collaborazione con la giustizia.

Inizialmente la collaborazione aveva iniziato a dare frutti nella istruttoria fiorentina sugli attentati avvenuti in Toscana e su alcuni episodi -quali l'omicidio del giudice Mario Amato, quello di Francesco Mangiameli, quello di Mario Mennucci (ritenuto responsabile dell'arresto di Mario Tuti)- caratterizzati dalle evidenti connessioni stragistiche.

La maggior parte dei collaboratori in stato di detenzione venne sistemata nel carcere di Paliano, ove erano ristretti altresì collaboratori provenienti dal terrorismo di sinistra e dalla delinquenza comune, ai quali si aggiunsero in un secondo momento Valerio Viccei e tale Furiozzi Raffaella fidanzata dell'estremista di destra Diego Macciò. Il 22.6.1985 Ivano Bongiovanni veniva immesso nel carcere di Paliano.

Il 4.11.1985 il Bongiovanni aveva cominciato a collaborare con il giudice istruttore di Bologna riferendo dei suoi rapporti in carcere con esponenti della destra eversiva, dei colloqui avuti con Tuti, delle confidenze ricevute dai compagni di detenzione sull'ambiente eversivo ascolano (responsabile dell'attentato di Silvi Marina.).

Successivamente e a partire dal 3.6.1986 il Bongiovanni si rese protagonista di un improvviso e clamoroso mutamento di atteggiamento.

Egli accusò Angelo Izzo e la Furiozzi di prepararsi ad un tentativo di evasione con la complicità di personale del carcere e del Viccei che, nel frattempo era stato scarcerato per decorrenza termini, e con la partecipazione, seppure in via defilata, anche del Sergio Calore e asserì di aver reso le precedenti dichiarazioni, aventi ad oggetto i suoi rapporti con personaggi dell'ambiente eversivo di destra, per assecondare Izzo e Viccei, i quali, a suo dire, l'avevano istruito per costruire un castello di false accuse ed avevano stabilito "a tavolino" quali dovessero essere i rispettivi contributi collaborativi.

"Le affermazioni di Bongiovanni minarono la credibilità dei collaboratori di destra e gettarono un'ombra sulla loro gestione presso il carcere di Paliano e presso altre sedi". (Sentenza/ordinanza c/ Bongiovanni + altri, pag. 75).

L'Izzo, la Furiozzi, il Viccei e il Calore vennero incriminati per il preteso tentativo di evasione e per reati ad esso connessi, ma il Tribunale di Frosinone li assolse, sul rilievo di una totale inattendibilità del Bongiovanni (vedi sent. Trib. Frosinone 1.7.86).

Solo qualche anno dopo il Bongiovanni, colpito da mandato di comparizione per il delitto di calunnia, decise di fornire sui fatti una ulteriore verità. Così il 27.5.1993 spiegò al G.I. di Bologna che quanto detto inizialmente sul Rognoni e su altri neofascisti era vero e che mai il Viccei e l'Izzo l'avevano indotto a fornire notizie false ai giudici.

Egli motivò il suo atteggiamento calunnioso con la propria difficile situazione psicologica in corso di detenzione.

Al di là della condotta materiale sulla quale il Bongiovanni è sostanzialmente confesso, la contestazione dell'aggravante della finalità di eversione si basa sui seguenti fatti e le seguenti considerazioni:

1) Il Bongiovanni era collegato per sua stessa ammissione con la "banda della Magliana", serbatoio di fornitura costante di uomini e mezzi da utilizzare per attività depistanti.
2) L'11.10.1985, quando cioè il Bongiovanni aveva già esaurita la fase collaborativa e a poco meno di un mese dalle dichiarazioni accusatorie nei confronti dei collaboratori di Paliano, il suo

fascicolo personale esistente presso il Comando Gruppo Carabinieri di Cuneo fu visionato da personale del SISDE di Torino.

3) Viccei sentito il 5.7.93 rileva che "Bongiovanni nell'accusarlo aveva mostrato di essere a conoscenza di una serie di dettagli concernenti la sua vita e i suoi rapporti che poteva aver appreso soltanto da addetti ai lavori in ambiente giudiziario".

Sotto il profilo logico il giudice istruttore rileva da un lato l'assoluta implausibilità della motivazione fornita tardivamente dal Bongiovanni a giustificazione del suo grave e ripetuto dire calunnioso e dall'altro la tempestività dell'intervento del Bongiovanni che si innesta in una lunga teoria di attività depistanti, con una portata oggettiva di inquinamento delle indagini, posto che la calunnia a carico di alcuni tra i principali dichiaranti, in ordine alla eversione di destra, causò una situazione di confusione, minando alla base la credibilità di quei collaboratori.

La verifica dibattimentale

La ricostruzione dell'accusa trova parziale conforto nel materiale probatorio acquisito agli atti e pienamente utilizzabile. Quanto alla condotta materiale, il delitto di calunnia è pienamente provato.

Agli atti vi sono gli interrogatori resi il 16.4.1986 a P.M. di Frosinone, il 3.6.1986 al G.I. di Teramo e il 2.7.1986 al G.I. di Bologna.

Essi costituiscono corpo di reato del delitto di calunnia contestato all'imputato.

Le accuse contenute in quelle dichiarazioni sono esplicite e precise.

Il 16.4.1986, dopo aver avuto un colloquio l'11.4 con il direttore del carcere di Paliano, il Bongiovanni viene sentito dal procuratore della Repubblica di Frosinone.

Egli dopo aver descritto la sua storia giudiziaria, riferisce che il Viccei, giunto a Paliano, lo presenta a Calore, Furiozzi, Izzo, Cristiano Fioravanti e tutti gli altri "politici" di destra ancora ristretti in quel carcere.

Il Viccei, che avrebbe dovuto espiare la pena di circa 30 anni di reclusione, manifestò l'intenzione di evadere, intenzione che condivideva certamente con Izzo.

Il Viccei gli spiegò i particolari del progetto di evasione che passava attraverso la collaborazione dell'agente di custodia Dall'Omo.

In novembre il Viccei uscì dal carcere per decorrenza dei termini ma gli riferì che egli avrebbe collaborato dall'esterno.

In carcere Angelo Izzo prese le redini del progetto di evasione e in una occasione gli disse che il Viccei aveva fatto recapitare al Dall'Omo un pacco proveniente da Napoli che conteneva una stecca di hashish, cinque grammi di cocaina e una pistola con silenziatore.

L'Izzo gli riferì altri particolari: Dall'Omo avrebbe ricevuto 70 milioni per la sua collaborazione con un anticipo di cinque milioni subito dopo l'arrivo del pacco a Paliano; la Furiozzi avrebbe partecipato all'evasione; la pistola sarebbe stata nascosta dietro lo zoccolo del muro retrostante la lavatrice nella seconda sezione; (vedi verb. int. Bongiovanni 16.4.86, fasc. Bongiovanni).

Il 3 giugno dello stesso anno innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Teramo, il Bongiovanni cambia argomento.

L'imputato riferisce che il Viccei, in accordo con Izzo, gli chiese di fornire innanzi ai giudici che si interessavano di fatti di terrorismo di destra, un supporto alle sue dichiarazioni.

Fu così che Viccei e Izzo approntarono degli appunti e fu così che il contenuto delle dichiarazioni rese da esso Bongiovanni al giudice istruttore Grassi doveva ritenersi veritiero in minima parte: "...Fu così che nel rendere le mie dichiarazioni al giudice Grassi accanto ad un 20% di fatti veritieri, aggiunsi una serie di circostanze inventate...." (vedi 3.6.86 pag. 2, fasc. Bongiovanni).

Il Bongiovanni ebbe così modo di sapere sempre da Viccei e Izzo che i due avevano addirittura concordato le rispettive dichiarazioni nella Questura di Bologna ove si erano trattenuti per un paio di giorni, che l'Izzo avrebbe dovuto riferire di aver ricevuto armi da Marini e Ortensi, soggetti che in verità non aveva mai conosciuto tanto che il Viccei gli mostro' una foto o un ritaglio di giornale invitandolo a guardarlo bene per poi non sbagliarsi innanzi agli inquirenti.

Il 2.07.1986 innanzi al G.I. di Bologna Bongiovanni conferma tutte le dichiarazioni accusatorie precedenti precisando che Izzo e Viccei lo avevano sollecitato a stare al loro gioco e a fare dichiarazioni "....da loro stessi suggerite in merito a fatti attinenti l'eversione di destra.." (verbale 02.07.1986 pag. 2 fasc. Bongiovanni).

Egli, ricevuta lettura delle dichiarazioni rese in ordine a tali argomenti nel novembre 1985, addirittura precisa quali fossero i punti in cui aveva mentito e a chiarimento della vicenda dice: "Con il Viccei e l'Izzo abbiamo predisposto una specie di "cornice" nella quale inserire le mie dichiarazioni..." (verbale 2.07.1986 pag. 2 fasc. Bongiovanni).

Può dirsi acquisita la prova della totale falsità delle dichiarazioni che costituiscono l'oggetto del delitto di calunnia.

Innanzitutto l'imputato sul punto è confesso. Al dibattimento, alla udienza del 4.11.1999, il Bongiovanni, al quale il presidente illustra il contenuto del capo di imputazione, afferma "Sì, li ho accusati ma ingiustamente" (verb. 4.11.99 pag. 4) ed ha spiegato di essersi inventato tutto, che tutte le accuse mosse nei confronti di Izzo, Viccei, Furiozzi e gli altri erano frutto della sua fantasia.

Egli, come vedremo, in maniera approfondita in seguito, motiva la sua decisione di costruire un castello di false accuse nei confronti dei predetti soggetti con una sorta di moto di ripicca, di reazione verso persone che lo deridevano, lo trattavano male, gli facevano sparire (forse) i suoi piccoli averi dalla cella.

Trattasi peraltro di confessione non certo dell'ultima ora.

Il Bongiovanni, ricevuto il mandato di comparizione per il delitto di calunnia aggravata il 17.11.1993, al giudice istruttore del presente procedimento, in sede di interrogatorio, torna sui suoi passi, affermando che quanto dichiarato nel novembre 1985 in ordine a fatti eversivi, ai suoi rapporti e alle sue conoscenze con l'estremismo di destra era vero, mentre le accuse successivamente rivolte nei confronti di Viccei, Izzo, la Furiozzi e il Calore sia in relazione al progetto di evasione, sia in relazione alla attività di formazione delle dichiarazioni da offrire ai giudici che indagavano sull'estremismo di destra, erano assolutamente false.

In quel frangente il Bongiovanni giustificò il suo operato dicendo che, ad un certo punto, dopo l'uscita di Viccei dal carcere si era sentito solo e, preso da uno scatto di nervosismo, aveva deciso di ritrattare e di costruire le false accuse nei confronti di Viccei e gli altri.

Nello stesso senso sono poi le dichiarazioni delle parti offese.

Viccei Valerio, sentito alla udienza dell'1.12.1999, ha confermato la posizione tenuta anche in passato.

Egli ha negato in maniera decisa di aver mai preparato l'evasione dal carcere di Paliano e di aver mai spinto il Bongiovanni a fare dichiarazioni dal contenuto menzognero ai giudici che indagavano sull'estremismo di destra. (vedi verb. Dib. 1.12.1999 pag. 56 e seguenti).

Angelo Izzo sentito alla stessa udienza si pone sella medesima linea.

Infine, ma non di certo per importanza, va sottolineato l'esito del processo scaturito dalle dichiarazioni del Bongiovanni.

Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 170/86 dell'1.07.86, passata in giudicato, assolveva Viccei Valerio, Furiozzi Gabriella, Izzo Angelo e Dall'Omo Giocondo, dai delitti di evasione, di violazione del T.U degli stupefacenti, di illecita detenzione e porto

d'armi e da tutti gli altri reati satellite contestati a seguito delle accuse dell'odierno imputato.

Il Tribunale con motivazione approfondita e lineare, dimostrava come la "verità di Bongiovanni è intrinsecamente, ad essere benevoli, un cumulo di contraddizioni" (sent. Trib. Frosinone pag. 12).

Di particolare interesse sono poi le conclusioni alle quali il Collegio perviene nel valutare gli esiti dell'attività di P.G. volta ad acquisire riscontri alle dichiarazioni accusatorie del Bongiovanni.

Nel corso della istruttoria era stata vanamente "spulciata" tutta la serie degli arrivi di pacchi postali sospetti per la natura del mittente e per la persona del destinatario, alla ricerca del "pacco" che avrebbe dovuto contenere la pistola da utilizzare per l'evasione e la droga destinata al Dell'Omo; erano stati effettuati controlli minuziosi ma infruttuosi su tutta la corrispondenza anche epistolare, volti a ricercare il pacco o la raccomandata con la quale sarebbe stata spedita al Dell'Omo la somma di 5 milioni, a titolo di anticipo, sul prezzo di 70 milioni, concordato per la collaborazione fornita per la finalizzazione del progetto di evasione.

L'esito di tali accertamenti conferma la assoluta falsità delle dichiarazioni del Bongiovanni.

Ancora una precisazione sollecitata dalla difesa in ordine alla condotta materiale del Bongiovanni.

Contrariamente a quanto dichiarato dall'imputato, egli, nei verbali oggetto della imputazione, aveva esplicitamente parlato di droga e cioè della spedizione insieme alla pistola di una stecca di hashish e di cinque grammi di cocaina pure destinati all'agente Dell'Omo.

La circostanza che lo stesso Bongiovanni non abbia mai detto che la droga fosse destinata ad una attività di commercio all'interno del carcere è del tutto irrilevante posto che la fattispecie astratta era già pienamente integrata dall'accusa rivolta, nei confronti dei soggetti che stavano preparando l'evasione, di aver procurato a Dall'Omo hashish e cocaina.

D'altra parte sul punto appare determinante la circostanza che per tale reato e solo sulla base delle dichiarazioni dell'odierno imputato, Viccei, Izzo e Furiozzi sono stati portati a giudizio.

Quanto all'elemento soggettivo, basterà ricordare, in primo luogo, le dichiarazioni dello stesso imputato il quale sin dal 1993 ha affermato che le accuse mosse nei confronti dei suoi compagni di detenzione sia in ordine al progetto di evasione sia in ordine alla attività di inquinamento della sua collaborazione con la giustizia e in particolare con i giudici che si interessavano dei fatti eversivi, erano frutto di pura invenzione.

Va peraltro sottolineato la insistenza e la pervicacia con la quale il Bongiovanni portò avanti il suo progetto calunnioso.

Ed invero agli atti, oltre ai verbali che costituiscono il vero e proprio corpo del reato rispetto al capo di imputazione, ve ne sono altri in cui l'imputato arricchisce i suoi racconti di particolari che rendono più credibili le sue affermazioni.

Vedi ad esempio il racconto sui rapporti di amicizia, di comune militanza politica e soprattutto di vita criminale tra Izzo e Viccei, reso il 17.04.1986 al procuratore della Repubblica di Roma, il riferimento alle possibilità per il Viccei di consultarsi presso la DIGOS prima di rendere dichiarazioni ai magistrati di Bologna (e ciò ai giudici istruttori Zincani e Castaldo il 10.05.1986), come pure la conferma sempre in quella sede di aver ricevuto l'ordine da Izzo e Vicei di coinvolgere quali responsabili della strage di Bologna Fioravanti, Mambro, Musumeci, Belmonte, Gelli, Calvi, Pazienza, Sindona (int. 10.05.1986 pag. 4).

La ricchezza del racconto, del tutto falso nel suo nucleo essenziale, è esemplificativo, non solo della semplice consapevolezza della innocenza degli accusati, ma di una precisa volontà di rendere più credibili le sue dichiarazioni e, di conseguenza, molto più difficile la posizione degli accusati.

Il Tribunale non ritiene però raggiunta la prova in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 1 l. 6.2.80 n. 15 avente ad oggetto la finalità di terrorismo o come nel caso di specie la finalità di eversione dell'ordine costituzionale.

L'accusa sostiene che la calunnia nei confronti di Viccei, Izzo e Furiozzi fosse finalizzata a destituire di credibilità le dichiarazioni accusatorie che in particolare Izzo e Viccei stavano rendendo in ordine a fatti di terrorismo, fornendo così un importante aiuto agli autori di quei gravissimi reati di matrice eversiva.

A fondamento di tale affermazione l'accusa fornisce due circostanze che presentano una certa forza indiziaria.

La prima è che il Bongiovanni dimostrò di conoscere particolari della vita di Viccei che a parere di quest'ultimo, poteva aver saputo solo in ambiente giudiziario.

In particolare nell'interrogatorio reso al giudice istruttore di Bologna il 02.07.1986, il Bongiovanni affermò che il Viccei, dopo l'evasione dal carcere di Paliano, si era recato prima a Roma e poi a Londra presso un antiquario (vedi int.02.07.1986 pag. 8).

Sul punto Viccei nell'interrogatorio reso al giudice istruttore di Bologna nell'isola di Wight in Inghilterra il 02.03.1989, sostiene che la possibilità di rifugiarsi presso l'antiquario Villoresi a Londra era nota soltanto a sua moglie ed a operatori di P.G., in quanto, in

una nota della Questura di Ascoli Piceno del 9 gennaio 1986, già si segnalava che il Viccei aveva questa opportunità (vedi verb. int. 21.03.1989), escludendo pertanto di aver fatto questa confidenza ad alcuno nel carcere di Paliano e tantomeno al Bongiovanni.

La seconda circostanza significativa è quella relativa alla consultazione da parte di personale SISDE di Torino del fascicolo intestato a Bongiovanni Ivano esistente presso il Comando Gruppo Carabinieri di Cuneo in data 11.10.1985 (vedi nota 19.12.1986 del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bologna) e cioè circa un mese prima del primo contatto in prospettiva di collaborazione, tra il Bongiovanni e l'Autorità Giudiziaria, in materia di estremismo di destra, avvenuto il 04.11.1985 proprio a Bologna.

A tali elementi si aggiungono in prospettiva d'accusa, due osservazioni di natura tipicamente logico argomentativa.

La prima è la portata oggettivamente inquinante delle dichiarazioni accusatorie del Bongiovanni.

Sul punto si deve ricordare che egli aveva cominciato a collaborare con i giudici che si interessavano di fatti di eversione proprio su indicazione di Angelo Izzo con il quale condivideva la detenzione a Paliano.

La collaborazione era stata ampia ed aveva riguardato molti fatti di notevole gravità (tra gli altri strage Italicus e strage Piazza della Loggia).

In tale situazione la ritrattazione di tutte le sue dichiarazioni, ma soprattutto l'accusa mossa nei confronti di Izzo e Viccei -dichiaranti di importantissimo peso nelle indagini sulle eversioni- di aver costruito per i giudici versioni di comodo, concordate per creare falsi riscontri e di aver coinvolto anche lui in questa attività depistante, poteva minare la credibilità non solo degli accusati, ma di tutto quel settore di estremisti di destra che stavano procedendo, anche attraverso una attività di collaborazione con le A.G., una scelta di revisione intima dei propri comportamenti terroristici.

Il secondo argomento scaturisce dall'atteggiamento dello stesso Bongiovanni il quale, ha fornito per la sua scelta di interrompere la strada della collaborazione e intraprendere quella della falsità e della calunnia, una giustificazione del tutto incredibile facendo riferimento ad una situazione psicologica difficile venutasi a creare dopo l'uscita dal carcere di Viccei.

Il percorso logico argomentativo proposto nell'ordinanza di rinvio a giudizio è in gran parte condivisibile.

D'altra parte che la motivazione dei comportamenti del Bongiovanni potesse stare proprio nella volontà di screditare

soprattutto Izzo e Viccei nella loro attività di collaborazione con la giustizia, costituisce un immediato spunto di indagine per gli inquirenti sorpresi dalla improvvisa manovra di retromarcia del Bongiovanni.

Di ciò vi è esplicita traccia nella sentenza del Tribunale di Frosinone sulla evasione dal carcere di Paliano , ove il Collegio, alla ricerca del movente, si chiede: "Aveva il Bongiovanni interesse diretto o mediato a infamare le dichiarazioni rese da Izzo e dalla Furiozzi ai magistrati inquirenti sulla strage di Bologna ?......" (sent. Trib. Frosinone 01.07.1986).

Ed ancora il giudice istruttore di Brescia nella sentenza 23.05.1993 relativa alla strage di Piazza della Loggia ha dedicato un intero capitolo alla vicenda intitolandolo "Il siluro Bongiovanni" e all'esito di una serie di riflessioni ha così concluso "....se, dunque, si è trattato (come pare) di un "siluro" scientificamente programmato, allestito e poi sparato contro due delle già poche voci che hanno avuto il coraggio storico di levarsi dalle cavernose e lugubri profondità dell'estremismo neofascista e neonazista, per tentare di fare almeno un po' di luce sulle strategie eversive golpiste e sulle stragi, può ben dirsi che quel "siluro" (in virtù dell'immediata verifica di inattendibilità del Bongiovanni – nota del redattore) ha fatto una cilecca clamorosa".

L'ipotesi è dunque certamente seria e tale spiegazione troverebbe anche una coerenza storica posto che, come accertato con sentenze passate in giudicato e come vedremo in seguito, in quel periodo e soprattutto in relazione a episodi di stragismo e terrorismo nero, numerosi furono le attività di copertura degli autori dei reati, di depistaggio e inquinamento delle indagini.

Essa però non ha un solido fondamento probatorio.

La circostanza che Bongiovanni conoscesse particolari relativi alla vita del Viccei che quest'ultimo ritiene non conoscibile se non attraverso la moglie o ambienti di polizia, è l'unico elemento che possa qualificarsi come indizio del fatto che l'odierno imputato fosse stato istruito da appartenenti alle forze dell'ordine prima di muovere le accuse calunniose nei confronti dei suoi compagni di detenzione.

Va peraltro sottolineato che non si tratta di un indizio né certo né univoco.

Quanto alla conoscenza da parte di Bongiovanni dei nomi dei coimputati di Viccei, la Corte non ritiene de tutto attendibile l'affermazione di quest'ultimo, resa nel corso del dibattimento, secondo la quale egli non ne aveva mai fatto cenno all'attuale imputato.

Ed invero il rapporto tra Viccei e Bongiovanni era molto più profondo di quanto il primo non abbia voluto far credere.

Risulta dagli atti infatti che il Bongiovanni e il Viccei si erano conosciuti nel carcere di Ascoli Piceno nel 1976; in quel periodo il Viccei uscito dal carcere inviò a Bongiovanni una pistola che doveva servire per una evasione (vedi ver. int. 21.03.1989 Viccei), che non andò a buon fine; successivamente sempre il Viccei aiutò un comune amico, tale Ugo Benassi, per un tentativo di evasione, facendogli pervenire una pistola e dei seghetti (int. 21.03.1989 Viccei).

I due poi si frequentarono anche nel carcere di Paliano (sul punto Viccei conferma alla udienza del 04.11.99).

È evidente che il livello di confidenza di un detenuto con un altro che conosce da vecchia data e per il quale è stato pronto a rischiare, per consentirgli di evadere, è certamente alto, quantomeno da riferirgli il nome di soggetti con lui coinvolti in azioni delittuose.

D'altra parte è del tutto plausibile che il Viccei, sentito su questi fatti solo dopo alcuni anni, avesse dimenticato di aver parlato con il Bongiovanni di questi argomenti.

D'altra parte il Bongiovanni avrebbe potuto apprendere quelle notizie in ambiente carcerario.

Si è visto che l'imputato, così come il Viccei, ha frequentato innumerevoli carceri ed ha trascorso anche periodi di codetenzione con il Viccei e con amici di questi (si ricordi l'episodio dell'evasione di Benassi).

È dunque plausibile che il Bongiovanni avesse acquisito notizie se non direttamente da Viccei, in ambiente carcerario da comuni amici.

Tale ultima considerazione vale anche per la conoscenza da parte di Bongiovanni della possibilità per il Viccei di recarsi per la sua latitanza presso un antiquario di Londra.

Non va dimenticato infatti che la circostanza che il Viccei potesse appoggiarsi a Londra presso un antiquario di nome Villoresi, era in possesso della Questura di Ascoli già nel gennaio 1986, mentre Bongiovanni la riferisce sei mesi dopo, quando la stessa poteva essere rientrata, soprattutto in un carcere destinato a soggetti che uscivano continuamente per essere sentiti dai magistrati inquirenti e che avevano contatti continui con la polizia giudiziaria, nel patrimonio di conoscenze dell'ambiente carcerario.

Peraltro se anche si dimostrasse che il Bongiovanni aveva appreso tale notizia da appartenenti alle Forze dell'Ordine, tale evenienza non avrebbe un significato univoco posto che l'imputato aveva un

collaudato rapporto di collaborazione con gli inquirenti sin dal 1984.

D'altra parte quell'indizio non si incrocia con gli altri elementi di fatto.

La circostanza che il suo fascicolo personale sia stato consultato nel novembre 1985 da agenti del SISDE poteva certamente costituire un ottimo spunto di indagine, ma in mancanza di ulteriori informazioni sui motivi e le modalità e protagonisti di tale episodio, la stessa non può fornire alcun significativo apporto per fondare l'ipotesi di accusa.

D'altra parte la difficoltà di fornire una prova anche attraverso il procedimento indiziario, dell'esistenza di un preciso progetto depistante che vedeva quali protagonisti, da un lato uomini dei servizi segreti e dall'altro il Bongiovanni, si avverte nella stessa ordinanza di rinvio a giudizio, nella quale si disegna un quadro generale più che plausibile, ma non si forniscono indicazioni in ordine a concreti canali di collegamento, alle modalità di incontro, alla sostanza dell'accordo.

Nessuno peraltro, neanche in dibattimento, ha saputo dare concretezza probatoria a tale ricostruzione, neanche le parti offese Viccei e Izzo, il quale, pur parlando dei suoi sospetti e di voci correnti in carcere, su un incontro tra Bongiovanni e i Carabinieri

piemontesi (si noti peraltro in un periodo diverso e successivo rispetto all'ottobre 1985, in quanto Izzo lo colloca in un periodo precedente di poco le accuse di Bongiovanni nei loro confronti), non ha apportato alcun fatto che potesse esprimere valenza indiziaria in tal senso.

Infine una valutazione critica va fatta anche in ordine al possibile movente che spinse il Bongiovanni a rendere le dichiarazioni accusatorie oggetto dell'imputazione di calunnia.

È palese, intanto, che su questo punto fondamentale, il Bongiovanni menta.

A dibattimento ha fornito una ulteriore e ancora più incredibile giustificazione del suo comportamento: egli, abbandonando la versione dello "scatto di nervosismo", fornita in istruttoria, ha detto di aver agito per ritorsione nei confronti di soggetti che in carcere lo trattavano male; che nutrivano nei suoi confronti una sorta di pregiudizio culturale, che, forse, gli facevano sparire delle cose dalla cella.

Tale motivazione è priva di qualsiasi logica e non appare coerente con la situazione di fatto in cui era calato all'epoca il Bongiovanni.

L'imputato era un delinquente di prim'ordine, un esperto rapinatore che, a suo dire, godeva di grande rispetto nell'ambiente carcerario.

Nel carcere di Paliano poteva contare su amicizie solide come quella del Viccei, che gli consentivano di avere un rapporto confidenziale con terroristi di destra di primo livello, con i quali in quel periodo condivideva, tra l'altro, anche la scelta della collaborazione.

Per un verso, dunque, non si riesce a capire come alcune futili beghe, causate dalla convivenza carceraria, abbiano potuto scalfire una personalità come quella del Bongiovanni, tanto da portarlo a calunniare amici importanti e soprattutto soggetti assai pericolosi , che egli sapeva capaci di uccidere, mettendo a repentaglio non solo la possibilità di godere dei frutti della sua collaborazione, ma anche la incolumità personale (sul punto lo stesso Izzo ha dichiarato di aver progettato ad un certo punto di sequestrare Bongiovanni, per costringerlo..."a modo suo....a parlare, a spiegare quali fossero le ragioni dell'accusa").

Per altro verso la macchinazione, il castello di accuse è troppo grave, troppo complesso per essere il frutto di una ritorsione nei confronti di codetenuti divenuti improvvisamente "ostili".

La persistenza della menzogna, ribadita anche a dibattimento, tenuto conto della completa confessione sulla materialità della calunnia, è sintomatica della inconfessabilità delle reali motivazioni che spinsero l'imputato a muovere accuse così gravi.

Tale iter argomentativo, seppure coerente con la impostazione accusatoria, non è però –al di là delle già accennate carenze del compendio indiziario– sufficiente a far ritenere che l'unica ipotesi plausibile sia quella appena accennata nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Negli atti del processo ne emerge perlomeno un'altra.

Sono stati acquisiti tutti gli atti di indagine relativi al tentativo di fuga dal carcere di Paliano da parte di Izzo e Furiozzi con la collaborazione di Viccei.

Di grande interesse è la segnalazione da parte del Nucleo Carabinieri di Milano del 23.01.1986 sulla scorta di una confidenza riservata, di un tentativo di fuga da realizzarsi a breve scadenza, elaborato, in una prima versione da "camorristi" trasferiti e poi ripreso da detenuti "comuni", e comunque ignorato dai politici.

Esso doveva essere realizzato attraverso i tetti dell'edificio con l'uso di corde e di una pistola occultate nell'impianto di lavanderia e con l'aiuto di una guardia carceraria che non si fa fatica ad individuare nel Dell'Omo – si ricordi – coimputato di Izzo e gli altri, in quanto colpito dalle accuse di Bongiovanni.

Sul punto, poiché appaiono pienamente condivisibili, possono essere citate le valutazioni del Tribunale di Frosinone di cui alla sentenza 01.07.1986.

"Anche ad una sommaria lettura di tale rapporto, che ha trovato poi riscontri sia nel repertamento della corda attrezzata per l'evasione, sia nelle successive ammissioni dei detenuti Cottarelli e Marasco coinvolti nel progetto, non può non rilevarsi una pressoché totale sovrapponibilità, oltre che cronologica, anche delle modalità, con il progetto di evasione attribuito dal Bongiovanni all'Izzo: pistola, luogo del suo occultamento, complicità con l'agente di custodia. Tale somiglianza non era sfuggita al P.M. inquirente che praticamente, fina dal 16.04.1986 l'aveva contestata al Bongiovanni.

La sua risposta desta un secondo elemento di stupore, e val la pena di riportarla "Ho conosciuto in Paliano Marasco Pierluigi.... Nulla sapevo della sua intenzione di evadere e del progetto che aveva ideato. Per quanto mi consta il Marasco non era in contatto con Viccei e gli altri. Ritengo quindi che si trattasse di progetti distinti e per entrambi fosse evidentemente lo stesso agente di custodia".

Ebbene il rapporto dei CC. di Milano dava in epoca non sospetta tra i compartecipi aggregati tali "Boncercini o Bongiovanni" ed indicava sospetto partecipe individuato quale inquisito per fatti connessi alla strage del treno "904" tale Luongo Lucio; inoltre si è appreso dall'interrogatorio 12.06.1986 reso dal Marasco che Izzo era estraneo a quel progetto di fuga, mentre vi era aggregato il

Bongiovanni e che la fonte confidenziale era lo stesso Marasco, indotto a "spifferare" perché aveva saputo della "spiata" di altri.....

Perciò la risposta di Bongiovanni a quella domanda appare inattendibile in più punti: laddove dichiara di non conoscere il progetto di evasione del Marasco, cui egli stesso era probabilmente aggregato, laddove propone il Dell'Omo quale "Jolly" in due contestuali tentativi di evasione con modalità notevolmente somiglianti; laddove afferma, in altra parte del medesimo interrogatorio di essere coinvolto nel tentativo di evasione di Viccei e non in quello dei detenuti "comuni" nel quale egli avrebbe certamente più propria collocazione ambientale e della cui sussistenza si sono raccolte ben più tangibili prove".

Dunque il Bongiovanni potrebbe aver avuto la necessità di prendere le distanze da quel tentativo di evasione in cui era coinvolto a pieno titolo giocando d'anticipo e cioè attribuendolo ad altri completamente estranei quel progetto, prima che altri potessero accusare lui, nel corso delle indagini già avviate dopo la segnalazione del Nucleo Operativo dei Carabinieri.

L'esistenza, quanto al movente di una ipotesi alternativa a quella dell'accusa (ritenuta plausibile anche dal Tribunale di Frosinone: "...la presenza in entrambi – Bongiovanni e Dell'Omo – di corposi interessi a defilarsi rispetto al tentativo di evasione elaborato e

posto in essere dai detenuti comuni nella Casa di Reclusione di Paliano....”), in una situazione già caratterizzata da una tangibile debolezza indiziaria, porta alla esclusione dell’aggravante, ai sensi dell’art. 530 cpv. in quanto sul punto e cioè sulla finalità di eversione dell’ordinamento costituzionale, la prova non può considerarsi sufficiente.

Il Bongiovanni è soggetto con numerosi e gravi precedenti penali.

Il suo comportamento fu gravissimo. Egli intenzionalmente costruì un castello di false accuse, ripetendole innanzi a diverse autorità giudiziarie.

Le sue dichiarazioni causarono l’emissione di provvedimenti restrittivi a carico di quattro persone e il suo comportamento calunnioso ebbe una portata oggettivamente depistante sulle indagini in materia di eversione nera che vedevano gli accusati nel ruolo di preziosi dichiaranti.

Furono necessarie, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Frosinone, indagini approfondite e impegnative per cercare i risconti alle sue dichiarazioni.

La pena base non può quindi attestarsi sui minimi edittali e l’aumento per la continuazione deve esser significativo.

Pena base anni 3 e mesi 6 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 4 e mesi 6 di reclusione.

L'imputato CARMINATI MASSIMO e i reati a lui contestati.

L'ordinanza di rinvio a giudizio ricostruisce nel seguente modo la figura di Massimo Carminati.

Il frammento del percorso criminale seguito da Massimo Carminati, preso in esame nel presente processo, è strettamente connesso alla vicenda della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, alle indagini che sulla stessa vennero svolte e a continui articolati e sistematici tentativi di depistaggio e inquinamento a cui queste vennero sottoposte. In particolare le imputazioni contestate al Carminati prendono spunto dall'assunto di una sua diretta fattiva e consapevole partecipazione alla c.d. operazione "Terrore sui treni", che, al momento del deposito dell'ordinanza non aveva ancora trovato un definitivo esito giudiziario, ma vedeva Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza condannati per il delitto di calunnia aggravata dalla finalità di eversione dell'ordine costituzionale (vedi sent. 16.05.1994 Corte di Assise di Appello), articolatasi in sintesi attraverso i seguenti passaggi:

il 10 gennaio 1981 il Ministero degli Interni comunicava a tutte le Questure che, secondo notizie confidenzialmente raccolte, gruppi

terroristici di destra erano in procinto di compiere attentati a tralicci ferroviari e convogli e che a tale scopo una unità operativa si accingeva a trasportare un imprecisato quantitativo di materiale esplodente.

Nei giorni successivi l'informativa acquistava maggiore concretezza. In particolare il 12 gennaio veniva comunicato che l'esplosivo era già disponibile in Italia e che era stato approntato un piano di azione da un gruppo terroristico composta da italiani alcuni detenuti altri latitanti (Freda, Ventura, Delle Chiaie), francesi aderenti al F.A.N.E. tra cui un certo "Philippe" e tedeschi tra i quali un certo Horst. Il trasporto dell'esplosivo sarebbe stato curato da tale Legrand Raphael e Dimitris Martin, i quali, ad Ancona, avrebbero dovuto provvedere a consegnarlo ad altri estremisti.

Veniva predisposta ad Ancona in stazione una operazione di Polizia per il controllo del treno espresso n. 514 Taranto-Milano, convoglio sul quale avrebbero dovuto viaggiare, secondo le fonti informative, terroristi ed esplosivo. Ad Ancona il controllo dava esito negativo mentre a Bologna veniva scoperta, in una carrozza di 2° classe, una valigia contenente un mitra MAB con numero di matricola abrasa e calcio rifatto artigianalmente, due caricatori, uno con 20 cartucce cal. 9 lungo, un fucile da caccia cal. 12 con canna segata e numero di matricola abraso, 8 lattine per generi alimentari riempite ciascuna

con 6/7 etti di sostanza esplosiva innescate con capsule detonanti in alluminio e micce a lenta combustione; 2 passamontagna di colore blu; una coperta di lana; copie di quotidiani francesi del 10/11 gennaio e di un quotidiano tedesco datato 9 gennaio 1981; 2 biglietti aerei Alitalia il primo intestato a Dimitris Raphael valido per il volo Milano–Monaco delle ore 20,00 del 13 gennaio, il secondo intestato a Legrand Raphael valido per il volo Milano-Parigi delle ore 18,15 del 13 gennaio, entrambi rilasciati il giorno precedente dalla agenzia Morfini di Bari.

Un collegio peritale, nominato dal giudice istruttore di Bologna concludeva, il 6.12.1981, che l'esplosivo rinvenuto sul treno Taranto-Milano era di due tipi, uno dei quali, "quello gelatinato stabilizzato con solfato di bario, possiede molti punti in contatto con quello rinvenuto alla stazione ferroviaria di Bologna il 2 agosto 1980".

Il 24.02.1980, su richiesta della Procura della Repubblica, rivolta ai direttori del SISDE e del SISMI, il generale Santovito, per quest'ultimo servizio di informazione, osserva che dopo aver appreso la notizia riferita al Ministero degli Interni il 10.01.1981 si era ulteriormente appreso: che l'esplosivo avrebbe dovuto essere consegnato sul treno 514 in transito per Ancona a due cittadini francesi da parte di tale Legrand Raphael e Dimitris Martin; che i

biglietti rinvenuti sul treno erano stati acquistati da Giorgio Vale, noto terrorista di destra al quale veniva attribuita la funzione di mantenere i contatti fra "Terza Posizione",, il F.A.N.E e il gruppo tedesco denominato Hoffmann; che lo stesso Giorgio Vale avrebbe poi preso in affitto un appartamento in Imperia, via Russo, per l'operazione denominata "Terrore sui treni".

Solo dopo alcuni anni si riuscirà a stabilire che tutta l'operazione "Terrore sui treni" e l'episodio più eclatante del ritrovamento di armi ed esplosivi sul treno Taranto-Milano vedeva coinvolti il generale Musumeci, direttore all'epoca dell'Ufficio controllo e Sicurezza, organismo con compiti di sorveglianza sulla "democraticità" ed affidabilità del personale del Servizio, il colonnello Belmonte suo diretto dipendente con la supervisione di Francesco Pazienza all'epoca stretto collaboratore del direttore del Servizio.

Secondo l'ordinanza: "l'operazione 'Terrore sui treni' non costituisce un episodio isolato ma si inserisce in modo coerente in un complesso di attività fuorvianti poste in essere sin dall'inizio dell'inchiesta e perseguite ininterrottamente nel corso degli anni. Sarebbe peraltro riduttivo limitarsi a considerare l'episodio come una delittuosa azione di devianza perché francamente non si

comprenderebbe un tal caso per quali ragioni la criminale iniziativa sia stata presa.

Assume invece preciso significato considerare in quale contesto essa si inserisce posto che ai primi di gennaio 1981 erano ormai noti i primi risultati delle indagini chimico esplosivistiche che forniscono indicazioni sulla natura dell'esplosivo impiegato nell'attentato del 2 agosto.

Puntualmente fu collocato sul treno 514 esplosivo di tipo compatibile a quello della strage onde fornire una traccia di natura tecnico-scientifica di sicura efficacia".

Sul punto vedremo meglio in seguito cosa, medio tempore, con la conclusione dei relativi processi, si può oggi affermare, in via definitiva, su tali vicende.

Occorre precisare allora come compare, a parere del giudice istruttore, il Carminati sulla scena di tale complessa ed inquietante attività di depistaggio, proveniente dai massimi responsabili di un servizio istituzionalmente deputato alla sicurezza dello Stato.

Innanzitutto l'ordinanza del giudice istruttore ricostruisce i rapporti tra lo spontaneismo armato romano di cui fanno certamente parte Valerio Fioravanti, Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati ed elementi rappresentativi della c.d. banda della Magliana, rapporti

nati per la necessità dei primi, impegnati in imprese criminali tra le quali rapine in gioiellerie, di riciclare i proventi di quelle attività.

Di tali rapporti parlano molti testimoni sentiti nel corso della istruttoria tra i quali Fulvio Lucioli, Cristiano Fioravanti, Walter Sordi, Franco Battistini e soprattutto Maurizio Abbatino che ha precisato tempi, modi e finalità di tale collaborazione.

È in questo contesto che si inserisce la vicenda del MAB poi ritrovato nel treno Taranto Milano, palcoscenico dell'operazione di depistaggio già descritta.

I passaggi sono i seguenti.

Nel 1979 Franco Giuseppucci, noto esponente della banda della Magliana, affidò in custodia a Paolo Aleandri rappresentante di spicco della formazione terroristica "Ordine Nuovo" un sacco pieno di armi.

Successivamente tali armi andarono perdute e l'Aleandri non fu più in grado di restituirle, ragion per cui egli fu sequestrato da membri della banda di malviventi comuni. L'Aleandri temendo di esser ucciso prese contatti con persone a lui vicine per trovare una soluzione. Fu proprio in quei giorni che lo stesso Carminati si interessò personalmente della vicenda, recandosi presso l'appartamento e affermando che si sarebbe mosso personalmente per la restituzione delle armi.

Dopo qualche giorno, su proposta degli estremisti di destra, l'Aleandri fu liberato, dietro la consegna di un borsone, contenente due mitra MAB modificati e due bombe a mano modello ananas.

I mitra MAB, modificati con caratteristiche particolari, canna segata, sostituzione del calciolo di legno con altro in ferro, applicazione di impugnature diverse tra cui una di una machine pistol, entrano a fare parte del contingente a disposizione della banda della Magliana, custodite presso i sotterranei del Ministero della Sanità ove poi fu poi effettivamente rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale il 27.11.1981.

A tale deposito poteva accedere il Carminati che effettivamente chiese ad Abbatino in due occasioni uno dei due mitra MAB, e la seconda volta, collocabile circa due mesi dopo la morte del Giuseppucci (10.09.1980 n.d.est.) il Carminati non lo restituì. Il mitra MAB di cui si tratta è stato riconosciuto da Maurizio Abbatino in quello rinvenuto sul treno Taranto-Milano la notte del 13 gennaio 1981. Tale riconoscimento ha poi trovato conferma in analoghi atti da parte di Paolo Aleandri e di Sergio Calore, altro ordinovista di primo piano il quale ha ricordato come le mitragliette modificate in modo così particolare fossero di provenienza padovana e in particolare provenissero area veneta di Massimiliano Fachini.

L'arma dunque porta diritto sotto il profilo obiettivo all'imputato Carminati che si ritrova dunque protagonista e collaboratore del gruppo di eversori che operavano all'interno del SISMI.

Il giudice peraltro prova a spiegare quale fosse il movente che poteva aver spinto il Carminati a prestare la propria opera con il gruppo dei militari accusati insieme a Pazienza e a Gelli di aver ordito tale macchinazione.

Trattasi, a parere dell'istruttore, di uno dei molteplici tentativi, per lo più riusciti, di inquinamento e rallentamento delle indagini tese alla scoperta degli autori e dei mandanti della strage alla stazione di Bologna. In quel momento tra l'altro il professore Semerari dirigente di Costruiamo l'Azione ma anche fedele collaboratore dei criminali comuni della banda della Magliana, catturato su ordine della Magistratura bolognese proprio nelle prime fasi delle indagini, stava dando chiari segni di un prossimo cedimento.

Divenne allora necessario mandare un messaggio chiaro al professore che molto sapeva in ordine alle cosiddette deviazioni dei Servizi Segreti e ciò poteva essere realizzato proprio attraverso il mitra MAB che il Semerari ben conosceva per essere stato coinvolto nell'operazione che portò allo scambio tra la vita del suo collaboratore e sodale Aleandri e la borsa contenente le armi da restituire ai malviventi della banda della Magliana.

Il Carminati, componente dei N.A.R, e amico e correo in tante imprese criminali di Valerio Fioravanti, aveva un interesse specifico e personale a che le indagini si spostassero sulla pista internazionale, facendo sapere tra l'altro al Semerari che negli ambienti dell'estrema destra romana, qualcuno si stava occupando, con atti di elevatissima intraprendenza criminale, della sua sorte.

Tali considerazioni hanno in sintesi portato al rinvio a giudizio del Carminati sia per la banda armata in associazione con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Egidio Giuliani e Gilberto Cavallini, che aveva realizzato tra l'altro proprio l'attentato di Bologna, sia per la calunnia ai fini di eversione dell'ordine costituzionale in concorso con Pazienza, Gelli, Musumeci e Belmonte con i quali condivide anche l'accusa relativa alla detenzione e al porto di armi ed esplosivi rinvenuti sul treno Taranto-Milano il 13 gennaio 1981.

La verifica dibattimentale. Le conclusioni della Corte.

1) La sentenza sulla strage.

Preliminarmente va rilevato che dopo il deposito della ordinanza di rinvio a giudizio, l'iter processuale relativo alla strage del 2 Agosto 1980 e agli episodi criminosi ad essa connessi è giunto al termine.

Con sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna 16 maggio 1994 irrevocabile il 22 novembre 1995, sono state definitivamente accertate le responsabilità di alcuni degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

La sentenza che fa parte del fascicolo processuale può essere utilizzata ai fini di prova non solo secondo la normativa del codice di procedura penale del 1930 (art. 446 c.p.p.) applicabile al presente processo, ma anche, secondo le norme del codice di procedura penale del 1988 e in particolare con la previsione degli artt. 238 bis disp. att., 187 e 192 c.p.p. (tra le tante affermazioni in tal senso vedi Cass. Sez. I pen. 26.05.1995 n. 727).

Peraltro va sottolineato che il materiale probatorio che ha fondato quella statuizione, compresi i risultati della istruttoria dibattimentale, è stato trasfuso nel presente processo e fa pertanto parte degli atti esaminati dalla Corte per la decisione.

Alcune verità processuali definitive vanno richiamate in quanto offrono non solo il quadro di insieme in cui va inserita la figura dell'imputato Massimo Carminati, ma soprattutto appaiono direttamente rilevanti con riferimento alla imputazione di banda armata e calunnia aggravata dalla finalità di eversione, reati contestati in quel processo ad altri soggetti in ipotesi d'accusa concorrenti con il Carminati.

La sentenza di Corte di Assise di Appello innanzitutto individua irrevocabilmente i responsabili della strage del 2 Agosto in Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, i quali insieme a Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani e Sergio Picciafuoco, vengono condannati anche per la banda armata operante sino all'agosto 1980 e diretta alla commissione di una serie attentati dinamitardi indiscriminati (a partire dal 25.07.1980) culminati con la strage di Bologna; organizzazione ritagliata all'interno di altre formazioni eversive neofasciste .

In secondo luogo definitivamente riconosce la colpevolezza di Musumeci Pietro, Belmonte Giuseppe, Pazienza Francesco e Gelli Licio in ordine al delitto di calunnia, aggravato dalla finalità di eversione dell'ordinamento democratico e di assicurare l'impunità degli autori della strage della stazione di Bologna, calunnia realizzata tra l'altro con l'accreditamento di una pista internazionale, fondato, anche, sull'episodio del ritrovamento dell'esplosivo e dei MAB sul treno Taranto-Milano il 13.01.1981.

In relazione a quest'ultimo episodio sono state accertate con motivazioni approfondite e pienamente condivise da questa Corte, le seguenti circostanze.

Il 28 agosto 1980 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna emette una serie di ordini di cattura per la strage del 2

agosto nei confronti di Semerari, Signorelli, Calore e altri sulla scorta di un rapporto dell'UCIGOS.

Nella prima settimana di settembre si verifica un incontro tra il generale Santovito, direttore del SISMI, Francesco Pazienza e il giornalista Andrea Barberi, nel corso del quale vengono rivelate e diffuse una serie di notizie concernenti il terrorismo internazionale.

Circa dieci giorni dopo Licio Gelli, avvicinato dal dott. Cioppa, funzionario del SISDE, interessato a saper quale fosse la sua idea in ordine all'eccidio, esprimeva il proprio dissenso per l'indirizzo dato dagli inquirenti alle indagini in quanto, a suo parere, bisognava seguire la pista internazionale.

Nel mese successivo, il dott. Sisti, che aveva lasciato l'ufficio di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per assumere la direzione generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, stabilisce il contatto tra il generale Musumeci, all'epoca responsabile, nel SISMI dell'Ufficio Controllo e Sicurezza e i magistrati dell'Ufficio Istruzione bolognese.

In quel periodo vengono stilati da parte dei funzionari del SISMI (vedi in particolare i quesiti posti dal dr. Sisti al Musumeci) alcuni documenti particolarmente significativi in cui si delinea una alleanza fra organizzazioni terroristiche italiane e straniere, alleanza che progetta due attentati da compiere a Monaco di Baviera e a

Bologna con il preciso intento di alimentare terrore e sconcerto tra le masse. Si accenna poi al gruppo Hoffmann di cui avrebbe fatto parte tale “Horst”, specialista in esplosivi, giunto in Italia a bordo di un camper per eseguire l’attentato nonché ad un giovane francese di nome Philippe appartenente al F.A.N.E saltato in aria nella sala bagagli al momento dell’esplosione; vengono poi descritte le modalità operative dei terroristi che agirono a Bologna e gli errori che portarono alla esplosione.

Infine viene esplicitamente esclusa la partecipazione all’attentato dei N.A.R. e la responsabilità dei soggetti in quel momento inquisiti.

Il 9 gennaio 1981 nella saletta vip dell’aeroporto di Fiumicino, presenti il generale Santovito e il dott. Pazienza, che erano appena tornati da Parigi, il generale Musumeci consegnò al colonnello Notarnicola un appunto. Esso conteneva la notizia “dell’imminente attuazione di un piano eversivo con attentati dinamitardi sui più importanti tratti ferroviari, progettato da una “direzione strategica” costituita da Freda e Ventura e portata avanti dalla organizzazione di Stefano Delle Chiaie, che si sarebbe avvalsa di “aderenti” al F.A.N.E. anche tedeschi. Gli ordigni già portati in Italia avrebbero dovuto “essere dati in consegna a un nucleo di terroristi (da quattro a sei elementi) tra cui un parigino a nome Philippe e un tedesco tale

Horst, nato ad Heidelberg, di 40-45 anni. La consegna degli ordigni sarebbe avvenuta a bordo di un treno sul quale sarebbero stati trasportati".

La notizia riguardante il trasporto dell'ordigno fu trasmesso al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e all'UCIGOS con l'avvertenza che la fonte, sollecitata a fornire altri elementi, aveva lasciato intendere che con breve margine di tempo, avrebbe indicato località e mezzi per la consegna e distribuzione dell'esplosivo.

L'11 gennaio, gli stessi uffici vennero allertati dal SISMI la cui "fonte" aveva precisato che l'esplosivo sarebbe stato consegnato a due francesi, uno dei quali a nome Philippe, a bordo di un treno in transito per una delle seguenti località: Bologna, Forlì, Ancona. La stessa fonte si riservava di fornire precisazioni, con margine di tempo di uno o due ore, sul treno e sulla posizione del vagone, che sarebbe stato indicato a partire dalla testa del convoglio ferroviario. Era presumibile che a bordo dei vagoni precedenti e seguenti si trovassero nuclei di terroristi.

Con fono del 12 gennaio 1981, il SISMI comunicava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che la consegna dell'esplosivo, secondo la fonte, sarebbe avvenuta il 13 gennaio ad Ancona a bordo di un treno da parte di tale Legrand Raphael e di tale Dimitris

Martin. Un ulteriore telefonata della fonte al SISMI precisava che l'esplosivo si trovava sull'espresso n. 514 Taranto- Milano.

Ad Ancona, individuate le carrozze sospette nella n. 13 e nella n. 14 personale della Questura e dell'Arma controllarono treno e bagagli, senza trovare nulla e così lasciarono proseguire il treno per il nord.

A Bologna furono ripetuti i controlli e venne così ritrovata la valigia posta nell'ultimo compartimento di una vettura di 2° classe del treno n. 514.

La valigia conteneva un mitra MAB con numero di matricola abrasa e calcio rifatto artigianalmente; due caricatori di cui uno con venti cartucce cal. 9 lungo; un fucile automatico cal. 12 caricato con 9 cartucce ed un involucro contenente 6 cartucce; 5 lattine per generi alimentari contenenti ciascuna 6/7 etti di sostanza esplosiva innescate con capsule detonanti in alluminio e micce a lenta combustione; 2 passamontagna di lana colore bleu; 2 paia di guanti di gomma tipo casalingo; una coperta di lana double face; una copia del quotidiano "Le Figaro" datato 10/11 Gennaio 1981 e una copia del "France Soir" del 10.01.1981, nonché una copia dei quotidiani "Frankfurter Allegemeine" e "Die Zeit" dati 9 gennaio; due biglietti aerei Alitalia il primo intestato a Dimitris Martin valido per il volo Milano Monaco delle ore 20,00 del 13 gennaio; il secondo intestato a Legrand Raphael valido per il volo Milano Parigi delle ore 18,15

del 13 gennaio entrambi rilasciati il giorno precedente dalla agenzia Morfini di Bari (rapp. DIGOS 2.2.1981).

Le prime indagini non portarono a nulla di fatto mentre la struttura del SISMI continuava a fornire informazioni sull'episodio, in particolare coinvolgendo Giorgio Vale il cui compito sarebbe stato quello di mantenere i contatti tra Terza Posizione e il gruppo tedesco Hoffmann e che sotto il profilo operativo aveva affittato un appartamento ad Imperia, via Russo 11, da utilizzare come base.

Anni di indagine caratterizzati da uno sconcertante atteggiamento di costante frapposizione di ostacoli, bugie, mezze verità, false piste, parziali ammissioni, ritrattazioni da parte di militari appartenenti alla struttura del SISMI coinvolti nella presente vicenda, hanno consentito di giungere ad alcune certezze.

La fonte non esisteva.

Tutte le informative erano false o quantomeno erano falsificate utilizzando in parte anche notizie vere.

Le stesse furono opera di militari di primissimo piano e di alto rango facenti parte del Servizio Segreto Militare e in particolare del generale Santovito, all'epoca direttore del Servizio, del generale Musumeci, all'epoca responsabile dell'Ufficio Controllo e Sicurezza e del colonnello Belmonte suo diretto collaboratore su

ispirazione di personaggi del calibro di Francesco Pazienza e di Licio Gelli.

Quanto al movente, il tema sarà ripreso al momento di trattare più da vicino l'argomento dell'interesse specifico di Carminati in ordine alla partecipazione al piano e in quello più generale della sussistenza delle aggravanti contestate, in particolare di quella della finalità di eversione .

Può però sin d'ora affermarsi che le risultanze dibattimentale degli altri processi (non solo quello della strage, ma anche quello del c.d. SUPERSISMI conclusosi con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma 14.03.1986 irrevocabile il 10.03.1987) hanno dimostrato come la creazione di una falsa pista che accomunasse i responsabili del trasporto dell'esplosivo sul treno Taranto-Milano con quelli della strage del 2 agosto e a tal fine la formazione di rapporti ideologicamente falsi con l'indicazione di fonti inesistenti, la collocazione materiale di armi ed esplosivi su un treno passeggeri, la simulazione delle tracce nei confronti di determinanti soggetti; la scelta di un esplosivo con caratteristiche simili a quelle del materiale utilizzato nella stazione di Bologna, costituiscono momenti essenziali di una macchinazione criminale di elevatissima portata depistante, preparata e innescata, tra gli altri, da uomini dei Servizi Segreti.

Essa, come vedremo in breve sintesi, non rappresenta un fatto, sotto il profilo oggettivo, assolutamente straordinario, ma si inserisce in una lunga teoria di attentati alla ricerca della verità su autori e mandanti della strage della stazione; attentati che, per i conseguenti effetti di ingorgamento, ritardo, sfiducia della collettività nella capacità dello Stato di reagire in maniera pronta ed adeguata ad attacchi terroristici, esprimevano una portata destabilizzante non molto diversa, quanto a intensità, da quella dell'episodio criminoso, la strage, oggetto di manipolazione.

2) La configurabilità della calunnia.

Prima ancora di entrare nel merito della posizione del Carminati occorre affrontare una preliminare questione di diritto sollevata dalla difesa in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del delitto di calunnia.

La difesa basa la propria affermazione sul rilievo che Martin Dimitris e Raphael Legand, i soggetti citati nel capo di imputazione come persone offese dal delitto di calunnia in relazione alle false accuse relative alla esecuzione della strage di Bologna e del trasporto di armi ed esplosivo sul treno Taranto-Milano, fossero nomi di fantasia.

Orbene, poiché nella calunnia presupposto necessario è l'attribuzione di un reato a persona determinata (tra le tante Cass. Sez. III 02.10.1962 Virzi; Cass. 08.01.1983 Focardi) la fattispecie concreta costituita a carico del Carminati verrebbe a cadere "tout court".

In fatto deve osservarsi che l'argomento difensivo si fonda su presupposti di fatto errati.

Innanzitutto Legrand è un soggetto effettivamente esistente come si è potuto accertare sin dai primi passi dell'indagine (rapporto DIGOS 07.02.1981), che si era trattenuto più volte in Italia tra il 1979 e il 1980, alloggiando in esercizi ricettivi milanesi. Sul punto la sentenza del G.I. con la quale si è provveduto a prosciogliere Vale, Adinolfi e Fiore dalle accuse relative al trasporto dei materiali contenuti nella valigia il 13.01.1981, dato atto della reale esistenza di un cittadino francese che corrisponde alla descrizione contenuta nella informativa, così commenta:

"Di qui la possibilità per gli organizzatori della macchinazione di sfruttarne il nome e presentare un innocuo disegnatore industriale come un pericoloso terrorista che compiva abbastanza frequenti e sospetti viaggi tra l'Italia e la Francia.

È ovvio che agli organismi di sicurezza non doveva essere affatto difficile avere accesso presso le varie Questure, alle schede

compilate per gli stranieri nei vari alberghi italiani; di qui la possibilità di compiere, tra le persone ospitate, una vasta scelta, e valersi di nominativi che all'apparenza potessero destare sospetti e confortare, quale riscontro obiettivo, notizie e informative prive di ogni fondamento".

Peraltro il problema pare proprio non sussistere anche in relazione ai numerosi altri soggetti raggiunti dalla calunnia contestata al Carminati.

Ed infatti il capo di imputazione fa riferimento alle accuse relative alla strage di Bologna e agli attentati alla Octoberfest di Monaco e alla sinagoga di Parigi.

Orbene non vi è dubbio, per quanto già fin qui accennato in sintesi e per quanto si dirà successivamente in sede di approfondimento, che la collocazione della valigia sul treno Taranto-Milano fu soltanto uno, forse il più eclatante strumento, per la realizzazione del depistaggio, ma esso si legava e trovava spiegazione e illustrazione in informative precedenti, nelle quali si faceva riferimento a numerosi altri soggetti, quali ad esempio Paul Durand, dirigente del F.A.N.E., Maurizio Bragaglia, capo del Nucleo Combattenti rivoluzionari operanti nel centro-sud Italia, Stefano delle Chiaie, Franco Freda e gli altri citati nell'appunto consegnato al generale

Notarnicola nella saletta vip dell'aeroporto di Fiumicino dal generale Musumeci.

3) Il concorso di Carminati. Gli indizi a suo carico.

Gli elementi indiziari a carico del Carminati sono costituiti per la maggior parte da plurime dichiarazioni rese ex art. 348/3° del codice di procedura del 1930, da imputati di reati connessi.

Tra queste spiccano, quantomeno per completezza in ordine alla figura e alla storia criminale di Massimo Carminati, le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, il quale le ha confermate in ogni loro parte ed le ha anche ribadite in sede dibattimentale.

Maurizio Abbatino è uno dei principali protagonisti di una banda criminale nata a metà degli anni '70 dalla collaborazione di più gruppi territorialmente connotati, assurta per la vastità dei traffici, la valenza delle imprese criminali, i rapporti con esponenti della criminalità organizzata siciliana e napoletana, agli onori della cronaca con la definizione di banda della Magliana operante nella città di Roma.

Le dichiarazioni di Abbatino, che hanno tracciato un organigramma di quella associazione a delinquere, con la precisazione delle diverse componenti interne, della pluralità ed alternanza delle

aggregazioni, la descrizione di numerosissimi episodi tra i quali rapine, omicidi, sequestri di persona, riguardano anche Massimo Carminati e possono, per la vicenda che qui interessa questa Corte, così sintetizzarsi.

L'Abbatino, che già conosceva il Carminati in quanto lo aveva visto in compagnia del suo amico e sodale Giuseppucci Franco, cominciò a frequentarlo nel 1979 qualche mese prima dell'estate. Il Carminati era una "persona di rilievo nell'ambito del terrorismo di destra e costituisce il cardine di un gruppo di estremisti tra i quali Alibrandi Alessandro e i fratelli Bracci. Il principale momento di collaborazione era costituito da reinvestimento dei proventi derivati dalle rapine in attività usuraia. In buona sostanza il Carminati dava i soldi al Giuseppucci il quale gli riconosceva poi una "stecca" del 10-15; sempre il Giuseppucci aveva messo il Carminati in contatto con tale Duci Santino titolare di una gioielleria in via dei Colli Portiensi il quale ricettava i preziosi provento di rapine ad altre gioiellerie ed orefici, liquidando al Carminati il contante che questi, col metodo sopra specificato, riciclava e reinvestiva mediante lo stesso Giuseppucci" (vedi verb. int. 11.12.1992 G.I. Roma).

È in questo contesto che si inserisce il tentativo di riciclare i travelers cheques provento della rapina commessa dal gruppo facente capo al Carminati alla Chase Manhattan Bank del

27.11.1979 (rapina per la quale il Carminati è stato condannato in concorso con altri neofascisti con sentenza passata in giudicato).

L'Abbatino, il Giuseppucci e Paradisi Franco in quella occasione furono arrestati mentre stava andando in porto il tentativo di cedere i titoli ad un cileno.

Abbatino, pur non sapendo con precisione chi avesse materialmente partecipato all'assalto alla banca, ha riferito che il Carminati in quel periodo aveva rapporti non solo con la batteria costituita da Alibrandi e i fratelli Pucci e i fratelli Bracci, ma anche con un altro gruppo del quale facevano parte i fratelli Frioravanti Valerio e Fioravanti Cristiano, Cavallini Gilberto e Mambro Francesca.

Il rapporto di collaborazione si fece sempre più intenso e in una occasione tramite il Carminati, fu concesso a uno dei fratelli Fioravanti, probabilmente Cristiano, all'epoca latitante, di rifugiarsi in un appartamento sito in via degli Artificieri, nella disponibilità della banda, preso in affitto da tale Minati Massimo per conto di Colafigli Marcello.

Il momento più significativo della collaborazione tra la banda della Magliana e il Carminati e che qualificò quest'ultimo come personaggio assolutamente affidabile e autorevole, fu il sequestro di Paolo Aleandri.

L'Abbatino ha spiegato come, all'epoca, molti elementi della banda avessero rapporti con Aldo Semerari, psichiatra molto ben inserito nell'ambiente giudiziario, sempre disposto dietro corresponsione di notevoli somme di denaro a redigere false perizie sullo stato di salute mentale di efferati criminali.

Il Semerari, il quale palesava una ideologia nazifascista, più volte aveva proposto di stringere una alleanza operativa con la banda della Magliana e fu proprio nell'ambito di questi rapporti che riguardavano in particolare Franco Giuseppucci, Toscano Edoardo, Colafigli Marcello, D'Ortensi Alessandro che fu chiesto a Paolo Aleandri, stretto collaboratore nell'attività pseudo politica di Semerari, di custodire un "borsone" di armi in occasione di un periodo di detenzione carceraria dei camerati della Magliana.

Il borsone fu consegnato a cavallo del '78 e l'inizio del 1979, proprio dall'Abbatino (in compagnia del Giuseppucci Franco e di Piconi Franco) all'Aleandri presso la stazione ferroviaria di Trastevere.

Lo stesso conteneva un mitra di fabbricazione cecoslovacca, un fucile, alcune pistole e rivoltelle e un paio di bombe a mano SRCM.

"L'accordo era che Aleandri occultasse le armi sino a che non si fossero calmate le acque, era sottinteso che le armi dovessero

rimanere comunque a nostra esclusiva disposizione" (verb. 12.04.1992 G.I. Roma) .

All'uscita dal carcere venne richiesta la restituzione delle armi, ma l'Aleandri cominciò a traccheggiare, sicchè la richiesta venne girata al Semerari "il quale aveva fatto da tramite per la consegna..." (verb. 12.04.92 cit.)

"Il criminologo con cui non potevano assumere, per ovvie ragioni, atteggiamenti drastici "traccheggiò" anch'egli, pur dando assicurazioni che si sarebbe fatto carico lui di sollecitare la restituzione del materiale in custodia dell'Aleandri. Nel frattempo della ritardata restituzione del borsone era venuto a conoscenza anche Carminati Massimo, il quale frequentava il bar di viale Marconi che si trovava nei pressi del bar Fermi da noi frequentato". Carminati si offrì di sollecitare anch'egli la restituzione manifestando una certa disistima per Aleandri (verb. 12.04.92 cit.). Poiché le cose andavano per le lunghe si passò alle vie di fatto. Nei pressi del Tribunale l'Abbatino, il Piconi e Danesi Renzo prelevarono con la forza l'Aleandri e lo portarono con una Renault R5 TS del Danesi in un appartamento dove fu tenuto segregato.

L'Aleandri, temendo per la sua vita, cominciò a contattare i suoi "camerati" per trovare una soluzione al problema delle armi e fu in quel periodo, durato una decina di giorni che Carminati, almeno in

un paio di occasioni, si recò nell'appartamento di Acilia invitando i sequestratori a soprassedere dai loro propositi di eliminare l'Aleandri, dando precise assicurazioni in ordine alla restituzione delle armi.

Effettivamente il problema fu risolto.

Scorza Pancrazio e Mariani Bruno che avevano accompagnato il Carminati nell'appartamento di Acilia, portarono, sempre nei pressi della stazione di Trastevere un "borsone" di armi diverse da quelle consegnate all'Aleandri. Si trattava in particolare di due mitra MAB modificati e due bombe a mano tipo ananas.

Lo scambio fu ritenuto vantaggioso e quindi l'Aleandri fu in quella stessa occasione liberato.

In quel periodo l'aumento del contingente di armi a disposizione della banda, la paura che qualcuno degli incensurati presso i quali le armi stesse erano custodite potesse essere individuato, indussero i malviventi a valutare l'opportunità di costituire un unico deposito.

La soluzione fu trovata dal Colafigli Marcello, il quale attraverso un suo collaboratore, Pompili Alvaro, all'epoca dipendente del Ministero della Sanità, contattò tale Alesse Biagio custode e centralinista presso lo stesso Ministero.

Quest'ultimo si prestò, per un compenso di circa un milione di lire al mese, e la promessa da parte dei malviventi di far fronte ad

impegni economici straordinari, a tenere le armi nei sotterranei del Ministero.

Le armi furono nascoste nelle controsoffittature e nelle condotte dell'aria condizionata e a disposizione della banda fu messo anche un locale sicuro che serviva alla preparazione e alla pulizia delle stesse prima dell'utilizzo per le azioni delittuose.

Mentre la consegna delle armi era sempre curata da Sicilia Claudio e Sestili Gianfranco, il ritiro era consentito ad altri tra i quali l'Abbatino e il Colafigli nonché persone che si fossero presentate in compagnia, di questi ultimi, al Ministero.

In particolare mentre l'Alibrandi non era autorizzato a recarsi da solo presso il Ministero, al Carminati venne consentito, in un secondo momento di accedervi liberamente.

La decisione di consentire l'accesso con maggiore libertà al Carminati venne perso proprio dell'Abbatino nell'ottica di uno scambio di favori tra le banda e il gruppo dell'estremista di destra.

In particolare l'Abbatino ha ricordato che il Carminati gli chiese circa un anno dopo in due diverse occasioni uno dei due MAB 38/42 che il neofascista conosceva, posto che si era occupato personalmente dello scambio delle armi Aleandri con le armi dei "neri". La seconda volta, collocabile secondo l'Abbatino un paio di

mesi dopo l'omicidio di Giuseppucci Franco, avvenuto l'11.09.1980, l'arma non fu più restituita.

L'Abbatino il 09.01.1993 ha riconosciuto senza alcun dubbio l'arma trovata sul treno Taranto-Milano il 13.01.1981 come uno dei due MAB modificati consegnati da Scorza e Mariani in cambio della vita di Aleandri e soprattutto come il mitra prelevato dal Carminati un paio di mesi dopo la morte di Giuseppucci e mai più restituito.

Esaminandola, l'Abbatino ha precisato che l'arma, che in comune con l'altra presentava la modifica del calciolo in legno con la sostituzione di uno in ferro, era più rifinita rispetto all'altra rimasta a loro disposizione nei sotterranei del Ministero.

Sul riconoscimento dell'arma da parte dell'Abbatino e di altre persone che pure l'hanno esaminata, si tornerà in seguito in un apposito paragrafo avendo costituito tale atto, uno dei momenti fondamentali dell'istruttoria dibattimentale.

Quanto ai due caricatori, uno lungo ed uno corto per il MAB, pure ritrovati sul treno Taranto-Milano, l'Abbatino ha detto che caricatori dello stesso tipo erano in possesso della banda e che il Carminati, quando prese il MAB, prese anche, naturalmente, un caricatore lungo ed uno corto. Quanto al fucile a canne mozze pur non potendolo riconoscere, ha riferito che le modifiche

caratterizzanti l'arma, peraltro piuttosto comuni, erano utilizzate anche dalla banda.

Quanto alle lattine contenenti esplosivo, prima ancora di prenderne visione, l'Abbatino in più di un interrogatorio aveva detto che Carminati era un esperto nella preparazione degli esplosivi ed aveva mostrato più volte ai componenti della banda come si preparava una bomba.

"……...Per come insegnatoci dal Carminati, la miccia veniva inserita nel detonatore che a sua volta veniva pressato per fissarlo alla estremità della miccia stessa dopo di che l'altra estremità della miccia veniva fatta passare per un foro praticato al coperchio di metallo del contenitore di esplosivo, in modo che il detonatore restasse all'interno del barattolo o del tubo contente l'esplosivo stesso. Si poteva inserire il detonatore facendo pressione dall'esterno verso l'interno del contenitore". (verb. 11.03.1993 G.I. Bologna).

Mostrategli le micce artigianali rinvenute sul Taranto–Milano, l'Abbatino ha detto: "I detonatori e le modalità di confezionamento delle micce sono dello stesso tipo di quelle da me descritte, cioè identici da quelli da noi utilizzati (verb. 11.03.1993 G.I. Bologna cit.).

Questi sono i passaggi fondamentali quanto alla posizione del Carminati, delle dichiarazioni dell'Abbatino che andranno ora sottoposte al vaglio di attendibilità e di conferma esterna richieste dall'art. 192 comma III c.p.p. per rivestire dignità di prova, in quanto secondo la disposizione transitoria del c.p.p. del 1988 (art. 245 comma II lettera b d.p.r. 1989 n. 271) l'articolo 192 c.p.p. deve essere osservato anche nel caso di procedimento che prosegue con applicazione delle norme anteriormente vigenti (Cass. Sez. Un. 3.2.1990 Belli).

Nel merito della questione va ricordato che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice deve in primo luogo verificare l'attendibilità soggettiva del dichiarante in relazione tra l'altro, alla sua personalità, ai suoi rapporti con il chiamato, alle genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei complici; in secondo luogo va verificata l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, secondo i criteri della precisione, coerenza, costanza, spontaneità delle medesime ed infine si può passare all'esame delle circostanze costituenti il riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Quanto al primo profilo della cosiddetta attendibilità interna, va innanzitutto rilevato che l'Abbatino aveva, nell'organigramma

criminale della banda della Magliana, un ruolo di primaria importanza.

Egli con un ristretto gruppo di sodali quali il Giuseppucci Franco, partecipava a tutti i momenti più rilevanti della vita associativa. Tale posizione di predominio gli consentiva, come è facile constatare, non solo dalle sue copiose dichiarazioni, ma anche da quelle di altri dichiaranti nel presente processo, di conoscere tutte le vicende attinenti la banda e i rapporti intrattenuti dai componenti della stessa con altri gruppi e realtà criminali.

D'altro canto i suoi rapporti con il Carminati sono stati sempre improntati ad una fiducia reciproca che entrambi si sono guadagnati sul campo, con la realizzazione di imprese criminali che richiedevano coraggio e spirito di collaborazione.

Sul punto basti ricordare la rapina alla Chase Manhattan Bank di cui il Carminati fu esecutore materiale (come stabilito con sentenza passata in giudicato) e l'Abbatino ricettatore dei travellers cheques, o proprio l'operazione di scambio delle armi con la vita di Aleandri; episodio che come vedremo, è certamente avvenuto nei termini riferiti dall'Abbatino così come dimostrato dalle plurime dichiarazioni dei principali protagonisti.

D'altra parte che i rapporti tra l'Abbatino e il Carminati fossero molto stretti ci viene riferito da anche Angelo Izzo, personaggio di

spicco dell'eversione di destra e profondo conoscitore degli ambienti malavitosi romani di quegli anni: "Debbo precisare....che....Carminati era molto legato a personaggi quali Giuseppucci ed Abbatino. In carcere a Regina Coeli apparivano legatissimi e stavano sempre insieme" (vedi verb. 8.4.1986 innanzi al G.I. Trib. Bologna). Ciò corrisponde esattamente a quanto riferito dall'Abbatino secondo il quale, durante un periodo di comune detenzione successivo all'arresto di Carminati sul confine italo svizzero, ed al suo, in seguito al rinvenimento delle armi nel deposito del Ministero della Sanità, il Carminati si mostrò molto disponibile e gli raccontò non solo le fasi salienti dell'arresto e del ferimento, ma gli confessò anche di avere dei conti correnti in Svizzera accessibili soltanto mediante un codice segreto.

Va peraltro sottolineato, che, come emerge chiaramente dalla lettura dei numerosissimi verbali, la collaborazione dell'Abbatino è stata ampia e articolata; la stessa ha riguardato numerosissimi soggetti e soprattutto ha comportato la confessione di numerosissimi crimini, tra i quali anche molti omicidi.

In ogni caso, la difesa che pure ha attaccato duramente l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dell'Abbatino, non ha saputo fornire elementi concreti che ne potessero mettere in discussione la genuinità. Non è emerso infatti alcun motivo di

rancore o risentimento che l'Abbatino potesse nutrire nei confronti di Carminati ed anzi anche a dibattimento nel modo di rispondere alle domande il dichiarante non ha mostrato particolare aggressività nei confronti dell'accusato per il quale in passato aveva nutrito quanto meno stima professionale.

A nulla vale in proposito il generico richiamo ai vantaggi ricavabili e ricavati dall'Abbatino con il proprio atteggiamento collaborativo.

Ed invero in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboranti l'interesse a collaborare –che può muovere il collaborante in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali – non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi.

Invero il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità intrinseca dei collaboratori (Cass. 6.5.1998 De Martino).

Infine le dichiarazioni dell'Abbatino appaiono caratterizzate dalla costanza, posto che nei passaggi fondamentali non sono mai cambiate (si confrontino i verbali di un interrogatorio) e dalla coerenza interna in quanto la storia dei rapporti di Carminati con la banda della Magliana, lo sviluppo degli stessi attraverso importanti momenti di collaborazione, quali il riciclaggio di denaro proveniente dalle rapine dei terroristi in attività di usura gestita

dalla banda, i servizi di recupero crediti svolti dagli estremisti in favore della banda, il prestito da parte dei malviventi comuni al Carminati di un appartamento per ospitare latitanti; la gestione e risoluzione del sequestro Aleandri e del problema armi ad esso collegato, l'utilizzazione del deposito delle armi della Magliana da parte del Carminati nonché proprio di uno dei MAB facenti parte del compendio ceduto in cambio della vita di Aleandri, seguono un filo logico ineccepibile.

Le dichiarazioni dell'Abbatino dunque superano agevolmente il vaglio sulla attendibilità intrinseca.

Per altro verso nel caso di specie il racconto del dichiarante trova una molteplicità di riscontri sia sul piano generale, sia in ordine alla specifica posizione di Carminati.

Innanzitutto vanno citate le dichiarazioni di numerosi altri soggetti che disegnano un quadro dei rapporti Carminati–banda della Magliana, sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'Abbatino e riferiscono in maniera puntuale anche gli episodi più rilevanti ai fini della decisione in ordine alle imputazioni da contestare al Carminati.

Il ricorso a tali dichiarazioni è più che legittimo.

Sul punto è ormai affermazione costante della Suprema Corte che: "La dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e

circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (Cass. sez. I Archinà 2.12.1998 – 5.2.1999).

Nel caso di specie poi, come vedremo, non sussiste una unica dichiarazione di conferma delle deposizioni dell'Abbatino, ma numerosi racconti resi da più soggetti, i quali sono tra l'altro i protagonisti degli episodi circostanziatamente riferiti dall'Abbatino.

Queste dichiarazioni, in uno a elementi oggettivi che pure sono stati raccolti, consentono di evitare che la verifica della chiamata sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare.

In tale prospettiva vanno citate innanzitutto le dichiarazioni di Paolo Aleandri neofascista, redattore della rivista "Costruiamo l'azione" sodale e principale collaboratore di Aldo Semerari.

L'Aleandri ha riferito che il Semerari procurò un contatto con la banda della Magliana che doveva portare ad operazioni criminali comuni a cominciare da un sequestro di persona che poi non venne portato a termine.

Accadde che il Giuseppucci nel periodo in cui temeva la pressione delle Forze dell'Ordine, gli chiese di custodire un borsone contenente armi lunghe e corte.

L'Aleandri a sua volta consegnò le armi a tale Iannilli Italo il quale custodiva le armi del gruppo.

Iannilli era un custode "cieco" nel senso che poteva consegnare le armi a chiunque del gruppo le potesse chiedere.

Le armi quindi furono consegnate a qualcuno (probabilmente a tale Rossi Mario, poi a Marchi Lele e a Iannilli Marcello) per poi finire, su richiesta di Semerari e De Felice, al gruppo camorristico di Pupetta Maresca, con il quale il Semerari era in ottimi rapporti.

Il Giuseppucci cominciò a richiedere la restituzione e ad un certo punto Pancrazio Scorza riferì che anche Carminati gli aveva fatto pressione per la restituzione delle armi.

Dopo qualche giorno l'Aleandri fu sequestrato alla uscita del Tribunale di Roma e, trasportato su una Renault 5 molto veloce, probabilmente verso Acilia come sembrava da alcuni particolari intravisti durante il viaggio.

Il sequestro durò circa una settimana e terminò quando si realizzò uno scambio tra la sua vita ed un borsone di armi diverse da quelle che originariamente il Giuseppucci gli aveva affidato in custodia. Si trattava di un mitra MAB di due bombe a mano tipo ananas e di armi corte. " I due mitra erano modificati nel senso che gli stessi non presentavano più un calcio in legno e attraverso una saldatura era stato collocato un calcio metallico a forma rettangolare lungo 25–30 centimetri. Questi armi erano di provenienza veneta e in particolare venivano dal "laboratorio" di Massimiliano Fachini, molto esperto in tutto ciò che riguardava armi ed esplosivo".

L'Aleandri ha pure riconosciuto prima in fotografia e poi dal vero il MAB sequestrato sul treno Taranto Milano, del tutto identico ad uno dei due mitra restituiti agli uomini della banda della Magliana.

Fioravanti Cristiano, fratello di Valerio definitivamente giudicato come uno degli autori materiali della strage alla stazione ferroviaria di Bologna, ha ricordato i profondi legami di amicizia oltre che di condivisione di ideali politici che il Carminati aveva con loro.

Egli ha inoltre precisato, anche nel corso del dibattimento, che il Carminati era legato al giro della Magliana ed in particolare a Giuseppucci, ad Abbruciati, a Diotallevi a Ducci Santino, che per un certo periodo Carminati e Claudio Bracci avevano affidato a quel giro cospicue somme di denaro ricavandone interessi molto

alti. Qualche volta poi come in occasione della rapina alla Chase Manhattan Bank, gli uomini della banda furono utilizzati per il riciclaggio del bottino e in qualche occasione i ragazzi del gruppo Carminati si prestarono per azioni di recupero crediti in favore della banda della Magliana.

Anche il Fioravanti ha poi ricordato di aver fruito di un appartamento di Marcello Colafigli per ricoverare il neofascista Pasquale Belsito, in quel momento era latitante e del quale egli era responsabile.

Il Fioravanti poi ha parlato dei rapporti tra il Carminati e il gruppo di Avanguardia Nazionale dei quali ha riferito anche Walter Sordi.

In particolare ha ricordato come nel 1979 Giuseppe Dimitri aveva portato Alibrandi e Carminati a Parigi ad un incontro con Stefano Delle Chiaie, ma i due giovani rifiutarono la proposta di entrare in Avanguardia Nazionale.

D'altra parte sia Dimitri che Magnetta avevano partecipato alla preparazione della rapina alla Chase Manhattan Bank e il Dimitri sosteneva che l'intero bottino andava spedito a Milano ai suoi "capi".

Walter Sordi esponente di spicco dei NAR ha raccontato che il "Carminati era una figura di fortissimo spessore e aveva una posizione di grosso rilievo all'interno non tanto dei NAR, quanto

dell'area intera dell'estrema destra di quel periodo" (vedi verb. dib. - 08.02.2000).

In tale veste l'imputato aveva contatti strettissimi con la c.d. banda della Magliana che in quegli anni egemonizzava la criminalità organizzata a Roma. Spesso era in compagnia di Giuseppucci Franco e si occupava di vendere attraverso i criminali comuni il bottino delle rapine soprattutto quando si trattava di gioielli.

Sul punto Sordi ha circostanziato tale affermazione ricordando una rapina alla quale egli aveva partecipato ai danni di un chirurgo plastico.

In quell'occasione furono trafugati titoli di Stato che solo grazie all'intermediazione del Carminati furono rivenduti ottenendo il 5% del valore nominale e dei gioielli sempre piazzati presso un ricettatore di fiducia della banda, da parte del Carminati il quale poi prendeva personalmente parte alle operazioni di "autofinanziamento" tra le quali, come esempio eclatante, il Sordi ha citato la rapina alla Chase Manhattan Bank.

Il Carminati, poi, operava attraverso il Giuseppucci, anche un altro tipo di investimento, consentendo che "Franco il Negro" utilizzasse i soldi, provento delle attività delittuose, in prestiti usurai e qualche volta, lo stesso Sordi, si era servito di quel canale per far fruttare un po' il denaro.

Il Sordi poi ha riferito di essere stato personalmente ospitato durante un periodo di latitanza in un appartamento nella disponibilità della banda e in particolare di Colafigli Marcello, e che gli uomini della banda avevano fornito assistenza anche a Pasquale Belsito, estremista di destra e membro della formazione di "Avanguardia Nazionale".

Il Carminati, dunque, si muoveva all'interno di un vasto panorama criminale: "il gruppo di Carminati aveva in sé una componente maggiormente orientata verso le attività politiche, costituita dall'Alibrandi e dai gemelli Pucci e un'altra parte deputata ad attività prettamente criminali e di raccordo con combattenti criminali".

Infine Sordi ha riferito di aver saputo del sequestro Aleandri causato dalla mancata restituzione delle armi ed ha poi ricordato che effettivamente il Cavallini aveva un canale di approvvigionamento di armi in Veneto tramite Massimiliano Fachini, alter ego di Paolo Signorelli e, intraneo al gruppo di "Costruiamo l'Azione", trattandosi nello specifico di armi modificate tra le quale anche dei MAB.

Lucioli Fulvio ha "militato" per alcuni anni nella banda della Magliana. Egli ha riferito dei rapporti di collaborazione tra la banda

e gli ambienti di destra ("in particolare con i fratelli Fioravanti, Alibrandi, e Massimo Carminati" verb. 22.03.1985).

Carnovale Giuseppe gli riferì di aver tenuto sequestrato su ordine dei capi della banda, un esponente della destra il quale non aveva restituito delle armi affidategli in custodia (verb. 22.03.1985 G.I. Roma cit.).

Anche Angelo Izzo figura di prim'ordine in quegli anni dell'eversione nera e profondo conoscitore anche degli ambienti carcerari, ha confermato di conoscere l'esistenza di rapporti tra la banda della Magliana e estremisti di destra romani tra i quali anche Massimo Carminati, da lui personalmente riscontrati anche in carcere ove aveva notato l'imputato e l'Abbatino particolarmente legati. Izzo ha poi detto di aver saputo da Valerio Fioravanti che anche Carminati aveva la disponibilità delle armi della banda della Magliana custodite presso il Ministero della Sanità tra le quali vi dovevano essere anche armi riferibili a Sergio Calore (verb. 27.02.1993 G.I. Bologna).

Calore Sergio militava nella formazione della destra eversiva sin dai primi anni 70, avendo aderito a "Ordine Nuovo" nella primavera del 1979 e come è possibile rilevare dai numerosissimi interrogatori, ha fornito ai magistrati ampia ed articolata collaborazione tracciando in generale i punti fondamentali del

panorama neofascista a cavallo degli anni '80, raccontando episodi specifici connessi alla attività terroristica dei diversi gruppi impegnati su quel fronte.

Per stringere sugli argomenti che qui più interessano, il Calore ha ricordato che nel novembre –dicembre del 1978, Paolo Aleandri gli chiese se fosse possibile far custodire in Tivoli un contingente di armi di cui era in possesso.

Le armi appartenevano a quelle che allora veniva indicata come "banda della Kawasaki". L'Aleandri riferì di averle ricevute da tale "Zanzarone" vale a dire D'Ortensi Alessandro, persona in contatto con Aldo Semerari, che rappresentava il trait d'union tra i due soggetti.

Il contingente in questione, custodito in un borsone annoverava, tra l'altro due bombe a mano MK2, una pistola mitragliatrice T2S, un fucile automatico Benelli a canna segata, una pistola Lama Franchi 7,65.

In epoca prossima al 1979 parte delle armi vennero riconsegnate all'Aleandri il quale riferì poi che le stesse erano state consegnate al gruppo di Pupetta Maresca, gruppo al quale il Semerari era legato e voleva fare un favore" (verb. 24.09.90 G.I. Roma).

Durante l'estate del 1979 l'Aleandri fu sequestrato da componenti della banda della Magliana. L'intenzione dei sequestratori era

quella di liquidare fisicamente l'Aleandri per averli "isolati", ma fu grazie alle conoscenze, che Bruno Iannilli ed altri avevano nel mondo della malavita comune romana, che l'Aleandri fu liberato dietro consegna di alcune armi tra i quali due MAB modificati.

Di tali MAB il Calore ne aveva visti quattro o cinque; uno proveniva dalla Toscana e gli altri provenivano dal Facchini.

Anche in questo caso il Calore ha riconosciuto in fotografia sia il MAB rinvenuto poi nel deposito del Ministero della Sanità, sia quello poi rinvenuto sul treno Taranto Milano il 19.01.1981 come le armi nella disponibilità del loro gruppo.

In particolare individuava quest'ultimo MAB proprio come una delle due facenti parte del "borsone" conferito alla banda della Magliana, in cambio della vita dell'Aleandri (vedi verb. 30.11.84 – verb. 25.5.85 – verb. 1.3.93).

In dibattimento, presa visione diretta dell'arma, ha smentito tale riconoscimento.

Sul punto si tornerà in maniera specifica.

Ciò che conta all'esito della disamina di tali deposizioni, è la constatazione di una assoluta, circostanziata e puntuale conferma esterna del racconto dell'Abbatino in ordine al Carminati.

Le dichiarazioni assunte sono praticamente sovrapponibili in ordine ai singoli episodi e disegnano un quadro più ampio e generale del tutto coerente con quello prospettato dall'Abbatino.

Le deposizioni si riscontrano a vicenda in maniera rassicurante e non emerge alcun elemento che possa fa ritenere che le stesse siano il frutto di un accordo preventivo né tantomeno che quelle dell'uno possano aver influenzato quelle degli altri.

Particolarmente significativo è che i dichiaranti provengono non solo da aree diverse, in relazione ad estrazione e ambito di operatività criminale (Abbattino e Lucioli erano intranei alla banda della Magliana, mentre gli altri facevano parte della "galassia" dei gruppi extraparlamentari di destra) ma anche da formazioni diverse caratterizzate da ideologie e modalità di lotta politica completamente opposte (si pensi a Aleandri, Calore da un lato e ai cosiddetti spontaneisti come Cristiano Fioravanti e Valter Sordi) di talchè, a maggior ragione, si può affermare che la coerenza e la reciproca conferma delle dichiarazioni non sono addebitabili alla volontà comune dei dichiaranti di costruire false accuse nei confronti del Carminati, ma rappresentano invece le caratteristiche necessarie di un racconto, fedele e respondente al vero, dei fatti.

Dall'incrocio delle dichiarazioni dunque può affermarsi con certezza in sintesi quanto segue.

Nel periodo che qui interessa e in particolare dagli anni 78-80 intensi e fruttuosi furono i rapporti tra le formazioni della destra eversiva e terrorista e la c.d. banda della Magliana che già all'epoca egemonizzava le attività criminali a Roma.

Tali rapporti più che fondati su una base ideologica rispondevano ad una logica di mercato puramente operativa ed avevano trovato una forte sponsorizzazione da parte dello psichiatra Aldo Semerari, idoelogo del neofascismo e nel contempo perito al soldo dei criminali della banda della Magliana.

La banda aveva rapporti altrettanto intensi con neofascisti dell'area spontaneista e in particolare con il gruppo di Massimo Carminati (tra gli altri in maniera più continua Alibrandi, i fratelli Pucci, i fratelli Bracci).

Quest'ultimo, personaggio, di grande spicco e carisma nella galassia della destra extraparlamentare romano, era amico di vecchia data dei fratelli Fioravanti e di Francesca Mambro, si serviva del supporto logistico della banda della Magliana per investire e riciclare i proventi delle rapine finalizzate all'autofinanziamento del gruppo o per procurare a latitanti "neri" un rifugio sicuro ed in compenso, si rendeva disponibile con il suo gruppo, per corvèe in favore dei delinquenti comuni.

Significativi in tal senso l'episodio paradigmatico della rapina alla Chase Manhattan Bank, sul quale esiste il riscontro oggettivo e indiscutibile dell'arresto, tra gli altri, dell'Abbatino mentre tentava di ricettare i travellers cheques di certa provenienza dalla rapina (rapporto DIGOS 2.2.85) e quello della ospitalità concessa all'avanguardista Pasquale Belsito in un appartamento sito in Via degli Artificieri nella disponibilità di Marcello Colafigli.

Nell'estate del 1979 avviene il sequestro Aleandri che vede come mediatore prima il Semerari e poi con più successo proprio il Carminati.

Alla banda della Magliana, in cambio della vita dell'Aleandri, viene consegnato una fornitura di armi tra le quali due MAB con evidenti e particolarissime modifiche funzionali ad aumentarne la maneggevolezza, provenienti dagli arsenali della destra eversiva e in particolare quanto a provenienza geografica dal Veneto in persona di Massimiliano Fachini, responsabile per quell'area di Ordine Nuovo in possesso di un vero e proprio laboratorio per la modifica delle armi e il trattamento degli esplosivo.

I due MAB finiscono nel deposito centrale della banda della Magliana da dove uno ne esce in due diverse occasioni, prelevato dal Carminati il quale, la seconda volta, collocabile nel novembre

1979 (un paio di mesi dopo l'omicidio di Giuseppucci Franco avvenuta il 13.09.2000) non la restituisce più.

Sul punto vale la pena di ricordare che esistono elementi di prova di carattere oggettivo che, oltre a riscontrare in maniera totale le dichiarazioni, costituiscono indizi autonomi gravi e precisi in ordine alla responsabilità del Carminati per il capo G1) della imputazione.

Ed invero il 27.11.1981 nello scantinato della Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica ubicati in Roma, via Sistina n. 34, ufficio distaccato del Ministero della Sanità, vengono sequestrate numerose armi, nell'ambito delle indagini volte ad accertare legami tra la malavita comune ed ambienti della destra eversiva.

Nella circostanza vennero sequestrati un fucile a pompa, una carabina, una machine-pistol M12, un mitra MAB 38/42, un fucile mitragliatore SCHMEISSER M7P40, 19 pistole e revolver, tre giubbotti antiproiettile, un rotolo di miccia a lenta combustione, alcuni passamontagna e quattro ordigni esplosivi già innescati di fabbricazione artigianale rinvenuti insieme ad un mitragliatore Sten MK II (rapporto DIGOS a firma del Commissario Murgolo 02.02.1985).

Nel corso della operazione venne tratto in arresto Alesse Biagio impiegato presso il suddetto dicastero il quale per le mansioni di

custode usufruiva nello stabile di un alloggio di servizio ed aveva la disponibilità dello scantinato.

Egli affermò di essere l'armiere di una banda di malviventi che operava nella zona sud della capitale e di essere in contatto con gruppi eversivi della estrema destra. Inoltre sosteneva che le armi in questione gli erano state affidate per la custodia, dietro compenso di lire 800.000 da due noti pregiudicati romani Colafigli Marcello e Abbatino Maurizio, che a dire dell'Alesse erano soliti prelevare le armi in deposito solo per il tempo necessario al compimento di imprese criminose riconsegnandole immediatamente dopo (rapporto DIGOS 02.02.1985).

La circostanza di maggior rilievo in ordine a tale arsenale è il ritrovamento di due armi.

La prima una Beretta cal. 22 con matricola 12802U, che risultava acquistata dall'avvocato Galiffa Marcello presso l'armeria Alessi di San Benedetto del Tronto. "L'arma però non è mai stata acquistata dal Galiffa, il quale, precedentemente aveva denunciato lo smarrimento del porto d'armi. Escusso a verbale, egli non ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla denuncia d'acquisto. Il medesimo aveva poi denunciato il furto della propria moto "Honda 400" successivamente usata il 20 settembre 1980 per compiere una rapina nell'armeria Carriggiani di Pescara. Di tale

rapina se ne è confessato autore il noto estremista di destra Ciavardini Luigi" (rapporto DIGOS 02.02.1985).

La seconda è la rivoltella SMITH & WESSON calibro 38 matricola nr. 24K2722 rapinata il 05.08.1980 all'armeria di via Menenio Agrippa n. 8 in Roma da tre giovani (due uomini e una donna). Della rapina come è noto si sono confessati autori Fioravanti Valerio e Mambro Francesca affermando di averla compiuta per smentire il loro coinvolgimento nella strage del 2 agosto 1980.

Orbene, al di là del pur importante ulteriore conforto delle dichiarazioni di Abbatino e degli altri dichiaranti, vi è un dato di valore assoluto, che emerge dagli esiti del sequestro presso il Ministero della Sanità e dalle indagini collegate a tale atto, e cioè che proprio in quel periodo effettivamente, il deposito di armi della banda della Magliana veniva utilizzata anche per la custodia di armi riferibili in via esclusiva ai terroristi di destra (si osservi che sia la Beretta 22 che la Smith & Wesson 38 erano armi recanti ancora la matricola ed oggetto di acquisto e rapina ad opera di Ciavardini e Fioravanti).

Ciò acquisito come dato di fatto, il Tribunale osserva che sotto il profilo logico non è pensabile che i componenti della banda della Magliana dopo aver deciso di costituire un deposito unico di armi, perché tale soluzione poteva garantirli maggiormente dalle attività

di indagine delle forze dell'ordine, consentissero a chiunque, non appartenente alla banda, di lasciare armi. È evidente che tale possibilità, rappresentando un rischio enorme per la sicurezza dell'associazione criminale, doveva essere riconosciuto esclusivamente a soggetti di completa e totale affidabilità. E non vi è dubbio che Carminati, uomo di vertice della destra eversiva ma allo stesso tempo uomo che raccoglieva rispetto e stima da parte del gotha della Magliana, fosse l'unico ad avere certe caratteristiche.

D'altra parte si è visto come il punto di contatto tra l'area eversiva in cui militavano i vari Fioravanti, Mambro, Cavallini, Sordi, i quali solo in maniera episodica avevano contatti con i malviventi comuni, era costituito proprio da Massimo Carminati che aveva un rapporto, se non di vera e propria intraneità, quantomeno di fortissima contiguità con la banda della Magliana.

È dunque Carminati che ha il lasciapassare per accedere al deposito presso il Ministero della Sanità, il solo che può muoversi anche in maniera autonoma e che può portarvi due armi provenienti da due soggetti diversi (oggetto di sequestro in data 27.11.1981) nell'agosto e nel settembre 1980.

In tale contesto risulta pertanto certamente credibile la dichiarazione di Abbatino in un punto essenziale del suo racconto, avente ad oggetto cioè la circostanza che in paio di occasioni –nello

stesso periodo in cui vengono depositate armi utilizzate da estremisti di destra a lui vicini- il Carminati abbia chiesto ed ottenuto di prelevare uno dei MAB.

4) Il MAB – I riconoscimenti

Un tema di approfondimento probatorio è costituito dal riconoscimento operato da Maurizio Abbatino, Paolo Aleandri e Sergio Calore dei mitra MAB trovati rispettivamente nel deposito del Ministero della Sanità e soprattutto sul treno Taranto-Milano la notte del 13.01.1981.

Sul punto in estrema sintesi va sottolineato che in sede di verifica dibattimentale Maurizio Abbatino e Paolo Aleandri, presa visione diretta del MAB contenuto nella valigia sul treno Taranto-Milano, hanno completamente confermato il riconoscimento già operato nel corso della istruttoria, mentre Calore ha detto di non riconoscere quell'arma come una di quelle proveniente dagli arsenali dei gruppi eversivi di destra.

La difesa di Carminati ha concentrato gran parte dei propri sforzi difensivi su tale discrasia, contestando naturalmente la capacità probante dei riconoscimenti di Abbatino e Aleandri e sottolineando

al contrario l'affidabilità e la coerenza del mancato riconoscimento del Calore.

Sul punto occorre fare alcune premesse.

La prima è che su quelle armi non si è mai operata una vera e propria ricognizione di cose con le garanzie di cui all'art. 362 del codice di procedura penale del 1930.

Alaendri e Calore le hanno riconosciute fotograficamente mentre l'Abbatino già nel corso delle indagini aveva preso visione diretta del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano, confermando che si trattava di arma identica a quella che il Carminati aveva prelevato nel novembre 1980 dall'arsenale, senza più restituirlo.

In diritto va però affermato che "l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 361 c.p.p. per la ricognizione di cose non produce la nullità dell'atto ricognitivo ma ha il solo effetto di non consentire al giudice di attribuire all'atto medesimo il valore probatorio che invece gli conferisce il mezzo istruttorio assunto secondo le modalità stabilite nell'ordinamento processuale penale".

Peraltro, trattandosi di una operazione di mero accertamento, il giudice in base al principio del libero convincimento può utilizzare il contenuto ai fini della decisione, procedendo alla verifica della sua consistenza e alla valutazione della sua attendibilità in relazione alle altre risultanze di causa. (Cass. Sez. I 14.06.1984 Clemente).

Ed ancora "il riconoscimento fotografico costituisce accertamento di fatto sempre utilizzabile dal giudice per il principio di non tassatività dei mezzi di prova e per quello del libero convincimento, che consente di ricorrere non soltanto a prove legali e a mezzi tipici di prova, ma altresì ad elementi di giudizio diversi e comunque acquisiti agli atti, purché non in violazione di specifici divieti.

Il valore del riconoscimento non è assoluto e varia nella misura in cui trova riscontro ed integrazione in altri elementi processuali (Cass. Sez. IV 28.01.1985 Fenoglio).

Tale principio ha trovato piena conferma anche con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988 (vedi Cass. 22.04.1993 Novembrini – Cass. 25.03.1998 Daccò).

Ciò posto per cercare di fare chiarezza possono essere qui richiamati in sintesi i risultati della perizia affidata dalla Corte al maresciallo Cardellicchio, incaricato di esaminare e descrivere entrambe le armi.

Per quanto riguarda l'arma ritrovata sul treno Taranto-Milano, si tratta di un MAB 38/42 modificato perché è stata eliminata la cassa in legno ed è stata sostituita da una cassa metallica che racchiude appunto il congegno di scatto con una impugnatura a Pistola" (maresciallo Cardellicchio verb. ud. 24.02.2000 pag. 30).

Dunque è stata sostituita la cassa e nello stesso tempo è stata creata una impugnatura a pistola in modo che si potesse impugnare in mano senza appoggiarlo alla spalla. La nuova cassa risulta attaccata al castello con le stesse viti originali che tenevano insieme la cassa di legno e il castello. Il calciolo è invece saldato con una saldatura autogena e non a punti.

Quanto al MAB sequestrato nel sottoscala del Ministero della sanità il maresciallo Cardellicchio ha detto trattarsi di un modello 38/42 con la canna segata senza cassa e con un calciolo saldato con una saldatura elettrica che crea, pertanto, una impugnatura a pistola con un'altra impugnatura a pistola "…..saldata probabilmente al castello sagomato per impugnarla anteriormente con due mani".

Maurizio Abbatino parla in maniera specifica delle caratteristiche del MAB nell'interrogatorio del 12 dicembre 1992: "Quanto alle modificazioni, queste riguardavano il calcio essendo stato sostituito a quello originario lungo in legno, un calciolo in metallo più corto saldato. Se lo vedessi sarei in grado di riconoscere il secondo MAB che consegnai un paio di mesi dopo la morte di Franco Giuseppucci a Massimo Carminati e che questi non restituì."

Il 9 gennaio 1993: "Ero presente quando Carminati prese il mitra per la secondo volta e nell'occasione prese due caricatori uno lungo ed uno più corto….".

"....Confermo di essere in grado di riconoscere vedendolo il mitra in questione ed a tal fine ho già chiesto di vedere le foto di altri mitra modificati sequestrati in altre occasioni essendo quelli ricevuti da Scorza e Mariani, simili, ma non identici, quanto a modifiche apportatevi.

"L'Ufficio mi mostra una foto siglata dai giudici istruttori e dal pubblico ministero, la quale viene allegata a questo verbale in cui riconosco con certezza il mitra prelevato da Carminati e mai più restituito nelle circostanze sopra indicate".

Nel verbale si dà atto che la foto, siglata dallo stesso Abbatino, rappresenta il mitra MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano".

Nel verbale 11.03.1993 l'Ufficio dà atto che viene esibito all'imputato il mitra MAB di cui al verbale di apertura del referto relativo al sequestro avvenuto sul treno Taranto-Milano.

L'imputato presa visione del reperto dichiara: "Riconosco nel mitra che mi viene mostrato quello che fu prelevato presso il deposito del Ministero della Sanità da Massimo Carminati in epoca successiva cioè un paio di mesi dopo alla morte di Franco Giuseppucci, posso affermarlo dal momento che la modificazione del calciolo di questo è leggermente diversa, anche se le modalità sono le stesse rispetto a quella dell'altro mitra dello stesso tipo, di cui disponevamo, meno rifinito di questo che vede".

Nell'occasione l'Abbatino dichiara che i caricatori uno lungo e uno corto sono dello stesso tipo di quelli presi dal Carminati con il mitra; che le modalità di modifica del fucile calibro 12 sono analoghe a quelli utilizzate sulle armi nella loro disponibilità e si esprime in tal modo sulle micce e i detonatori pure rinvenuti nella valigia sul treno. "I detonatori e le modalità di confezionamento delle micce sono dello stesso tipo da quelli da me descritti, cioè da quelli da noi utilizzati".

Si ricordi sul punto che micce, detonatori e preparazione delle bombe costituiva un oggetto di un vero e proprio "master" tenuto dal Carminati ai membri della banda. (vedi verbale 11.12.1992 pag. 9 ove l'Abbatino molto prima del riconoscimento descrive l'attività dimostrativa del Carminati nella preparazione di candelotti esplosivi).

Nel corso del dibattimento in fase di descrizione e prima di riconoscere nuovamente con certezza assoluta il MAB di cui ha avuto diretta visione in aula, come quello preso da Carminati, ha detto di ricordare che il calciolo nuovo di metallo era saldato con una saldatura visibile: ".....ma si vedeva l'attaccatura, l'attaccatura si vedeva, l'attaccatura del manico di metallo....." (ud. 08.02.2000 pag. 54) "....si vedeva appunto che era saldato, non proprio insomma dalla casa, si vedeva che era una cosa artigianale, saldata

da qualcuno, aveva forse delle sbavature..." (ud. 08.02.2000 pag. 94). Ha poi precisato che non gli sembrava che la canna fosse stata segata, mentre aveva un ricordo preciso che l'arma fosse tutta di ferro senza parti in legno ed infine ha sottolineato che quello prelevato dal Carminati era modificato in maniera migliore rispetto all'altro e le differenze stavano proprio nella qualità della saldatura molto meno evidente (ud. 08.02.2000 pag. 56) e tale differenza ha tenuto a ribadire proprio mentre maneggiava il MAB del treno Taranto-Milano, "che l'altro era molto più rozzo" (ud. 08.02.2000 pag. 98).

Ritiene il collegio che il riconoscimento operato dall'Abbatino presenta un margine di attendibilità molto alto, coerente con il livello qualitativo del contenuto di tutte le dichiarazioni accusatorie analizzate.

Ed invero nel 1992 si dice immediatamente capace di riconoscere l'arma che il Carminati ebbe a prelevare dal deposito del Ministero della Sanità. Già all'epoca erano passati 11 anni e l'Abbatino ne dà una descrizione non ricca di dettagli, ma sicuramente rispondente alla realtà. È dunque un MAB col il calcio di legno eliminato e sostituito con uno più corto che rendesse l'arma più maneggevole. L'Abbatino precisa di poter identificare proprio quello prelevato dal Carminati in quanto pur essendo le modifiche analoghe perchè

funzionali rispetto al comune scopo di far diventare l'arma meno ingombrante e più maneggevole, non sono tra loro identiche.

Addirittura il 9 gennaio 1993 chiede di poter vedere più foto di MAB modificati perché egli si sente in grado di indicare proprio quello con sue peculiari modifiche, mai più restituito dal Carminati.

Il riconoscimento fotografico operato quel giorno non presenta alcuna incertezza.

Ed ancora più sicuro è il riconoscimento quando l'Abbatino può prendere visione diretta e può maneggiare l'arma l'11 marzo 1993.

In quella sede confronta l'arma con i propri ricordi ed afferma che l'altra è meno rifinita di quella mostratagli dagli inquirenti.

La verifica dibattimentale non mette affatto in crisi la qualità del riconoscimento, che anzi l'Abbatino ha ancora una volta ribadito con forza.

La difesa del Carminati ha rilevato che l'Abbatino in sede di descrizione dell'arma è caduto in evidenti contraddizioni e imprecisioni.

Tre i punti in contestazione :

1) l'Abbatino non ricorda e comunque non è in grado di precisare il modello del MAB;
2) l'Abbatino, rispondendo alle domande della Corte, ha affermato che la saldatura del calciolo era visibile, si vedevano delle

"sbavature" mentre il perito ha dichiarato che nel caso di specie, si trattava di saldatura autogena fatta con la fiamma ossidrica, molto più raffinata di una saldatura a punti, che, se non perfettamente limata, risulta più visibile.

3) L'Abbatino ha detto che la canna non era segata contrariamente a quanto risulta sempre secondo le indicazioni del perito Cardellicchio.

Sul primo punto pochissime parole. È evidente che la esatta indicazione di un modello di un MAB modificato è assai difficile e richiede una grande perizia non solo manuale ma anche storica.

La concreta dimostrazione di tale assunto sta nel lungo controesame condotto dagli avvocati della difesa Carminati al maresciallo Cardellicchio, perito di approfonditissima e specifica conoscenza di armi da guerra, sul modello del MAB ritenendo i primo potersi trattare di un MAB 38/44 e non 38/42 come ritenuto in passato e confermato dal perito, il quale però ha anche dichiarato di non poter escludere che su un castello mod. 38/42 siano stati inseriti dei pezzi del mod. 44.

L'incertezza evidente di un perito di massima affidabilità consente di sgombrare velocemente il campo della prima contestazione, posto che non può certo richiedersi all'Abbatino di avere contezza di siffatto tipo di particolare.

In ordine alla saldatura innanzitutto va rilevato che l'Abbatino in via di premessa e quindi del tutto in buona fede (vedi pag. 54 ud. 08.02.2000) ha precisato di non essere pratico di saldature e inoltre rispondendo ad una specifica domanda ha detto di non sapere cosa esattamente sia una saldatura a punto e tale affermazione nel contesto del discorso significa evidentemente che egli non saprebbe distinguerla da altri tipi di saldatura (vedi pag. 98 ud. 08.02.2000).

Anche in sede dibattimentale il punto nodale della descrizione dell'Abbatino; ciò che egli veramente ritiene di ricordare, è la comparazione con le caratteristiche dell'altro MAB. Anche innanzi alla Corte l'Abbatino ha tenuto a precisare sia in sede di descrizione che di vero e proprio riconoscimento dell'arma che quella presa dal Carminati e era decisamente meno rozza dell'altra e tale differenza si accentuava proprio con riferimento alla qualità della saldatura, molto più visibile nel MAB rimasto nel deposito del Ministero (pag. 98 ud. 08.02.2000).

Tale precisazione impone due diverse considerazioni.

La prima è che il concetto di "sbavature", di "saldatura visibile" in relazione al mitra prelevato dal Carminati è un concetto molto relativo e che l'Abbatino non ha mai detto né inteso dire che il manico fosse saldato alla cassa mediante punti.

Si ricordi che il perito maresciallo Cardellicchio esaminando entrambi i mitra MAB ha evidenziato la diversa qualità delle modifiche precisando, conformemente a quanto detto dall'Abbatino (il quale si badi innanzi alla Corte non aveva diretta visione dell'altro MAB) che quello rimasto nel deposito del Ministero della Sanità, si caratterizzava rispetto a quello rinvenuto nella valigia per una maggiore rozzezza, con particolare riferimento alla saldatura del calciolo, molto "raffazzonata", ma comunque di tipo elettrico e non a punti.

In sintesi il perito ha affermato che in entrambi i mitra il primo, quello rinvenuto sul treno Taranto-Milano e il secondo, quello rinvenuto nei locali del Ministero, la saldatura era elettrica continua, e non a punti, ma nella prima arma la stessa era stata realizzata in maniera più raffinata.

Orbene se l'Abbatino ha sempre avuto molto chiaro il ricordo che la saldatura del secondo MAB era molto più evidente e rozza, posto che tale saldatura è elettrica continua non a punti, è chiaro che l'Abbatino nel parlare di sbavature, di righe sul metallo, in relazione al primo mitra non intendeva richiamare il concetto di una saldatura a punti, ma che intendeva solo dire che anche in quel mitra si palesava che la sostituzione del calciolo era frutto di una

modifica artigianale, concetto che, di fronte alle contestazioni delle parti, ha esplicitamente spiegato innanzi alla Corte.

Tale considerazione vale a chiarire che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Carminati, anche in ordine al tema saldatura non c'è alcuna smentita del riconoscimento operato dall'Abbatino del MAB.

La seconda considerazione è molto più semplice ed ha un valore positivo di verifica della affidabilità dell'Abbatino.

Abbatino ha ragione. L'elemento costante delle sue dichiarazioni, il giudizio di comparazione con altro elemento omogeneo, che è sempre un dato che conferisce credibilità in tema di descrizioni, è del tutto corretto, completamente rispondente alla realtà dei fatti, così come si desume dalle affermazioni appena citate del maresciallo Cardellicchio; secondo il quale il MAB trovato nella valigia è, come ha sempre detto il dichiarante, riferendosi a quello prelevato dal Carminati, realizzato con maggiore cura ed attenzione, anche con specifico riferimento alla saldatura rispetto a quello sequestrato nei locali del Ministero della Sanità.

Quanto alle dimensioni della canna o meglio alla circostanza che la stessa fosse o meno segata, intanto va sottolineato che il dichiarante si è espresso in termini dubitativi: "No, non aveva, non mi sembra che avesse la canna segata" (pag. 55 ud. 08.02.2000).

Orbene una imprecisione, peraltro non affermata con certezza, rispetto ad un'arma vista venti anni prima, appare del tutto plausibile e perde, nel contesto di una descrizione rispondente alle caratteristiche fondamentali dell'arma -quelle sì affermate con sicurezza- il taglio del calcio di legno, l'applicazione mediante saldatura di un manico di metallo e la sostituzione dell'originaria cassa in legno con una completamente di ferro e di un riconoscimento complessivo pieno e sicuro ribadito già tre volte, qualsiasi valenza di smentita o contraddizione.

In conclusione ritiene la Corte che il riconoscimento operato dall'Abbatino del mitra MAB 38/42 rinvenuto sul treno Taranto-Milano il 13.01.1981, come quello prelevato dal Carminati solo un paio di mesi prima dal deposito del Ministero della Sanità sia pienamente attendibile.

Nello stesso senso sono le dichiarazioni e il riconoscimento di Paolo Aleandri.

Questi parla per la prima volta dei MAB il 30.11.1984 quando, sentito specificatamente sugli oggetti rinvenuti sul treno Taranto-Milano, così rispondeva: " Per quanto riguarda il mitra MAB 44 (per l'armamento delle forze armate tedesche in Italia) devo dire che un certo numero mi vennero consegnate dal Fachini stesso con il calcio modificato per renderne più agevole il porto e per farlo

somigliare ad un mitra moderno ed in particolare ad una machine-pistol. A tal fine venne segato il calcio a metà".

"A questo punto l'ufficio dà atto che l'Aleandri chiede che non gli venga data lettura delle modifiche del fucile mitragliatore poiché quanto riferisce non possa apparire in nessun modo frutto di suggestione o suggerimento. Quindi dichiara quanto segue: circa le modifiche che presentavano i due mitra che mi vennero consegnati dal Fachini, tali mitra non presentavano più il calcio di legno e attraverso una saldatura era stato collocato un calcio metallico a formazione rettangolare di 25-30 centimetri. Non ricordo se la canna presentasse l'accorciamento della sua lunghezza.

Ricevuta lettura delle modifiche di cui al rapporto della polizia scientifica, l'Aleandri dichiara: "Dalla lettura del rapporto, a parte l'accorciamento della canna che non ricordo, riconosco il tipo di modifica apportato al mitra (o ai mitra).

Tutti i mitra risalenti all'ultima guerra mondiale in dotazione al gruppo di Ostia, a noi provennero dal Veneto e cioè da Fachini Massimiliano. Era anche il Fachini attraverso il laboratorio di cui ho detto a modificare tali armi prima di consegnarcele".

Il 25.02.1985 in sede di confronto con il Calore, Aleandri riconosce nelle foto relative alle armi sequestrate nel deposito del Ministero della Sanità, uno dei due MAB consegnati al Giuseppucci in

cambio di quelle smarrite: “Trattasi di un MAB cui è stato asportato il calcio ed al quale è stata applicata l’impugnatura su cui poggia una guardia del grilletto in maniera che raccorda l’impugnatura al corpo dell’arma” (così Aleandri nel verbale di confronto del 25.02.1985).

Quanto al mitra MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano Aleandri dichiara che essa reca modifiche identiche a quelle apportate ad alcune delle armi di cui aveva parlato in precedenza (e cioè dei mitra MAB modificati provenienti dal Veneto).

Il 1° marzo 1993 ribadisce il riconoscimento fotografico proprio del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano e poi parlando dei mitra restituiti al Giuseppucci dichiara: “I due mitra erano modificati, con modalità che ho già dettagliatamente descritto prima ancora che mi fosse mostrata la fotografia del mitra rinvenuto sul treno Taranto-Milano, foto nella quale ho riconosciuto una delle armi”.

Nel corso del dibattimento innanzi la Corte l’Aleandri non solo ha provveduto a confermare la descrizione dell’arma e la circostanza che egli aveva già riconosciuto fotograficamente il mitra MAB nel corso dell’istruttoria, ma ha anche ribadito “in diretta”, innanzi alla Corte il riconoscimento del mitra rinvenuto sul treno Taranto-Milano come uno dei due consegnati al Giuseppucci in cambio delle armi andate perse.

L'attività svolta in sede dibattimentale, la deposizione e l'atteggiamento tenuto dall'Aleandri convincono della bontà del riconoscimento.

Innanzitutto va apprezzata la buona fede con la quale l'Aleandri ha approcciato l'argomento, seguendo una linea dei prudenza, già mostrata nel corso dell'istruttoria.

Egli ha sin dall'inizio voluto precisare che non è un esperto di armi talchè alcuni aspetti tecnici potevano essergli sfuggiti.

Sul punto, riconosciuta l'arma innanzi alla Corte, così puntualizza: "Intanto è un riconoscimento che avviene ora, è passato molto tempo, quindi la vividezza però, per quello che io ricordo, per quello che so, per l'immagine che avevo dell'arma, mi sembra uguale e comunque se non è identica sarà molto simile e non riesco a leggere i particolari, le differenze (vedi ud. 08.02.2000 pag. 50).

Sul punto è anche significativo che l'Aleandri ha ricordato come, sin dall'inizio ancor prima del riconoscimento, per evitare sospetti di suggestione o condizionamenti da parte degli inquirenti, egli avesse voluto procedere alla descrizione dell'arma (così come è previsto in tema di ricognizione).

L'Aleandri all'udienza dell'8.02.2000 ha insistito molto su tale circostanza che in quel momento, per mancanza del verbale 30.11.1984, non risultava alla Corte.

Quanto poi alla imperizia dell'Aleandri in materia di armi che pure a parere della difesa Carminati inciderebbe in maniera decisiva sulla valenza probatoria di quel riconoscimento, la Corte ha osservato quanto segue.

Nel caso di specie si tratta di armi molto particolari recanti modifiche peculiari di talchè il riconoscimento è molto più semplice rispetto ad un'arma regolare. In buona sostanza se i MAB non fossero stati modificati, allora sì sarebbe stato necessario pretendere dai dichiaranti una particolare perizia tecnica che consentisse loro di indicare una caratteristica individualizzante, non riscontrabile "prima facie".

In concreto poi il riferimento dell'Aleandri alla sua non particolare dimestichezza con le armi sembra più il frutto, come si è già detto, di un atteggiamento molto prudente, che egli ha imparato, nel corso di innumerevoli processi che lo hanno visto nelle diverse vesti di imputato, di dichiarante e di teste, rendere molteplici dichiarazioni.

Non vi è dubbio infatti che l'Aleandri avesse una conoscenza, anche se non approfondita, in materia di armi.

Secondo il suo stesso racconto egli in un lungo periodo in cui partecipava alla lotta armata, maneggiò certamente armi ed esplosivi di ogni genere.

D'altra parte, proprio con riferimento a vicende direttamente connesse al presente processo, va ricordato che l'Aleandri fu sequestrato dalla banda della Magliana proprio per la mancata restituzione di un borsone di armi a lui temporaneamente affidato.

Sulla specifica questione dei MAB è lo stesso Aleandri a parlarci delle ovvie ragioni per le quali il ricordo è rimasto in qualche modo vivo. ".....il particolare dei due mitra era un po' più vivido perché intorno a questo ci fu anche una ulteriore discussione in quanto loro....queste persone della banda della Magliana sostenevano che questo scambio non aveva sanato e non avrebbe potuto sanare la situazione precedente".

I MAB modificati furono proprio oggetto di una discussione specifica con i criminali della banda della Magliana i quali sostenevano che quelle armi, modificate per ottenere maggiore maneggevolezza, non potevano sostituire le armi lunghe e corte molto più adatte alle operazioni che portavano a termine, tanto che chiesero anche un M12 ad ulteriore compensazione delle armi perse.

Va infine sottolineato un altro elemento che indirettamente incide sulla affidabilità del riconoscimento.

Ed invero mentre la ricognizione fotografica del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano è avvenuta mediante l'immagine di una sola

arma (vedi fotografia n. 2 fascicolo allegato al verbale di confronto del 25.02.1985) la ricognizione fotografica del MAB poi sequestrato nei locali del Ministero della Sanità è avvenuta mediante una immagine riproducente decine di armi tra le quali anche armi lunghe e mitra.

L'Aleandri anche a dibattimento non ha avuto esitazione a riconoscere, tra le tante armi, il MAB modificato e ciò appare ancor più significativo se si riflette sul fatto che tale ultima arma rispetto al modello originale reca un numero di modifiche (completa eliminazione della cassa e del calcio in legno; aggiunta di un calcio in metallo e di una guardia dei grilletti del tutto posticcia, nonché di un ulteriore impugnatura nella parte anteriore) da renderla non facilmente identificabile come un MAB..

In conclusione anche il riconoscimento del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano operato dall'Aleandri risulta pienamente attendibile e si salda in maniera coerente con quello effettuato dall'Abbatino.

Sergio Calore riferisce dei MAB già nell'interrogatorio del 30.11.1984 sentito specificamente sugli oggetti rinvenuti sul treno Taranto-Milano. "Di MAB di tipo modificato ne ho visti 4 o 5: uno proveniva dalla Toscana e cioè da Catola e Lamberti ed aveva il calcio dell'MP40 in sostituzione di quello originale in legno.....gli

altri tre o quattro provenivano da Fachini: delle modifiche ricordo che esse consistevano nella applicazione, mediante saldatura a punti, di una impugnatura in lamiera piegata posta a ridosso della guardia del grilletto. I calcioli erano di due tipi: un tipo ribaltabile fabbricato sul modello dell'MP40, un altro tipo di calciolo era fisso: una delle estremità era saldata sulla impugnatura, l'altra non so dove. Almeno uno aveva la canna segata. Erano tutti privi del manicotto di raffreddamento tanto che io credevo che quel modello ne fosse privo".

Nel corso del confronto con Aleandri del 25.02.1985 Calore posto davanti alla foto delle armi sequestrate nei locali del Ministero della Sanità, così si esprime: "Nella foto n. 1 riconosco un MAB cui è stato asportato il calcio e al quale è stata applicata la impugnatura su cui poggia una guardia del grilletto in lamiera che raccordo l'impugnatura al corpo dell'arma. Questo "MAB" è identico per la tecnica di modifica utilizzata ad altra arma dello stesso tipo che mi fu fornita dal Fachini nella primavera estate del 1977.

Mostratagli la foto del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano, così descrive l'immagine che vede: "Si tratta di mitra MAB cui è stato asportato il calcio e segata la canna. A questo mitra è stata inoltre applicata una impugnatura in metallo saldata al castello dietro il bullone di fissaggio della guardia dei grilletti. Quest'arma è

identica ad altra dello stesso tipo che mi fu fornita non ricordo in quale periodo dal Fachini. Quest'arma corrisponde a quella che mi dette il Fachini in ogni particolare. Rispetto a quella della foto precedente, quest'arma non reca collocata sul settore di innesto del caricatore una maniera destinata a consentire una impugnatura a due mani in modo più efficace (verbale 25.02.1995).

Nell'interrogatorio del 24.09.1990 afferma che: "I due MAB scambiati............provenivano quello a cui era stato applicato il calcio dell'MP40, dal gruppo di Pisa facente capo a Mario Catola e Lamberto Lamberti, l'altro cui erano state apportate modifiche attraverso la saldatura dei due manici a pistola, proveniva dal gruppo veneto di Massimiliano Fachini".

Sentito il 1° marzo 1993 dichiara: "Furono dunque consegnati due mitra MAB. Uno proveniva da Lamberti e Catola, l'altro era stato consegnato da Fachini non ricordo in che periodo. Quest'ultima era stata modificata nel senso che l'impugnatura era stata raccordata ed applicata una impugnatura a pistola subito dopo il grilletto. Ho già dettagliatamente descritto quest'arma in un verbale reso al dr. Mancuso nel quale ho riconosciuto come identica alla mitraglietta di cui ora parlo, quella rinvenuta sul treno Taranto-Milano (vedi verb. 01.03.1993 G.I. Grassi).

Da queste dichiarazioni emergono alcune circostanze in maniera abbastanza chiara.

Calore ha visto 4 o 5 MAB modificati, uno proveniente dal gruppo pisano e in particolare da Lamberti e Catola utilizzato per una rapina a Porta San Giovanni e gli altri 3 o 4 dal gruppo veneto e in particolare da Fachini.

Il tipo di modifiche apportato alle armi sembrerebbe di tre o quattro tipi diversi: la prima (quella che per comodità indicheremo come Catola-Lamberti) recava al posto del calciolo il calcio di una MP40; i secondi erano caratterizzati dalla applicazione mediante saldatura a punti di una impugnatura in lamiera piegata posta a ridosso della guardia dei grilletti e l'applicazione di calcioli diversi da quelli in legno: o quello ribaltabile dell'MP40 o quello fisso (verb. 30.11.1984).

C'è poi certamente nella ricostruzione di Calore un altro tipo di MAB, palesemente diverso da primi due: "Trattasi di MAB cui è stato asportato il calcio e segata la canna. A quest'ultima arma è stata applicata una impugnatura saldata al castello dietro il bullone di fissaggio della guardia dei grilletti. Quest'arma è identica ad altra dello stesso tipo che mi fu fornita non ricordo in quale periodo dal Fachini. Quest'arma corrisponde a quello che mi dette il Fachini in

ogni particolare" (trattasi della foto del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano raffigurato in una fotografia che viene mostrata).

Una quarta descrizione riguarda il mitra che egli riconosce con certezza in quello rinvenuto nel deposito del Ministero della Sanità: "Trattasi di un mitra MAB cui è stato asportato il calcio e al quale è stata applicata la impugnatura su cui poggia una guardia del grilletto in lamiera che raccorda l'impugnatura al corpo dell'arma" (verb. 25.02.1985).

Tale descrizione potrebbe corrispondere al secondo tipo di MAB (verb. 30.11.1984), sia per la posizione della impugnatura, effettivamente saldata alla guardia dei grilletti, sia per il particolare, contenuto nella seconda descrizione, di un pezzo che è saldato all'arma con entrambe le estremità di cui una sulla impugnatura e che può riferirsi a nessun altro elemento (calcio-impugnatura) che non sia la guardia del grilletto.

Ciò premesso va osservato come in sede di indagini le dichiarazioni del Calore su quale dei MAB fosse finito nelle mani di Aleandri e poi in quelle della banda della Magliana si fanno contraddittorie.

Uno dei due MAB sembrerebbe essere quello di Catola e Lamberti (vedi verb. 25.02.1985 ma anche 01.03.1993), il secondo, certamente proveniente dall'area veneta, viene identificato, alternativamente in quello poi trovata nel deposito del Ministero

della Sanità (vedi verb. 25.02.1985) e in quella poi rinvenuta sul treno Taranto-Milano (vedi verb. 25.02.1985 e verb. 01.03.1993): "Ho già dettagliatamente descritto quest'ultima in un verbale reso al dr. Mancuso nel quale ho riconosciuto come identica alla mitraglietta di cui ora parlo quella rinvenuta sul treno Taranto-Milano" (verb. G.I. Grassi 01.03.1993).

I riconoscimenti fotografici dunque porterebbero ad escludere che tra le armi vi fosse quella proveniente da Lamberti e Catola che presenta caratteristiche completamente diverse dalle altre due (il calcio ribaltabile dell'MP40 rispetto ad entrambe; la mancanza di una doppia impugnatura rispetto a quella riconosciuta nelle foto delle armi sequestrate presso il Ministero della Sanità).

I risultati del dibattimento hanno ulteriormente intorbidito le acque.

In sintesi Calore in un primo momento sostiene di aver riconosciuto nella fotografia delle armi provenienti dal Ministero della Sanità un MAB a cui era stata applicata una impugnatura di un MP40 subito dietro il grilletto (è evidente sia la contraddizione con quanto riferito il 25.02.1985, sia l'errore, materiale, posto che quel mitra non ha l'impugnatura dell'MP40 come risulta dall'esame della fotografia allegata al verbale, nonchè dalle dichiarazioni del maresciallo Cardellicchio (vedi pag. 13 verb. ud. 30.11.1999).

Successivamente dichiara che le armi provenienti dal Fachini si caratterizzavano per la doppia impugnatura una posteriore ed una anteriore (vedi pag. 36 ud. 30.11.1991).

Poi, negando quando detto pochi minuti prima, afferma di aver riconosciuto nella foto del comparto Ministero della Sanità, un mitra di provenienza veneta: "....non quello con il calcio dell'MP40" (verb. Ud. 30.11.1999 pag. 37).

Infine il Calore, esaminato il MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano, alla udienza del 30.11.1999, ha negato che tale arma fosse, non solo tra quelle consegnata all'Aleandri, ma anche di provenienza dell'area veneta.

Le differenze consisterebbero nel fatto che l'impugnatura non è in lamiera piegata, ma in metallo pieno; che la saldatura non è a punti ma forse non c'è neanche una saldatura; che nell'arma mostratagli la cassa è stata completamente ricostruita e l'impugnatura non è saldata al castello (vedi ud. 30.11.1999 pag. 43 e ss.) contraddicendo in maniera apparentemente insanabile quanto detto in sede di riconoscimento fotografico quando si era espresso in termini di identicità in ogni particolare.

Il Calore ha spiegato la contraddizione affermando che nella fotografia certi particolari non si coglievano.

Il Calore sul punto ha precisato: “Io pensavo che questa saldatura fosse stata fatta direttamente sulla parte metallica che è sottostante la cassa in legno del MAB, ossia nel MAB esiste il castello metallico è rivestito da guanciole in legno che consentono una migliore impugnatura” (verb. Ud. 10.01.2000 pag. 11 e 12).

Inoltre ha ribadito che la fotografia non evidenziava che si trattasse di una saldatura a filo, a regola d’arte, e non a punti, molto più evidente.

Non vi è dubbio che la situazione relativa ai riconoscimenti operati dal Calore si è fatta ancora più confusa, ma ritiene la Corte che in ogni caso il mancato riconoscimento del MAB da parte del Calore ed anzi, ancora meglio, l’affermazione di non aver mai visto prima l’arma esaminata innanzi alla Corte, per gli elementi forniti a fondamento della stessa, è del tutto inaffidabile.

Ed invero nel momento del riconoscimento fotografico, su immagine chiara e a colori, il Calore si esprime in termini di identicità in ogni particolare omettendo però di dire:

1) che la impugnatura era di lamiera piegata, esprimendosi invece in termini di semplice “metallo”;
2) che la saldatura era a punti esprimendosi invece in termini di semplice saldatura;

3) che la cassa era stata completamente rifatta o comunque che mancavano le guanciole di legno, elemento quest'ultimo importantissimo.

A tale contestazione il Calore non ha saputo fornire alcuna spiegazione : "Non lo so, perché non lo sottolineo...."(verb. 10.01.2000 pag. 18).

D'altra parte la circostanza che già in precedenza il 30.11.1984 il Calore avesse fatto riferimento alla "saldatura" a punti e alla lamiera "piegata" è del tutto irrilevante.

Quella descrizione riguarda solo alcuni dei MAB ricevuti da Fachini e come abbiamo visto, presenta alcune differenze sia con quella relativa al MAB di Catola-Lamberti, sia proprio con quella del MAB del Taranto-Milano, sia con quella che viene fuori dalle dichiarazioni rese a dibattimento e che addirittura si caratterizza per avere disegnato un MAB ancora con le guanciole di legno.

Verrebbe in ogni caso da chiedersi come abbia fatto il Calore ad accorgersi del tipo di saldatura posto che la stessa era realizzata sul castello e quest'ultimo era coperto completamente dalle guanciole.

Ma è proprio su quest'ultimo punto che la deposizione dibattimentale del Calore raggiunge il suo vertice di inattendibilità.

Ed invero oltre a non spiegare in alcun modo come abbia fatto a non accorgersi che l'arma non aveva più la parte in legno, il Calore

è stato smentito in maniera radicale proprio sulla esistenza delle guanciole in legno e sulla individuazione del castello, in un corpo metallico, sottostante la camera di scoppio, coperto dal legno, diverso dalla cassa, particolari sui quali il dichiarante si era lanciato in precise descrizioni: "....le guanciole sono asportabili ....e sono fissate da un anellino" (vedi verb. 10.01.2000 pag. 18 e ss.).

Ed infatti tali affermazioni vengono sconfessate dal maresciallo Cardellicchio, il quale, confortato, nel suo dire, dalle fotografie facenti parte del testo "Il grande atlante delle armi leggere", ha affermato: "Il castello parte dalla canna e arriva al vivo della culatta, dove c'è il tappo di chiusura, questa è tutta la parte centrale, è il castello che assiema tutte le parti dell'arma dalla canna al congegno di scatto, alla cassa.....dalla parte posteriore fino alla canna dove la canna è avvitata al castello (pag. 26-27 ud. 24.02.2000) sul castello in basso si trovano poi il congegno di scatto con i due grilletti e il bocchetto di caricamento per l'introduzione del caricatore e questi due pezzi sono le uniche appendici inferiori che compongono il castello" (chiaramente a pag. 27).

Soprattutto -e questo è veramente sorprendente, se si pensa alle dichiarazioni del Calore che, per altri versi, in numerose occasioni, ma anche durante l'esame dibattimentale si è mostrato un buon

conoscitore di armi- le guanciole nei MAB non esistono e non esiste un castello sottostante le guanciole.

Esiste una cassa di legno, un pezzo unico che avvolge il congegno di scatto e che è fissato al sovrastante castello con una vite.

P.M.: "Quindi non si possono svitare delle guanciole e far venir sotto una cassa di metallo"; Cardellicchio: "Assolutamente no, tolta la cassa si toglie tutta la parte in legno (pag. 38 ud. 24.02.2000) e conseguentemente non è possibile procedere a saldare una impugnatura al castello senza togliere l'intera cassa di legno" (vedi pag. 39 ud. 24.02.2000).

All'esito di tale clamorosa smentita, crolla tutto il discorso del Calore il quale nel tentativo, nel corso dell'udienza del 30.11.1999, di sottolineare le differenze tra l'arma esaminata e quella ricevuta dal Fachini (sarebbe meglio dire una di quelle ricevute dal Fachini) ha ricordato che quest'ultima aveva ancora le parti in legno (ud. 30.11.1999 pag. 60 e ss.).

Nell'udienza del 10.01.2000 per giustificare il mancato rilievo, in sede di riconoscimento fotografico, di una differenza impossibile da non notare in una immagine, come quella contenuta nell'album, il Calore ha tirato fuori la storia del castello coperto dalle guanciole di legno asportabili che quindi potevano essere state asportate anche in epoca successiva alla consegna del MAB da parte di Fachini.

Orbene tenuto conto delle risultanze istruttorie e facendo riferimento alla sola ricostruzione dei fatti offerta dal Calore, le alternative sono due: la prima è che il MAB, come sostiene il Calore, sia stato consegnato ancora con la cassa di legno, ma allora bisognerebbe concludere che le modifiche di cui egli parla e in particolare le saldature a punti di una impugnatura in metallo in sostituzione del calcio di legno, è stata eseguita in epoca successiva non potendosi evidentemente riapplicare la cassa di legno ad un'arma così modificata (sul punto vedi l'arma trovata nei locali del Ministero della Sanità che presenta appunto entrambe le impugnature saldate direttamene sul castello, ma ovviamente è priva della cassa di legno foto 1 album allegato al verbale 25.02.1985) e ciò è in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Calore il quale precisa che le armi gli vennero consegnate già modificate.

Oppure la cassa di legno non c'era ed allora il Calore deve spiegare come mai, a vent'anni dai fatti, ricorda tale differenza e in precedenza, sia in sede di descrizione che di esame della fotografia, non l'aveva mai riferito.

L'inaffidabilità del Calore, in questo punto resa tangibile dal confronto tra la immagine fotografica e la diretta visione del MAB, trova ulteriore conferma in una considerazione di carattere più

generale sull'atteggiamento tenuto dal Calore nel corso dell'esame dibattimentale.

Egli ha provato in tutti i modi (vedi le risposte negative continue alle contestazioni del presidente della Corte a pag. 15 e seguenti udienza 30.11.1999 e in particolare 21-22-23) di non rispondere sul riconoscimento del MAB rinvenuto sul treno Taranto-Milano e ciò ha fatto, dicendo di ricordare soltanto il riconoscimento di una arma poi sequestrata nei locali del Ministero della Sanità, facendo leva soprattutto sulla circostanza che gli avvenimenti relativi a quelle armi li aveva vissuti indirettamente nonchè sul tempo trascorso dagli eventi, sulla quantità di interrogatori sostenuti.

La Corte ritiene del tutto incredibile che il Calore ricordi il riconoscimento del MAB depositato presso il Ministero della Sanità e non quello del mitra Taranto-Milano.

Trattasi di riconoscimenti avvenuti nello stesso contesto e gli interrogatori (vedi quello del 30.11.1984 ma anche successivi) fanno sempre riferimento alla vicenda degli oggetti rinvenuti sul treno Taranto-Milano.

D'altra parte era questo il particolare motivo di interesse degli inquirenti e il Calore sull'argomento è stato sentito più volte e da ultimo ha ribadito tale riconoscimento avanti al Gip il 1° marzo 1993.

Non è plausibile che un personaggio come Calore, il quale ha fornito una collaborazione di notevolissimo spessore, sia per qualità che per quantità, nei processi relativi alla eversione nera e specificamente in quello della strage, avesse completamente cancellato dalla memoria un argomento tanto delicato e importante quale il depistaggio portato a termine il 13.01.1981 e soprattutto il ricordo di aver riconosciuto, tra gli oggetti sistemati sul treno Taranto-Milano, un'arma che proveniva dal proprio gruppo.

È difficile spiegare tale atteggiamento che potrebbe essere giustificato anche solo dalla volontà di non sentirsi così determinante rispetto all'esito di un processo o dalla sensazione di non sentirsi più così sicuro di quel riconoscimento.

Dunque, due sono le conclusioni che in sintesi possono dirsi raggiunte.

La prima è che, per tutte le ragioni sin qui esposte le dichiarazioni del Calore in punto a MAB, non possono certo costituire un elemento a favore della difesa Carminati.

La seconda è che alle stesse neanche si può riconoscere il valore che pure gli viene attribuito in sede di ordinanza di rinvio a giudizio.

Se è vero infatti che dalle sue dichiarazioni emerge comunque la diretta disponibilità dell'Aleandri di mitra recanti modificazioni

particolarissime del tutto coerenti con quello rinvenuto sul treno Taranto-Milano (sulla particolarità della eliminazione della cassa in legno vedi ud. 24.02.2000 pag. 67), meno certo è il conferimento nel "borsone" poi finito alla banda della Magliana di un MAB identico a quello trovato sul Taranto-Milano e ciò per il numero di descrizioni e la contraddittorietà delle stesse già rilevabile nelle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria.

D'altra parte va ricordato che il Calore all'epoca del sequestro Aleandri e del reperimento delle armi da consegnare agli uomini della banda della Magliana era detenuto, essendo stato arrestato nel maggio 1979 ed avendo avuto in quell'anno un solo periodo di libertà dal 13.11 al 17.12.1979 nel corso del quale aveva saputo del sequestro dell'Aleandri da Bruno Mariani il quale gli aveva anche parlato delle armi costituenti il "borsone", in particolare riferendogli che le stese erano state prelevate dalle dotazioni del gruppo (pag. 31-33-34 ud. 30.11.1999), di talchè la confusione evidente in ordine al compendio consegnato in compensazione ai sequestratori può giustificarsi con la circostanza che egli non partecipò direttamente alla vicenda e al fatto e che i MAB a disposizione del gruppo erano certamente più di uno.

Conclusioni

Gli elementi sin qui raccolti e in particolare i riconoscimenti totalmente affidabili di Abbatino ed Aleandri portano a ritenere acquisito in maniera certa un altro enunciato probatorio: il Carminati aveva la disponibilità di un'arma identica a quella rinvenuta nella valigia sul treno Taranto-Milano.

In tale prospettiva le dichiarazioni di Abbatino ed Aleandri hanno trovato riscontro anche in quelle di Calore in ordine alla disponibilità da parte del gruppo eversivo di cui faceva parte l'Aleandri di quel tipo particolare di MAB modificati e in ordine alla provenienza dal gruppo veneto e in particolare da Massimiliano Fachini, circostanza quest'ultima notoria in tutto l'ambiente della destra eversiva come risulta dalle conformi dichiarazioni di Cristiano Fioravanti, Valerio Fioravanti, Tisei Aldo e Napoli Gianluigi, il quale ricevette in un periodo di comune detenzione da Fachini la spiegazione in ordine alle modifiche che apportava ai MAB: "Egli mi spiegò che per rendere un MAB facilmente occultabile in azioni terroristiche veniva asportato il calcio in legno e saldato direttamente sul corpo metallico un tipo di impugnatura metallica (verb. G.I. Bologna 28.10.1985).

Vanno peraltro aggiunti alcuni elementi di supporto comunque coerenti con la linea probatoria sin qui disegnata dalla istruttoria.

In primo luogo le dichiarazioni di Edgardo Benassi, personaggio coinvolto in numerosi episodi delittuosi ascrivibili al terrorismo "nero" e conoscitore dell'ambiente dell'eversione di destra sin dagli anni '70.

Il Benassi ha riferito: "Ho conosciuto Cavallini in carcere e a tale proposito spontaneamente dichiaro che il Cavallini mi disse che il mitra trovato sul Taranto-Milano lui lo aveva visto e ne aveva avuto al disponibilità e che detta arma era stata anche nella disponibilità del Fachini e del Melioli" (verb. 30.02.1994 G.I. Grassi).

Orbene, se è vero che la chiamata de relato ha un valore probatorio inferiore alla chiamata diretta, non vi è dubbio che il contenuto di tali dichiarazioni possono avere quantomeno il valore indiziario di riscontro rispetto ad altre dichiarazioni ed ad altri elementi che si muovono lungo una linea di coerenza (sul punto della valenza di una chiamata in correità de relato vedi Cass. Sez. I 12 marzo 1998 n. 1515 e cass. Sez. I pen. 24.02.1992).

Va poi infine rilevato, ad ulteriore conferma delle conclusioni sopra accennate che tra gli oggetti rinvenuti sul treno Taranto-Milano oltre al MAB l'Abbatino ha avuto modo di riconoscere,

quantomeno sotto il profilo della somiglianza le micce e i detonatori, nonché il fucile a canne segata di un tipo solitamente utilizzato anche nell'ambiente della banda della Magliana.

Va quindi ribadito che la detenzione e il porto d'armi di cui alla imputazione elevata nei confronti del Carminati è oggetto di prova piena.

Alla chiamata di correo infatti secondo il tenore dell'art. 192 terzo comma c.p.p. va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio come chiarito dai lavori preparatori del codice stesso e dalla dizione letterale "altri elementi di prova".

La chiamata di correo pertanto può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati che in via generale possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente da un conto che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la stessa consistenza di una prova suffragante la colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo insieme alla chiamata.

Tali fatti e cioè la detenzione e il porto di tali oggetti indicati nel capo di imputazione, poi costituiscono indizi gravi ed univoci in ordine alla responsabilità del Carminati per il delitto di calunnia

aggravata in concorso con le altre persone già condannate con sentenza passata in giudicato per il medesimo reato.

Su questo specifico aspetto è il caso di sottolineare che il principio secondo il quale l'indizio per poter essere valorizzato ai fini di cui all'art. 192 comma 2° c.p.p. deve avere il carattere della certezza, non incide sulla operatività della ineludibile regola per cui il fatto indiziante può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria, i quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attivazione del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto.

La certezza da attribuire al fatto indiziante non è quindi concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art. 192 comma 1° c.p.p. con l'unica differenza che nel primo caso essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di esser assunto come indicativo della medesima (Cass. Sez. I 28 giugno 1999 n. 9151).

Quanto al concetto di indizio in contrapposizione a quello di prova, deve ritenersi superata la tradizionale distinzione tra la prova

rappresentativa e quella critica che viene fatta al fine di un maggiore o minor valore processuale all'una piuttosto che all'altro. Da ciò deriva che non ha senso quella distinzione dovendosi, riconoscere all'una e alle altre identica attitudine alla dimostrazione, con la precisazione che la decisione finale del giudice sulla colpevolezza dell'imputato contro il quale militino esclusivamente prove indirette, dovrà essere raggiunta attraverso una serie di sillogismi che consenta la ricostruzione del fatto da provare (Cass. Sez. I 19.06.1992).

Il giudice pertanto deve confrontarsi con delle ipotesi, non solo naturalmente con quelle accusatorie, onde verificare appunto la capacità degli elementi offerti, a dimostrare la veridicità, ma anche con quelle che potrebbero porsi in relazione di coerenza con gli elementi raccolti e quindi spiegare i fatti al pari di quella accusatoria; l'esame dovrà quindi prendere in considerazione le ipotesi alternative tanto più se offerte dalla difesa al fine di vanificare l'univocità degli elementi raccolti (Cass. 02.03.1992 Di Palma).

Nel caso di specie la valutazione complessiva degli indizi pone il Carminati accanto ai suoi correi e in particolare agli uomini dei Servizi Segreti che ordinarono ed eseguirono il criminale atto di depistaggio delle indagini sulla strage alla stazione ferroviaria di

Bologna nota come operazione "Terrore sui treni", culminata con la collocazione della valigia, contenente armi ed esplosivo sul treno Taranto-Milano del 13.01.1981.

Il dato oggettivo rappresentato in particolare da quel MAB esprime un valore indiziante di notevole portata.

L'imputato all'inizio del novembre 1980 preleva dal deposito del Ministero della Sanità il mitra MAB modificato e mai più lo restituisce; la stessa mai più viene rinvenuta, fino al 13.01.1981, quando ricompare nella valigia che è l'emblema della operazione depistante dei Servizi Segreti.

Il vincolo tra gli imputati già condannati per quei fatti e il Carminati è fortissimo. Esso si fonda, dunque, su un dato oggettivo così univoco da rendere meno stringente la necessità di ulteriori indizi che dimostrino ulteriormente, sotto il profilo soggettivo, il rapporto tra il terrorista di destra e gli uomini dei Servizi Segreti.

Ed invero per escludere un diretto coinvolgimento del Carminati in tale situazione probatorio, possono essere articolate due ipotesi alternative.

La prima vede il Carminati prelevare il MAB e gli altri ammennicoli dal deposito del Ministero della Sanità, per consegnarli ad un terzo, il quale a sua volte li consegna, nella totale inconsapevolezza del primo, agli uomini dei Servizi Segreti.

La seconda vede il Carminati consegnare agli uomini dei Servizi Segreti l'arma senza però sapere quale uso dovessero farne.

Entrambe le ipotesi alternative sono contrarie alla logica, con specifico riferimento agli elementi di fatto emersi nel corso della istruttoria.

Innanzitutto le vicende dei rapporti tra Carminati e la banda della Magliana e la storia pregressa di quell'arma portano ad escludere che il Carminati potesse prelevare la stessa per consegnarla ad un soggetto estraneo, senza sapere a che cosa servisse. Egli avrebbe rischiato, per un interesse non suo, di incrinare il profondo rapporto di fiducia che lo legava agli uomini della Magliana e che gli consentiva, unico soggetto non legato al gruppo da un vero e proprio vincolo associativo, di accedere al deposito del Ministero della Sanità. Non solo, ma egli avrebbe ulteriormente rischiato, consegnando per operazioni a lui estranee, in un momento in cui, a seguito della strage, è forte la pressione degli organi di Polizia nei confronti dell'ambiente eversivo di destra, un mitra, che, per la sua storia e per le peculiari caratteristiche che presentava, costituiva una sorta di firma in qualsiasi atto criminale fosse stato usato.

Le medesime considerazioni valgono anche per la seconda ipotesi, ancora meno plausibile, in quanto la stessa necessariamente darebbe per provato un rapporto diretto tra Carminati e gli uomini dei

Servizi Segreti, tale da consentire ai secondi di chiedere un "favore" al primo. Sarebbe, quindi, ancora più inspiegabile il comportamento del Carminati che, senza essere messo a parte del progetto, rischia, vincolandosi oggettivamente a soggetti che per il ruolo ricoperto, erano evidentemente impegnati in una operazione poco pulita.

Al contrario, altre sentenze e il materiale a disposizione di questa Corte, dimostrano chiaramente che la collocazione di quella valigia sul treno, fu solo un momento di un penetrante e complesso attacco alle indagini; esso fu organizzato per tempo e preparato nei minimi particolari. Non si vede perché nell'ambito di questo progetto gli uomini dei Servizi avrebbero dovuto rivolgersi proprio a Massimo Carminati, per il reperimento di un'arma siffatta, senza però coinvolgerlo nel programma.

Trattavasi infatti di un piano di alto profilo criminale che poteva reggersi soltanto sulla piena consapevole partecipazione dei concorrenti, partecipazione che avrebbe garantito una maggiore impermeabilità verso l'esterno.

Nella fattispecie in esame però non vi è solo la totale implausibilità logica delle ipotesi alternative, ma anche altri elementi indiziari univocamente significativi del concorso dell'imputato nei delitti contestatigli di detenzione e calunnia aggravata.

In tale prospettiva va sottolineato innanzitutto la esistenza di contatti e momenti di collaborazione tra il settore dei Servizi, in cui maturò l'insano progetto e l'ambiente in cui si muoveva Carminati.

Quanto alla banda della Magliana vanno innanzitutto ricordate le dichiarazioni di Abbatino, il quale ha riferito che Giuseppucci e Abbruciati avevano rapporti con uomini delle forze dell'ordine. In particolare il Giusepucci aveva rapporti più o meno nel 1980 con un vice questore di nome Pompò. Orbene Francesco Pompò, all'epoca dirigente del 1° distretto di Polizia della Questura di Roma, nel gennaio 1981, come ormai accertato da più sentenze passate in giudicato (sia quella del SUPERSISMI, che quella della strage di Bologna pag. 393 e ss.) e come risulta dal materiale probatorio a disposizione anche di questa Corte, redigeva due appunti su indicazioni di Francesco Pazienza, già condannato in qualità di vero artefice ed ideatore del progetto "Terrore sui treni" e dell'operazione dell'espresso Taranto-Milano del 13.01.1981.

Il primo appunto riguardava un traffico di droga; il secondo una organizzazione criminale con sede a Monaco di Baviera composta da italo-tedeschi, collegata alle Brigate Rosse.

Pompò consegnava fuori protocollo le due segnalazioni al questore di Roma, questi le trasmetteva all'UCIGOS con nota in data

26.01.1981, comunicando che le stesse gli erano pervenute da fonte attendibile.

Più volte si è sottolineato come anche questa operazione facesse parte della complessa attività di inquinamento delle indagini attraverso informative false ma suggestive. In questo caso, come in altri, significativo è che le informative nascevano in casa SISMI, passavano ad altro ufficio statale, da questi agli organi centrali di Polizia ed infine ritornavano ai Servizi, ormai ammantate anche di una qualifica di attendibilità esterna e cioè formalmente proveniente da ambienti estranei ai Servizi.

Lo stesso Abbatino poi ha parlato dei rapporti della banda e in particolare del gruppo del Testaccio–Abbruciati, Pernasetti, De Pedis con Flavio Carboni, legato a doppio filo a Francesco Pazienza.

L'Abbatino, in ciò pienamente confortato da Fulvio Lucioli (vedi int. 22.03.1985 pag. 2) ha raccontato come alcuni del gruppo avessero investito dei soldi provenienti da attività illecite in un villaggio turistico in Sardegna di cui si interessava, sotto il profilo finanziario, Flavio Carboni, che egli, personalmente, aveva visto più di una volta.

Ed ancora l'Abbatino ha ricordato l'episodio di un appuntamento fissato dal professor Semerari e dal D'Ortenzi, il quale chiese loro

se potevano incaricarsi di un omicidio da eseguire negli Stati Uniti.

In quella occasione si parlò anche di un compenso in denaro, ma ciò che interessava agli uomini della banda erano i rapporti con Semerari e con gli ambienti "influenti" in cui questo era inserito (vedi par. 76 e ss. ud. 08.02.2000). Dopo qualche tempo l'Abbatino riconobbe in un filmato televisivo con certezza Francesco Pazienza in quel personaggio che il D'Ortenzi aveva presentato come uomo dei Servizi Segreti.

Tale circostanza introduce anche l'argomento dei rapporti tra l'ambiente della destra eversiva e i Servizi Segreti deviati.

L'istruttoria relativa al processo della strage ha dimostrato che in quegli anni, proprio nel mondo della destra extraparlamentare si sviluppava il tema della correttezza "politica" di alleanze con ambienti istituzionali.

Sul punto sono estremamente significative le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, neofascista e responsabile confesso della strage di Peteano, il quale ha riferito dei costanti rapporti di Ordine Nuovo con i Servizi Segreti (vedi verb. 01.03.2000 pag. 50 e seguenti), le dichiarazioni di Aleandri e Calore sui rapporti tra Ordine Nuovo e Gelli e in particolare, per avvicinarsi maggiormente, al tema dei rapporti continui con uomini dei Servizi di sicurezza, in relazione gli avvenimenti connessi alla strage di

Bologna, si ricordino le dichiarazioni di Guido Naldi, redattore di Quex e l'articolo "Parole chiare" pubblicato su numero 5 del marzo 1981, scritto da Naldi e Zani, sulla matrice provocatoria e di destra della strage, articolo in cui si fa la distinzione tra autentici fascisti e autentici camerati da una parte e vecchi "tramoni" dall'altra.

Ed ancora le dichiarazioni chiarissime di Valter Sordi, componente all'epoca dei Nar, il quale ha ricordato come nell'ambiente eversivo si facesse sempre più riferimento alla diversità di linea tenuta dall'ala spontaneista rispetto a quella condotta dalla c.d. ala stragista la quale non disdegnava rapporti con ambienti istituzionali e i Servizi Segreti (vedi verb. 08.02.2000 e ss.).

Lo stesso Sordi però ha voluto precisare che quello era un contesto in continua evoluzione, dove i gruppi e all'interno dei gruppi i singoli componenti, si aggregavano e si allontanavano continuamente.

In questa "galassia" secondo il Sordi il Carminati e Valerio Fioravanti si proponevano come i personaggi più ambigui ("....erano rapporti....tra le persone più ambigue che ci fossero nella nostra area e Le garantisco di persone ambigue lì ce ne erano...." (pag. 99 ud. 08.02.2000).

D'altra parte, che il Carminati avesse rapporti anche con soggetti non propriamente riferibili all'arcipelago spontaneista, è dimostrato da altre significative ed obiettive risultanze.

Ed invero Massimo Carminati è stato arrestato il 21.04.1981 dalla DIGOS di Roma e dalla UIGOS di Varese dopo un conflitto a fuoco, mentre cercava di espatriare clandestinamente in Svizzera al valico di frontiera di Gaggiolo, unitamente a Magnetta e Graniti, entrambi esponenti di Avanguardia Nazionale, in particolare quest'ultimo collegato ad altra operazione di inquinamento delle indagini sulla strage nota come "pista Ciolini". Infatti il Graniti il 12.02.1980 aveva costituito una società in Bergamo denominata "Promicom" indicata dal Ciolini come una delle società di copertura utilizzate dal Stefano Delle Chiaie per la propria attività eversiva in Italia.

Ed ancora sono assolutamente certi i rapporti tra il Carminati e Giuseppe Dimitri avanguardista e capo militare di Terza Posizione.

Ed infatti Cristiano Fioravanti e Angelo Izzo indicano il Dimitri come colui che portò certamente Alibrandi e probabilmente Carminati (vedi verb. Fioravanti Cristiano 04.10.1985) a Parigi ad un incontro con Stefano Delle Chiaie nel contesto del tentativo di Avanguardia Nazionale di "sponsorizzare" tutto l'ambiente della

destra eversiva e di "inserirsi nelle varie organizzazioni attirandole nella propria orbita" (verb. Fioravanti 04.10.1985).

Con il Dimitri poi il Carminati ha commesso la famosa rapina alla Chase Manhattan Bank il 27.11.1979, di cui si è già parlato in quanto emblematico snodo della collaborazione operativa tra i neofascisti e la banda della Magliana, insieme con Valerio Fioravanti, Magnetta, Mari e Dal Fra.

Orbene risulta dal rapporto DIGOS a firma del commissario Murgolo che, all'atto del suo arresto, il Dimitri fu trovato in possesso di una agendina nella quale era annotato il numero telefonico 481748, che, dagli accertamenti svolti all'epoca, risultò essere un numero riservato in uso al Ministero della Difesa "Esercito SME, permutatore, via XX Settembre, Roma". Il numero riservato era, all'epoca, installato presso la segreteria del generale Musumeci in servizio al SISMI, già condannato in via definita, per l'episodio del treno Taranto-Milano ed in ipotesi di accusa, correo di Carminati.

È evidente dunque che il Carminati si muoveva, in un ambiente in cui i rapporti con i Servizi di sicurezza erano all'ordine del giorno e poteva contare su amici e compagni di imprese criminali, a loro volta in stretto contatto proprio con i principali protagonisti -Pazienza per il profilo ideativo e il generale Musumeci per quello

operativo- del depistaggio realizzato anche attraverso le armi nella disponibilità dell'imputato.

La scelta del MAB 38/42.

Per altro verso anche la scelta dell'arma fatta rinvenire sul treno Taranto-Milano è rappresentativa della saldatura di interessi ed obiettivi che gli uomini dei Servizi da un lato e Massimo Carminati dall'altro potevano ottenere.

In premessa e in via di estrema sintesi, occorre ricordare che i Servizi in quel periodo prepararono e consegnarono agli inquirenti una serie di informative tese ad accreditare la pista del terrorismo internazionale, (vedi la quasi contemporanea pista libanese palesemente priva di fondamento) e allo stesso tempo come rilevato dalla Corte d'Assise di Appello di Bologna nella sentenza 16.05.1994, "lasciarono insterilire tutti gli spunti di indagine che erano in contrasto con il filone da loro perseguito e in particolare quello che vedeva coinvolti esponenti della destra interna, che pure gli inquirenti avevano imboccato immediatamente dopo la strage".

In tale contesto la vicenda della valigia sul treno diede quella che avrebbe dovuto rappresentare una prova decisiva della responsabilità di elementi della destra internazionale per il trasporto

dell'esplosivo e in virtù dell'identità di quest'ultimo con quello della stazione di Bologna, anche per la strage del 2 agosto.

Ma in tale contesto anche la scelta dell'arma MAB 38/42 aveva una precisa funzione, posto che sarebbe stato molto più facile e meno rischioso collocare nella valigia un'arma qualsiasi qualora la stessa avesse dovuto rappresentare soltanto un complemento di scena.

Quel mitra, quel tipo di mitra così modificato, era un'arma usata e conosciuta negli ambienti della destra eversiva.

La conoscevano certamente Fachini e Cavallini; la conosceva il professor Semerari che si era trovato in mezzo ad uno scontro pericoloso tra banda della Magliana e neofascisti risolto proprio attraverso la consegna a Giuseppucci e soci di armi analoghe; la conoscevano Sergio Calore e Paolo Aleandri (quest'ultimo doveva probabilmente la vita a quelle armi), entrambi già in carcere con accuse pesantissime in merito alla strage del 2 agosto 1980, la conosceva Valerio Fioravanti che l'aveva già usato.

La scelta, dunque, da un lato garantiva maggiori elementi di credibilità, coerenti ad esempio con la scelta di un esplosivo compatibile con quello realmente utilizzato per l'attentato alla stazione, e conseguentemente assicurava una maggiore durata dell'effetto depistante, ma soprattutto conferiva al depistaggio un

carattere di leggibilità interna rispetto all'ambiente della destra eversiva.

Sul punto la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio e in maniera speculare le sentenze di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, quest'ultima divenuta definitiva, in ordine alle condanne relative alla calunnia aggravata hanno concentrato la propria attenzione sulla figura del Prof. Semerari.

L'istruttoria consentì di accertare secondo un percorso probatorio, che questa Corte ritiene valido e pianamente condivisibile, che il Prof. Semerari all'epoca detenuto, stesse valutando la possibilità di collaborare con l'A.G.

In tal senso il Prof. Ferracuti, associato alla P2 e collaboratore del SISMI, collega di Semerari, ha ricordato, che in quel periodo egli si era recato a far visita all'amico e l'aveva trovato in un gravissimo stato di nevrosi fobico ossessiva. Il Semerari addirittura gli aveva prospettato la possibilità di farla finita: "Ebbi l'impressione che Semerari volesse, attraverso di me, riferire ad altri e cioè ai Servizi che egli stava per crollare". E così pure Paolo Aleandri..... "Per quanto riguarda il Prof. Semerari, ricordo che sua moglie due o tre mesi dopo il suo arresto a Bologna, riferì a mio padre che suo marito era allo stremo, non riusciva a sostenere il regime carcerario.

Sul momento non capii il senso di quella frase che suonava come un avvertimento (verb. Aleandri 11.03.1985).

In tale situazione dunque era necessario intervenire per evitare che Semerari potesse sollevare il velo sui legami tra l'eversione di destra, uomini dei Servizi Segreti e ambienti piduisti e ciò si poteva ottenere appunto, attraverso la riconoscibilità dell'azione di depistaggio, assicurata da quel MAB.

I fatti convergono verso questa ipotesi che però a parere della Corte non è esaustiva.

La portata del messaggio era molto più ampia sia sotto il profilo dei destinatari sia sotto il profilo del contenuto.

Innanzitutto le caratteristiche di quell'arma sarebbero rimbalzate in tutto l'ambiente carcerario raggiungendo, a puro titolo di esempio, proprio Sergio Calore che era già stato catturato per ordine della Magistratura bolognese e che aveva maneggiato armi analoghe. Il messaggio, l'avvertimento, si sarebbe diffuso anche all'esterno di quell'ambiente essendo leggibile anche, ad esempio, dai latitanti e da altri soggetti, a vario titolo inseriti nell'ambiente dell'eversione di destra.

Quanto al contenuto del messaggio è evidente che quell'arma presentava un "target" preciso.

Il MAB collocato in quella valigia dimostrava che all'esterno, qualcuno, appartenente all'ambiente in cui girava quel tipo di mitra, si stava muovendo per allentare la morsa degli investigatori che avevano già intuito quale fosse la strada da percorrere; allo stesso tempo quell'arma costituiva una minaccia esplicita per tutti coloro che fossero stati eventualmente interessati a collaborare.

Ed invero per i neofascisti era del tutto chiaro che quell'operazione fosse una "provocazione".

L'uso di quell'arma poi evidenziava come gli uomini che l'avevano organizzata, erano in grado non solo di costruire prove tanto false quanto credibili, ma anche di procurare, qualora fosse stato necessario, tutti gli elementi utili per fa ricadere la responsabilità di quegli atti su gli eventuali "traditori".

Sul punto si possono richiamare ad esempio le dichiarazioni di Valerio Fioravanti: "Devo chiarire che nell'interrogatorio (13 e 16.01.1986 n.d. est.) io avevo un particolare interesse a verificare i MAB ai quali si faceva cenno, dato che ritenevo che l'arma ritrovata nella valigia del treno Taranto-Milano vi fosse stata collocata per dirigere le indagini contro di noi" (verb. ud. 05.11.1993) e le dichiarazioni di Angelo Izzo il quale anche a dibattimento ha riferito di aver discusso con Valerio Fioravanti in

carcere di quel mitra e delle caratteristiche di evidente provocazione dell'episodio del 13.01.1981.

D'altra parte la tecnica del messaggio attraverso le azioni, era strumento proprio dei gruppi eversivi in cui si muoveva il Carminati.

Si pensi a titolo di esempio alla rapina di Piazza Menenio Agrippa cui parteciparono sia Francesca Mambro che Valerio Fioravanti il 05.08.1980 tre giorni dopo la strage.

Gli stessi imputati hanno più volte detto che quella rapina fu portata a termine proprio per dimostrare la loro estraneità alla strage della stazione di Bologna.

Gli accertamenti e gli elementi probatori raccolti hanno però dimostrato che le cose andarono diversamente.

La rivendicazione del delitto attribuì la rapina al "gruppo Zeppelin" senza altre specificazioni.

In verità Fioravanti e i suoi sodali (vedi sent. Corte di Assise di Appello) rivendicarono la rapina con la sigla "gruppo Zeppelin" per esprimere solidarietà nei confronti del loro amico e sodale Ennio Di Scola così soprannominato perché aveva il cranio a forma di dirigibile e che era stato arrestato nel corso delle indagini conseguenti all'omicidio Evangelista.

Sul punto Sergio Calore: "Valerio Fioravanti nella primavera-estate 1982, mi disse che la rapina....era stata rivendicata con la sigla "gruppo Zeppelin" perché in tal modo volevano manifestare solidarietà nei confronti di Ennio De Scola.......non si voleva che egli pensasse di essere ritenuto un infame" (verb. 10.03.1985 P.M. Bologna).

Non vi è dubbio allora che quell'azione rispondeva ad interessi specifici anche del Carminati.

L'imputato era amico di vecchia data dei fratelli Fioravanti; con Valerio in particolare aveva condiviso l'amicizia e la lotta politica militando insieme nel gruppo neofascista EUR Marconi; egli costituiva una figura carismatica della destra neofascista romana, così stimata sotto il profilo criminale da potersi porre sullo stesso piano di criminali di primo rango come i vari Giuseppucci, Abbatino e gli altri della Magliana e da poter usufruire anche del loro deposito armi, nel quale proprio in quel periodo, custodisce armi utilizzate per crimini portati a termine dai Nar.

Allo stesso tempo egli si muoveva senza vincoli in tutto il panorama criminale della destra terroristica e pur facendo sostanzialmente parte dell'ala spontaneista non disdegnava contatti con gruppi più strutturati e meno limpidi sotto il profilo dei progetti, della linea politica e dei rapporti con ambienti dei Servizi.

In quel momento, quando cioè gli inquirenti tengono sotto pressione tutto l'ambiente della destra eversiva, molti rappresentanti importanti di quell'ambiente sono già ristretti in carcere ed altri stanno tentando di sottrarsi alla esecuzione di provvedimenti custodiali, egli ha un interesse specifico a partecipare al depistaggio e a lanciare i messaggi il cui contenuto è stato già prima precisato.

Non vi è dubbio che una sterzata delle indagini portate su una pista internazionale dotata di una certa credibilità attraverso un progetto particolarmente curato dagli uomini dei Servizi, può dare respiro ai suoi compagni di lotta e certamente anche a sé stesso, visto il livello di coinvolgimento dei Nar nell'episodio della strage e la consapevolezza da parte dei terroristi di essere nel mirino dei Magistrati (sul punto Valerio Fioravanti afferma che immediatamente poche ore dopo il fatto si resero conto del pericolo che correvano, essendo stata data pubblicità alla rivendicazione dei Nar). D'altra parte che il Carminati all'epoca fosse operativo nell'attività quantomeno di appoggio del gruppo terroristico, è responsabile della strage, è dimostrato dal rinvenimento della 38 special utilizzata in Piazza Menenio Agrippa il 05.08.1980, nel deposito del Ministero della Sanità.

Allo stesso tempo l'imputato realizza l'interesse di rendersi visibile agli altri, in un momento in cui i contatti personali, sono resi

difficili dalla pressione degli inquirenti e di mandare messaggi pluritematici all'esterno e soprattutto all'interno dell'ambiente carcerario.

Non c'è dubbio che quel depistaggio, quell'atto di criminale ingorgamento delle indagini, è frutto di una comunanza di interessi, di una convergenza tattica tra gli uomini dei Servizi Segreti, fedeli alla loggia massonica P2 ed infedeli nei confronti dello Stato, e il mondo del terrorismo nero e rappresenta un momento, non certo unico in quegli anni, di saldatura concreta ed operativa tra la destra eversiva e il mondo politico finanziario piduista che all'epoca controllava settori non marginali di apparati istituzionali.

La difesa del Carminati su questo punto ha evidenziato che l'operazione "Terrore sui treno" con particolare riferimento all'episodio del 13.01.1981 non poteva certo rispondere ad interessi del Carminati in quanto venivano coinvolti direttamente o indirettamente proprio alcuni suoi compagni di lotta quali Giorgio Vale, Gilberto Cavallini e Valerio Fioravanti.

Trattasi anche in questo caso di un argomento difensivo già ampiamente utilizzato nel corso del processo della strage alla stazione e già respinto con motivazioni ineccepibili.

In particolare i giudici di quel processo (vedi in particolare Corte d'Assise d'Appello di Bologna sentenza 16.05.1994) hanno rilevato

quanto segue: "Sulla affermata somiglianza tra le caratteristiche somatiche dei due stranieri cui era stato attribuito dai Servizi il trasporto della valigia sul treno Taranto-Milano e quelle di Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, si osserva correttamene che la leggera calvizie frontale attribuita a Dimitris Martin e che avrebbe dovuto portare il Cavallini (rapporto DIGOS 02.02.1985) nelle foto segnaletiche di quest'ultimo, neanche si nota; quanto alla corporatura prestante attribuita a Legrand Raphael tale caratteristica non si addice in alcun modo a Valerio Fioravanti".

Vi è poi il ritrovamento dei nomi "Bottegin" e "Fioravanti" sui tabulati che contengono i nomi dei viaggiatori in partenza per Parigi e Monaco la sera del 13.01.1981.

Tali nomi sono stati attribuiti a Cavallini che aveva utilizzato in passato il falso nome "Bottacin" e di Valerio Fioravanti.

Sul punto è bastato rilevare che quei tabulati non erano mai stati prodotti dal SISMI ai magistrati o agli organi di Polizia e che gli stessi furono rinvenuti casualmente nel 1984 dal procuratore di Roma in occasione di una perquisizione effettuata negli uffici del SISMI.

Inoltre i nomi"Bottagin e Fioravanti non compaiono sulle liste dei voli per i quali erano stati prenotati i biglietti e per destinazioni parzialmente coincidenti e ciò è sufficiente a dimostrare che da

parte del SISMI non vi era alcuna volontà calunniatrice nei confronti di Fioravanti e Cavallini e tantomeno dei NAR.

Quanto a Giorgio Vale effettivamente nel rapporto 24.02.1981, a firma del generale Santovito, si faceva riferimento al concreto ruolo di collegamento tra il nucleo di terroristi stranieri e quelli italiani e all'appartamento che lo stesso aveva preso in affitto ad Imperia.

Va però rilevato che in breve gli inquirenti accertarono che effettivamente in quella casa vi aveva abitato una persona provvista di documenti di identità falsi, ma successivi approfondimenti portarono ad escludere sia che fosse proprio il Vale quella persona che aveva preso in affitto la casa sia che fosse stato lui ad acquistare i biglietti aerei presso l'agenzia Morfini di Bari, poi rinvenuti nella valigia sul treno.

Anche questo caso, lungi dal manifestare l'intento dei calunniatori di concentrare l'attenzione su un certo settore della destra eversiva, evidenzia lo scopo di fornire ai magistrati elementi in qualche modo riscontrabili e quindi capaci per un certo periodo di tempo di suscitare il loro interesse, ma destinati per la loro intrinseca falsità a rimanere senza positivi sbocchi di indagine.

D'altra parte va di nuovo ricordato che l'episodio del 13.01.1981 non costituiva un singolo atto di inquinamento del lavoro dei magistrati, ma si inseriva in un progetto molto più ampio che

attraverso la formazione di false informative, falsi riscontri esterni, avrebbe dovuto sponsorizzare la pista internazionale e quindi scagionare completamente il settore a cui Carminati era più interessato, cioè quello dei NAR

D'altra parte, tale conclusione non è il frutto della valutazione degli eventi che si succedettero in rapida successione in quel periodo, ma scaturisce chiara dalla semplice lettura delle informative.

Basta leggere dunque il famoso "appunto Musumeci" (con il quale risponde ad alcune precise domande sull'operazione "Terrore sui treni") che costituisce la cartina di tornasole delle reali finalità che i correi intendevano proseguire con l'operazione di depistaggio:

"1° quesito: se la strage è stata ideata da nuclei eversivi italiani che hanno richiesto la collaborazione di elementi del terrorismo europeo oppure se è nata da una idea maturata negli ambienti del terrorismo europeo.

Risposta: è stato riferito che l'idea è maturata nell'ambiente del terrorismo europeo sembra insieme all'attentato di Monaco. L'esponente italiano (Bragaglia) incaricato delle operazioni, avrebbe chiesto questa la collaborazione in fase esecutiva del gruppo Hoffmann.

Quesito n. 5: che parte hanno avuto i NAR: se sono compartecipi del programma gli attuali imputati della strage Calore, Pedretti, Furlotti, Semerari e Signorelli.

Risposta: è stato escluso il legame con i NAR, come è stata esclusa la partecipazione dei nominativi segnalati.

Se alcuno di essi poteva essere al corrente non è stato possibile chiarire, anche perché esistono legami tra NAR e Terza Posizione".

Tali risposte non richiedono commenti e valgono più di ogni cosa a cancellare ogni dubbio sulle supposte contraddizioni derivanti dalla partecipazione del Carminati alle operazioni di depistaggio.

La valenza indicativa dei singoli indizi, ma soprattutto l'esame globale e unitario delle circostanze, dimostrano la piena consapevolezza del Carminati in ordine non solo alla attività calunniatoria, ma anche alle ulteriori finalità cui quella attività era indirizzata.

Ed invero la valutazione complessiva risolve la ambiguità relativa di ciascun elemento probatorio e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicchè l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (Così Cass. Sez. Un. 12.12.1992).

Quanto alla aggravante contestata di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980 n. 15, ormai per costante giurisprudenza, formatasi proprio anche in materia di depistaggio, si può affermare in diritto che: "La circostanza aggravata dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello e ad es. di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione.

Essa si ricollega ad una particolare connotazione del dolo e quindi non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico né una ontologia e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone (Sez. Un. N. 2110 del 23.02.1996 Fachini). Dunque la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è astrattamente compatibile con il delitto di calunnia (Cass. Sez. Unite 04.02.1992 Ballon)".

Ciò premesso in diritto, si osserva in fatto quanto segue.

Le sentenze che hanno affrontato la specifica questione dell'operazione "Terrore sui treni" rispetto agli altri imputati, correi di Massimo Carminati e che presentano ormai il carattere della

definitività, consentono a questa Corte, che avendo esaminato il materiale probatorio comune ai precedenti Giudici, ne condivide pienamente il percorso valutativo ed anche motivazionale, di procedere quanto alla sussistenza dell'aggravante per via di enunciati.

Innanzitutto tutte le sentenze (anche quella che pervenne poi alla esclusione della aggravante, Corte di Assise di Appello Bologna 18.07.1990) hanno riconosciuto che nel decennio che precedette la strage erano state una regola le deviazioni poste in essere dai Servizi di Sicurezza in relazione alle indagini sui fatti di terrorismo.

Si è altresì accertato con certezza che Licio Gelli aveva esercitato una efficace e sempre più massiccia penetrazione nei suddetti Servizi sin dagli anni 70.

Infine si è rilevato come le deviazioni operate dai servizi avevano sempre avuto come finalità la "copertura" delle responsabilità degli appartenenti ai movimenti eversivi di destra.

Tanto vale a disegnare il contesto in cui si mette in scena la operazione della valigia sul treno Taranto-Milano del 13.01.1981 che costituiva concreta attuazione di quanto abilmente previsto dal SISMI nella informativa "Terrore sui treni".

Quella operazione portava messaggi gravemente allarmanti.

Ed invero, come già si è rilevato attraverso la scelta dell'esplosivo, si dimostrava che chi aveva collocato la valigia era anche l'autore della strage della stazione; terroristi di tal fatta, non paghi di aver provocato 85 morti e oltre 200 feriti, erano pronti a scatenare una campagna di attentati sulle linee ferroviarie, rievocando i tristi precedenti tra i quali il dramma dell'Italicus; l'organizzazione che poteva contare su appoggi in diverse zone dell'Europa, era così forte, da procedere con il primo atto di tale campagna, in un momento in cui l'attenzione degli inquirenti era elevatissima.

Ciò basterebbe a integrare la finalità di terrorismo posto che sono facilmente immaginabili gli effetti di allarme, di concreto terrore che una operazione del genere poteva causare in una collettività e nelle istituzioni già gravemente segnate dalla vicenda del 2 agosto 1980.

Ma si è già detto, proprio esaminando la posizione di Carminati, che quell'operazione conteneva un messaggio ulteriore che riguardava direttamente l'operato degli inquirenti e che dimostra anche la matrice eversiva dell'intervento depistante.

La valigia dimostrava che la strada imboccata dai magistrati che si muovevano sulla pista del terrorismo "interno" era completamente sbagliata in quanto la strage e l'operazione "Terrore sui treni", erano riconducibili alla pista internazionale.

Tale messaggio aveva una doppia funzione: la prima, quella di moltiplicare la portata terroristica dell'operazione, posto che induceva necessariamente un sentimento di totale sfiducia della collettività nelle istituzioni incapaci di assicurare alla giustizia gli autori di così gravi reati; la seconda quella di garantire uno specifico ausilio alle persone inquisite in quel momento.

Si ricordi sul punto che già il 22 agosto 1980 il rapporto DIGOS a firma Lazzarini, denunciava per associazione sovversiva 24 persone tra i quali Semerari, De Felice, Furlotti, Francesca Mambro ed altri e sulla base dello stesso, il 25.08.1980 era stato emesso un ordine di cattura nei confronti di tutti i soggetti ivi citati ed inoltre che il 19.09.1980 il procuratore della Repubblica emetteva un ulteriore ordine di cattura, contestando i delitti di associazione sovversiva aggravata e banda armata anche a Valerio Fioravanti, Giorgio Vale, Piergiorgio Dilivio, Alessandro Aldibrandi, Stefano Procopio, Giuseppe Bioncato, Giovanni Melioli.

Si osservi che a circa un mese dall'evento gli inquirenti avevano già centrato due di quelli che poi definitivamente saranno individuati come gli autori della strage di Bologna: Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

Si è già visto come il Carminati ne fosse pienamente consapevole ed anzi si può dire che proprio su questo piano si realizzò quella

convergenza di interessi criminali, che portò ad una saldatura in uno specifico delitto tra gli uomini dei Servizi Segreti e un rappresentante dello gruppo cui facevano parte Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

Non deve meravigliare però, che si sia giunti ad un contatto così palese e pericoloso.

Va infatti sottolineato che la posta in gioco era molto alta, in quanto le indagini degli inquirenti avrebbero potuto portare alla luce non solo gli autori materiali della strage, ma anche i collegamenti poi acclarati, in sentenze passate in giudicato, tra ambiente neofascista e terrorista e il sistema della P2, già infiltrato a livelli molto alti del potere politico istituzionale.

Occorreva dunque a tutti i costi depistare le indagini, favorire gli inquisiti e allo stesso tempo, proprio attraverso il MAB, che costituiva il principale contributo materiale del Carminati alla realizzazione del delitto, lanciare inquietanti avvertimenti a tutti coloro che fossero stati eventualmente interessati ad assumere un atteggiamento collaborativo con gli investigatori.

L'operazione oltre che una portata terroristica, mostra dunque soprattutto una finalità e valenza eversiva, non solo perché, sviando gli inquirenti sulla pista internazionale si contribuiva a scagionare gli inquisiti e tra questi gli effettivi autori dei delitti caratterizzati

dalla finalità di eversione, ma anche perché con la sponsorizzazione della pista internazionale si guadagnava tempo, si potevano ricompattare le fila della galassia neofascista, dopo le perdite patite con i numerosi ordini di cattura e si consentiva a chi aveva fin lì svolto attività eversiva di riprenderla in un contesto di maggiore tranquillità.

Un breve accenno infine per le altre aggravanti.

È certamente corretta la contestazione del II comma dell'art. 368 c.p. posto che i reati oggetto della calunnia vi rientrano. Non vi è dubbio sull'art. 112 n. 1, in considerazione del numero dei correi, né sulla circostanza di cui al 61 n. 2 per le ragioni sin qui esposte.

Carminati va dunque dichiarato responsabile dei delitti di cui ai capi G1) e H1).

Le considerazioni sin qui svolte hanno un peso anche in ordine alla quantificazione della pena.

La gravità del comportamento e intensità del dolo, nonché la personalità del soggetto rilevante ex art. 133 c.p. impone di partire da una pena edittale per il delitto di calunnia che deve scostarsi in maniera sensibile dal minimo edittale. Pena base dunque anni 4 di reclusione, aumentata ad anni 6 per effetto dell'aggravante di cui all'art. 1 Legge n. 15/80, aumentata ulteriormente per le altre aggravanti ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e infine ulteriormente

aumentata ad anni 9 ex art. 81 c.p.v. c.p., essendo evidente l'unicità del disegno criminoso tra i reati contestati al capo G1) e la calunnia aggravata.

La banda armata.

Il Carminati risponde anche del delitto di cui all'art. 306 perché unitamente a Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani ed altri promuoveva ed organizzava in Roma, Bologna ed altre località del territorio nazionale una banda armata diretta tra l'altro a commettere una serie di attentati e di altri atti criminali di natura eversiva dell'ordinamento costituzionale.

Preliminarmente occorre stabilire l'esatto ambito di operatività di tale contestazione, posto che tutti i correi del Carminati e il Carminati stesso sono stati già giudicati con diversi esiti per quel delitto anche in relazione a periodi di tempo che si intersecano con il dato temporale della odierna contestazione.

Ritiene la Corte che la banda armata in oggetto sia la stessa per la quel sono già stati condannati con sentenza passata in giudicato appunto Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani e Francesca Mambro (sentenza Corte di Assise di Appello di Bologna del 16.05.1994) .

Le sentenze del processo Ballan + altri consentono di delineare il momento della nascita di tale associazione.

L'ampia disamina dell'evoluzione dei movimenti eversivi di destra a partire dagli anni '70, contenuta nella sentenza di primo grado che ha trovato poi conferma piena sul punto, consente di affermare quanto segue.

Fallito il tentativo di riunificazione di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale operato ad Albano nel 1975, era nata l'esperienza di Costruiamo L'Azione.

Collegato ed ispirato da politici di CLA, era stato il Movimento Rivoluzionario Popolare che si era reso responsabile di una serie di attentati nel 1978, mai rivendicati e successivamente nel 1979 di una serie di attentati rivendicati con la sigla NAR e il simbolo grafico.

All'inizio del 1979 compariva sulla scena il gruppo del Fuan di Roma con sede in via Val Siena.

Attorno ad esso si erano raccolti i due fratelli Fioravanti, Francesca Mambro, Walter Sordi e Dario Pedretti. Il gruppo non era strutturato secondo i moduli organizzativi e i giovani erano soltanto uniti dal desiderio di praticare azioni militari di contenuto e rilievo superiore al semplice pestaggio degli avversari politici di sinistra.

Si praticavano lo spontaneismo armato e la strategia della tregua con i “rossi”.

Nell’ambito del fenomeno spontaneista il gruppo Fuan veniva identificato come il centro di un’area più vasta genericamente designabile con la sigla NAR, sigla che non identificava una organizzazione unitaria stabile e strutturata, ma soltanto la matrice fascista degli attentati, un arcipelago di gruppi sovversivi e terroristici relativamente autonomi.

Le azioni portate a termine dagli appartenenti al Fuan furono rivendicati con la sigla Nar.

Nel 1977 era nata Terza Posizione, organismo gerarchizzato che era dotato anche di un nucleo operativo clandestino composto da Soderini, Belsito, Ciavardini e Vale.

Per sostituire Giuseppe Dimitri, leader militare del gruppo, che era stato catturato, i vertici politici del movimento (Fiore, Adinolfi e Mangiameli) avevano ingaggiato Valerio Fioravanti.

Sotto il comando di quest’ultimo erano state compiute azioni terroristiche di grande risonanza (omicidio Aversano 06.02.1980; omicidio dell’agente di P.S. Evangelista davanti al liceo Giulio Cesare 28.05.1980).

Il nucleo operativo di T.P. si era sottratto progressivamente al controllo dei dirigenti Fiore e Adinolfi per avvicinarsi alla galassia

Nar alla quale aderiva, proveniente da esperienze politiche ancora diverse, Gilberto Cavallini.

Dall'autunno 1979, così come emergeva dalle stesse dichiarazioni di Fioravanti, era venuto a formarsi un gruppo profondamente determinato a condurre la lotta con scelte strategiche essenzialmente rivolte alla strutturazione di un organismo associativo armato in guerra perenne contro lo Stato.

Il programma operativo prevedeva: 1) liberare il leader storico Freda; 2) vendicare l'arresto del comandante militare di O.N. Concutelli, sopprimendo colui (l'avv. Arcangeli) che nell'ambiente era indicato come il responsabile della sua prigionia; 3) provocare l'evasione di Concutelli medesimo; 4) compiere un attentato contro un magistrato, diverso e ulteriore rispetto all'omicidio Amato.

In quel periodo si apprezza... "il dipanarsi di un filo unitario che collega tutti coloro i quali dalla crisi delle varie organizzazioni di origine non fanno discendere una scelta di disperazione e di resa, ma invece l'impegno a costruire un nuovo agguerritissimo organismo eversivo"".

Il sodalizio Fioravanti–Cavallini aveva cementato la convergenza dei due poli romano e veneto attesi i rapporti esistenti tra Fachini e lo stesso Cavallini e la circostanza che il primo aveva introdotto il secondo negli ambienti romani di T.P.

Quanto a fatti criminosi riferibili alla banda armata, si citano l'omicidio dell'agente Polstato Aversano (Fioravanti e Cavallini); l'omicidio dell'agente Evangelista (Fioravanti, Mambro, Cavallini, Ciavardini e Vale); l'omicidio del giudice Amato 23.06.1980 (Fioravanti, Mambro, Cavallini, Ciavardini e Vale); il fallito attentato all'on. Tina Anselmi l'8.03.1980; l'attentato alla libreria Feltrinelli di Padova rivendicato dai Nar; l'attentato al distretto militare di Padova; il progetto dell'attentato al giudice Stitz ed infine, ma non certo per importanza, il progetto di liberare dal carcere Concutelli quale momenti di unificazione della destra eversiva.

Lo scopo sociale dell'organizzazione è stato identificato nel fine di aggregazione in funzione rivoluzionaria intorno a obiettivi unificanti e mobilitanti, delle fasce disgregate della destra, soprattutto giovanile, nonché in quello di ulteriore scollamento delle istituzioni democratiche, attraverso il disorientamento della collettività nazionale e la conseguente progressiva erosione degli equilibri sociali (in tali termini sintetici ed esaustivi Corte di Assise di Appello Bologna 16.05.1994).

I giudici della Corte di Assise di Bologna nella sentenza 11.07.1988 si fanno poi carico di dimostrare come la banda armata in questione si differenziasse per ambito operativo, spazio temporale, per forma

organizzativa, per soggetti coinvolti, da altre per le quali alcuni degli imputati erano già stati giudicati in particolare quelli da quella oggetto del giudizio della Corte di Assise di Roma 02.05.1985, operante in Roma e altrove tra il 1977 e il 1981, nonché quella del cosiddetto processo NAR2 (Corte d'Assise d'Appello di Roma 17.06.1988).

In particolare in quella sentenza si riprendono gli argomenti già spesi dalla Corte di Assise di Roma 02.05.1985, nella quale si dimostra che Fioravanti e Mambro, la seconda dopo la rottura del rapporto con Pedretti, si erano allontanati dal gruppo Fuan alla fine del 1979, onde organizzare in concorso con altri, tra cui Cavallini e Giuliani una nuova organizzazione politico delinquenziale, la quale si rendeva responsabile di altri e numerosi crimini, tra cui è facile individuare la strage di Bologna.

Dunque è rispetto a tale particolare formazione che occorre condurre l'indagine sulla posizione del Carminati.

Bisognerà allora verificare la partecipazione del Carminati a questo specifico sodalizio criminoso, particolarmente caratterizzato nella composizione, negli scopi, nella struttura organizzativa, nella dotazione e disponibilità delle armi e nell'ambito temporale e spaziale dell'attività criminosa.

In tale prospettiva va ancora precisato che in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Cassazione (Sezioni Unite 04.02.1992), secondo il quale, con riferimento specifico alla banda armata in questione, occorreva applicarsi il metodo induttivo e cioè prendere le mosse dalla responsabilità individuali per la strage al fine di risalire alla partecipazione alla organizzazione, Massimiliano Fachini e Roberto Rinani sono stati definitivamente assolti.

Nelle predette sentenze, in buona sostanza, si è affermato, che molti eventi dimostrano punti di contatto tra l'ambiente veneto e quello romano ma sono fatti che, in assenza di prova di un coinvolgimento nell'episodio centrale dell'attività eversiva del Fachini e del Rinani e destabilizzante di quello specifico gruppo, vanno letti come elementi rivelatori di una mera collaborazione, a volte anche estemporanea, in singole imprese che non vadano al di là di scopi perseguiti per l'immediato (così Corte di Assise di Appello 16.05.1994).

Gli elementi a carico del Carminati.

Il materiale probatorio già analizzato dimostra che il Carminati si muove all'interno di un vasto panorama criminale: "Il gruppo di Carminati aveva in sé una componente maggiormente orientato

verso le attività politiche, costituita dall'Alibrandi e dai gemelli Pucci ad un'altra parte deputata ad attività strettamente criminali o di raccordo con ambienti criminali.....".

Egli era una figura di fortissimo spessore ed aveva una posizione di grosso rilievo all'interno all'interno non tanto dei Nar, quanto dell'area intera della estrema destra in quel periodo" (Sordi ud. dib. 08.02.2000 cit).

Il Carminati era una persona di rilievo nell'ambiente del terrorismo di destra e costituiva il cardine di un gruppo di estremisti tra i quali Alibrandi e i fratelli Bracci e i fratelli Pucci, ma aveva rapporti anche in un altro gruppo, del quale facevano parte i fratelli Fioravanti, Cavallini Gilberto e Francesca Mambro (Abbatino verbale cit.).

Come si è già visto, dunque valutando le deposizioni coerenti di Abbatino, Sordi, Izzo, Cristiano Fioravanti, Lucioli, nonché i riscontri oggettivi di cui al rapporto DIGOS 02.02.1985, Massimo Carminati si muoveva certamente all'interno della galassia extraparlamentare di destra.

Tale dato è in sé non univoco.

Ed invero emerge chiaramente dalla istruttoria che l'imputato era un punto di riferimento per tutta l'area ed aveva contatti con molti gruppi anche ideologicamente distanti tra loro, come certificato, in

particolare dai suoi legami con gli appartenenti ad Avanguardia Nazionale. Sul punto il Sordi è chiaro : "....erano rapporti tra le persone più ambigue (Carminati e V. Fioravanti n.d.est.) che ci fossero nella nostra area e di persone ambigue ce ne erano..." (ud. dib. 08.02.2000 pag. 39).

D'altra parte lo stesso Sordi ha precisato che quello era un contesto in continua evoluzione dove i gruppi e all'interno dei gruppi i singoli componenti si aggregavano e si allontanavano continuamente.

Il Carminati, poi, anche nelle dichiarazioni degli appartenenti alla banda della Magliana, emerge come personaggio che si poneva ad un gradino più alto degli altri soggetti, quantomeno nella area eversiva romana, e proprio tale particolare spessore criminale gli consentiva di essere stimato anche in ambienti non politicizzati, come dimostrato dal rapporto operativo costante e proficuo che mantenne con quegli ambienti malavitosi.

Tale caratteristica e cioè la capacità, per qualità criminali, di non doversi necessariamente legare ad un determinato gruppo e di possedere un carisma tale da potersi muovere sia nell'ambiente della destra extraparlamentare sia in quello della criminalità comune, senza suscitare le reazioni dei suoi compagni di attività

illecite, rende poco significativo il dato della semplice appartenenza all'area NAR.

Ed invero il reato previsto dal primo comma dell'art. 306 c.p. esige, da parte dell'agente, una iniziativa programmatica o una preparazione della costituzione dell'associazione mediante una operosa iniziativa che ne determini la nascita ovvero ancora un'opera di coordinamento dei singoli adepti, in modo da assicurare la vita e l'efficienza dell'associazione e la disciplina interna e cioè promuoveva l'incremento. Per concretare il delitto è sufficiente una sola di tali attività non essendo richiesto il concorso delle varie qualifiche (Cass. 2.06.1988).

Orbene, il dato sopraccennato e cioè l'appartenenza a quell'area eversiva, in sé non può provare l'intraneità alla banda armata per la quale vi è già sentenza passata in giudicato di condanna di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Egidio Giuliani e le caratteristiche del concreto atteggiamento dell'imputato di grande libertà operativa all'interno di quell'area riduce ulteriormente la valenza probatoria dei rapporti certamente intensi dell'imputato con gli appartenenti a quella determinata banda armata.

Sul punto vale la pena osservare che da un confronto tra il certificato penale del Carminati e quello degli altri associati,

nonostante la certa appartenenza all'area NAR, l'imputato pur essendo stato condannato per alcuni reati fine in concorso con quei soggetti, non è invece stato ritenuto responsabile di banda armata (per tutti il caso più significativo è quello di cui alla sentenza Corte di Assise Roma 02.05.1985, Corte Assise d'Appello 19.04.1986).

Va aggiunto poi e ciò appare determinante, proprio con riferimento a quel criterio induttivo più volte indicato dalla Suprema Corte, con specifico riferimento alla banda armata in questione (Sezioni Unite 04.02.1992 Gelli Licio + altri) che il Carminati non è mai entrato direttamene nel processo della strage del 2 agosto 1980 rispetto alla quale è rimasto del tutto estraneo.

Certo rimane da valutare la significatività dell'operazione di depistaggio delle indagini realizzate, come abbiamo visto, anche con l'obiettivo di favorire gli autori della strage di Bologna, lanciando la pista internazionale e allo stesso tempo inviando messaggi con più significati verso l'ambiente carcerario (sul punto si intende richiamata tutta la parte di motivazione in ordine all'ipotesi di calunnia pluriaggravata).

Anche tale episodio nel contesto sopra accennato, non è sufficiente a integrare quel minimum richiesto per configurare la partecipazione alla banda armata.

Ed invero a differenza dei delitti associativi di cui all'art. 270 e 270 bis c.p. per i quali basta soltanto l'"in idem placitum consensum".....il delitto di banda armata di cui all'art. 306 c.p. postula un minimo di struttura e di organizzazione ed in cui i componenti siano tra loro permanentemente vincolati.

Si richiede dunque ...la sussistenza non di un generico e vago vincolo di collegamento tra i componenti, bensì l'esistenza di un momento unificante più intenso, una maggiore adesione, una unità di propositi e di azione. Deve essere ...ravvisabile sia il vincolo di collegamento tra i componenti la banda, sia la consapevole volontà di ciascuno di agire per lo stesso scopo, comune agli altri partecipanti che, pur senza giungere alla fusione con le altre volontà sia comunque spontaneamente in comunanza con il fine ultimo della banda (Cass. 29.04.1982).

Nel caso di specie non è vi prova che l'attività spesa dal Carminati, avente certamente anche la funzione di preservare gli autori della strage dalla indagine degli inquirenti, consentendo conseguentemente l'ulteriore svolgimento di una attività terroristica, nel contesto di un'area eversiva in continua evoluzione con strutture che in maniera fluida e constante andavano componendosi e scomponendosi, fosse stata spesa consapevolmente a favore di un gruppo inteso nella sua unità e con le finalità

specifiche già identificate nei precedenti giudizi e non piuttosto a favore di singoli e/o per finalità genericamente eversive, che con certezza, il Carminati condivideva sotto il profilo ideologico.

In mancanza di tale dato, la situazione probatoria in ordine anche solo alla partecipazione del Carminati a quella particolare struttura individuata nel capo di imputazione, rimane equivoca di talchè l'imputato va assolto ex art. 530 cpv c.p.p. per non aver commesso il fatto.

I reati contestati al Mannucci Benincasa Federigo. Le conclusioni della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio.

La sentenza ordinanza ricostruisce la figura del colonnello Mannucci Benincasa, per molti anni responsabile del centro SISMI di Firenze, partendo dai comportamenti di rilievo penale che sono stati trasfusi nella imputazione di favoreggiamento continuato pluriaggravato, tra l'altro, dalla finalità di eversione dell'ordine costituzionale.

Il primo episodio citato è quello relativo ad Augusto Cauchi terrorista neofascista e membro di O. N. Nel gennaio 1975 il Cauchi nei cui confronti era stato spiccato un ordine di cattura dalla Procura di Arezzo, cercava di mettersi in contatto con il Mannucci

Benincasa, chiamandolo da una cabina telefonica della stazione ferroviaria di Bologna e lasciando il numero telefonico della stessa.

Il Mannucci lo richiamò su quella utenza e il Cauchi gli disse che gli investigatori lo "volevano incastrare".

Il Mannucci a suo dire gli promise di contattare il Sostituto procuratore che conduceva le indagini su un attentato di impronta neofascista, ragion per cui si diedero un appuntamento telefonico per il giorno successivo.

Si saprà da altre fonti che il Cauchi dopo quella telefonata espatriò definitivamente, sottraendosi una volta per tutte alla contestazione delle sue responsabilità per gravi fatti di eversione.

Il Mannucci relazionerà su tale episodio solo due anni dopo l'accaduto, mentre degli incontri con il Cauchi nessuna traccia rimane agli atti C.S. di Firenze.

Il secondo episodio costituisce il nucleo centrale del processo a carico di Mannucci Benincasa.

In sintesi si tratta di una lettera anonima elaborata dal Mannucci Benincasa con la collaborazione dell'allora capitano Nobili del SIOS Aeronautica, fatta pervenire al giudice istruttore Gentile, titolare dell'inchiesta sulla strage alla stazione ferroviaria di Bologna, con la quale si riferivano false notizie su Licio Gelli e ciò al fine di inquinare le indagini sulla strage.

Sul punto il giudice istruttore mette in evidenza come l'imputato Mannucci e il Nobili, correo solo nella imputazione di calunnia pluriaggravata, siano confessi quanto alla redazione dell'anonimo.

Nella imputazione di favoreggiamento, a corollario del precedente episodio, si sottolineano le omissioni di rapporto del Mannucci, il quale sempre a fini di inquinamento ammise di fornire agli inquirenti le notizie a sua conoscenza sul conto di Gelli, ma anche successivamente in ordine alla cosiddetta pista Ciolini ai suoi addentellati.

Infine ancora si fa cenno ad una attività tesa a diffondere false notizie tendenti a coinvolgere l'estremista di destra Marco Affatigato nel disastro aviatorio di Ustica e nella strage di Bologna, nonché a fornire ad alcuni giornalisti false notizie sui magistrati che stavano seguendo le indagini sulla strage del 2 agosto, il tutto al fine di favorire, attraverso l'inquinamento delle indagini i reali autori della strage.

Si è già detto che l'anonimo varrà a Mannucci e Nobili anche la imputazione di calunnia aggravata ai danni di Licio Gelli, accusato falsamente di essere l'autore di decine di omicidi e tra questi quello di Silvano Fedi e di Manrico Ducceschi e indicato come uno dei mandanti della strage, il tutto sempre con finalità di depistaggio.

Al Mannucci viene inoltre contestato il reato di abuso e omissione di atti di ufficio continuato, realizzato da un lato con le attività di indagini svolte all'insaputa dei suoi superiori nel territorio di competenza del centro C.S. di Bologna e del delitto di rivelazioni di segreto d'ufficio avendo indotto il colonnello Spampinato, nominato perito esplosivista, sin dalle prime fasi delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna, a rivelargli, in più occasioni, nel dettaglio, il contenuto dei suoi accertamenti, coperti dal segreto di ufficio. Per il reato è già stata dichiarata nella sentenza-ordinanza la prescrizione.

Vi sono poi altre due imputazioni relative a comportamenti tenuti dal Mannucci nel corso dell'istruttoria relativa al presente processo che non verranno neanche enunciati nel loro contenuto in quanto le stesse sono state oggetto di una pronuncia della Corte, con la quale i relativi atti sono stati rimessi per competenza territoriale alla A.G. di Firenze.

Nell'ordinanza sentenza il giudice istruttore si impegna a sottolineare il ruolo del Mannucci capocentro C.S. di Firenze dal 1971 al 1991, legato a doppio filo con esponenti dei Servizi Segreti affiliati alla P2 quali Gianadelio Maletti e il direttore del Servizio Giuseppe Santovito, artefice con Pazienza, Musumeci e gli altri accoliti dell'operazione "Terrore sui treni".

Il giudice evidenzia l'ambiguo rapporto dell'imputato con Gelli, sul quale sin dal suo arrivo al centro di Firenze raccoglie, anche in collaborazione non ufficiale con il tenente Nobili, informazioni che sebbene certamente di interesse per il Servizio e in alcuni casi inquietanti omette di trasmettere ai suoi superiori.

Viene ancora sottolineata la "stranezza" del comportamento del Mannucci il quale sin dalle primissime indagini sulla strage di Bologna, opera in pianta stabile in territorio emiliano al di fuori della sua competenza, senza darne notizia ai suoi colleghi bolognesi e ai superiori; induce il colonnello Spampinato a comunicargli gli esiti delle indagini sulle componenti dell'esplosivo utilizzato dagli stragisti, per comunicarli poi al direttore del Servizio Santovito (il quale si renderà di lì a poco artefice del collocamento sul treno Taranto-Milano di un esplosivo analogo per componenti a quello su cui lavorava Spampinato); intratteneva un rapporto al di fuori di ogni canale istituzionale con il giudice istruttore Gentile con il quale partecipa, con il nome di copertura "Manfredi" a riunioni con giornalisti e avvocati di parte civile sul tema specifico della strage e al quale nell'aprile 1981, spedisce un anonimo in cui si adombrano responsabilità di Gelli in fatti di sangue del periodo della guerra partigiana, per descriverlo come agente al soldo dei regimi

comunisti, omettendo di evidenziare i suoi palesi collegamenti con la destra eversiva.

Ed ancora si mettono in evidenza le analogie tra la tesi sostenuta in ordine alla strage da Elio Ciolini che costituiranno un ulteriore inquinamento delle indagini nel periodo fine 81 primavera 1982 e quelle propolate al giornale "Critica Sociale" della fonte Nostradamus, a loro volta oggettivamente analoghe a quelle già sponsorizzate in quel periodo dal Musumeci, nelle sue comunicazioni informali ai Magistrati.

Tali elementi complessivamente valutati hanno portato il giudice istruttore a ritenere fondata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 Legge 15/80.

In buona sostanza l'attività del Mannucci Benincasa si rilevò un'ulteriore operazione di depistaggio consistita in una illecita ingerenza nella attività di indagine sulle strage del 2 agosto, al di fuori di ogni regola, senza l'autorizzazione dei superiori e concretatasi soprattutto nel confezionamento dell'anonimo contenente le false accuse nei confronti di Gelli, del quale tendeva ad accreditare un ruolo di doppiogiochista, omettendo di segnalare i più evidenti e a lui noti rapporti con la destra eversiva e così facendo distogliere le attenzioni degli investigatori dall'ambiente in cui la strage era realmente maturata.

Il Mannucci, il quale per anni aveva protetto il Gelli, in quella occasione lo attaccava e facendo ciò si rendeva complice nel progetto di Francesco Pazienza di scalzare Gelli dal vertice della P2.

Questa è la tesi svolta dal giudice istruttore nel provvedimento di rinvio a giudizio.

Le imputazioni sub V), A1) e B1).

La prescrizione.

Certamente prescritti i reati contestati al capo A1), artt. 323 c.p., 361 e 328 c.p., tutti puniti con pena massima di anni due. Ora considerato l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 1 legge 15/80 e quello per la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. la pena massima rimane sotto i cinque anni di talchè il termine finale di prescrizione è di anni 7 e mesi 6 è già decorso dall'aprile 1991 termine ultimo della contestazione.

Discorso più complesso per la imputazione di favoreggiamento. Vedremo, in sede di analisi dei fatti, che le condotte contestate si riferiscono a comportamenti tenuti al massimo nel 1982 (vicenda Cauchi: 1975; anonimo Gelli e le omesse informazioni ad esse

connesse, diffusione delle notizie sui magistrati di Bologna e su Marco Affatigato, certamente entro 1981; il comportamento assolutamente omissivo sulla personalità del Ciolini: entro il 1981 o al massimo entro il 1982).

Nella imputazione poi è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.

È evidente che il nesso teleologico non è riferito al delitto di calunnia, non potendosi prospettare nel caso di specie una condotta di favoreggiamento, nello specifico, degli autori della strage, al fine di commettere la calunnia aggravata ai danni di Licio Gelli essendo invece palese che il rapporto di strumentalità è esattamente l'opposto.

Va dunque ritenuto che la contestazione dell'aggravante si riferisca alla finalità di assicurare "...........la impunità di un altro reato".

Nel caso di specie, ove la condotta è unica e vi è totale identità soggettiva ed oggettiva , nel senso che la finalità di assicurare l'impunità di un altro reato di cui all'art. 61 n. 2 c.p., riguarda proprio gli autori e i delitti per i quali si ipotizza il favoreggiamento, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. così come in concreto contestata (in relazione alla seconda parte del numero 2 dell'art. 61 c.p.) va ritenuta assorbita nel contestato delitto di favoreggiamento.

È evidente infatti che, diversamente opinando, verrebbe a realizzarsi un indebito aumento della sanzione se si ritenesse autonomamente operante la aggravante teleologica che è prefigurata dal legislatore in considerazione della maggiore criminalità del reo (Così Cass. 13.06.1990 Aiello) in un caso in cui la descrizione della condotta, finalisticamente orientata al raggiungimento del risultato di garantire ai terzi l'impunità di un altro reato, coincide completamente e si sovrappone a quella che costituisce il nucleo essenziale della imputazione di favoreggiamento, che si assume aggravata.

In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che: "Nella ipotesi del concorso del delitto di rapina impropria, in cui la violenza o minaccia siano adoperate per procurare a sé od ad altri l'impunità, con il delitto di omicidio o tentato omicidio, non è applicabile a quest'ultimo l'aggravante dell'aver commesso il reato per conseguire o assicurare a sé od ad altri l'impunità del delitto di rapina non potendo un unico ed identico elemento intenzionale essere valutato come dolo specifico nel primo caso e come circostanza aggravante nel secondo caso (Cass. 12.11.1982 Monaco; Cass. 18.03.1996).

Ciò premesso e considerata l'aggravante speciale di cui all'art.1 legge n. 15/80, nonché l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., la

pena non raggiunge nel massimo i dieci anni di talchè il termine massimo di quindici anni (10 + 5) deve ritenersi interamente decorso alla data della decisione.

Rispetto ai reati di cui ai capi V) e A1) va dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione.

Non può giungersi ad una pronuncia più favorevole all'imputato perché, come vedremo in seguito, non solo non c'è, per la maggior parte di quei fatti, l'evidente prova della innocenza del Mannucci, ma anzi vi è la prova positiva della sua responsabilità.

Ed invero quei fatti dovranno comunque essere approfonditamente esaminati, in quanto servono a leggere il comportamento del Mannucci rilevante ai fini della decisione in ordine alla imputazione di calunnia ed in particolare in ordine alla sussistenza dell'aggravante della finalità di eversione o di terrorismo di cui all'art. 1 legge 15/80.

La calunnia.

La calunnia aggravata oggetto dell'unica imputazione a carico del Mannucci e del Nobili è stata commessa con un anonimo spedito da una località dell'Appennino emiliano al giudice istruttore dr.

Gentile, titolare del procedimento della strage del 2 agosto 1980, in stato di istruzione formale.

Trattandosi di un anonimo vi è da risolvere preliminarmente il problema dell'attribuzione soggettiva.

Sul punto entrambi gli imputati sono confessi.

Non solo il Nobili, il quale aveva già parlato di quest'argomento innanzi al P.M. di Firenze il 02.05.1988, ma anche il Mannucci, che in sede dibattimentale ha risposto all'esame, confermando di essere l'autore, insieme con il Nobili, di quella lettera spedita da Pavullo nel Frignano in tal modo esplicitando quanto già implicitamente ammesso innanzi al P.M. di Firenze il 10.03.1988 (verb. 11.11.1999 pag. 99 e ss).

In buona sostanza, l'anonimo doveva costituire una sorta di stimolo alle indagini e venne costruito secondo il Mannucci proprio su richiesta del giudice Gentile.

Infatti era successo che, il capitano dei Carabinieri Pandolfi, il quale lavorava alle indagini sulla strage, lo aveva contattato dicendogli che l'istruttore voleva acquisire notizie su Licio Gelli. Egli aveva così conosciuto il giudice con il quale aveva cominciato a collaborare.

Non solo, infatti, già dal settembre 1980, si era cominciato a parlare diffusamente sulla stampa di Gelli e della P2, ma nel corso delle

indagini il nome di Licio Gelli era emerso in collegamento con quello di Aldo Semerari già inquisito e detenuto in stato di custodia cautelare.

La forma della lettera è anonima, perché in quel momento i vertici dei Servizi sono piduisti e il Mannucci non si azzarda a seguire il percorso istituzionale indicato dalla legge n. 801 del 1977.

Si tornerà approfonditamente su questi punti.

Quanto detto sin qui è sufficiente ad affermare che con certezza Mannucci e Nobili sono gli artefici della lettera anonima contenente le accuse nei confronti di Gelli.

Il contenuto dell'anonimo 10.04.1981.

Il 10.04.1981 giunge al giudice Gentile l'anonimo che per comodità del lettore viene qui di seguito integralmente riportato:

"...Egregio signor giudice, mi accingo a scrivere dopo che la televisione ed alcuni giornali hanno dato notizia di un certo fatto avvenuto giorni fa in casa di tale Licio Gelli ad Arezzo.

Il nome di questa persona mi ha fatto letteralmente sobbalzare e mi ha scosso dalla letargica assuefazione ai drammi grandi e piccoli della vita di tutti i giorni.

Dopo 36 anni!.

Il passato che torna imperiosamente a sconvolgere una coscienza a 36 anni di distanza, un passato che pensavo sepolto dal lungo tempo trascorso dai tragici giorni della guerra, che consideravo ormai cristallizzato nella storia non scritta dei tanti episodi fulgidi e fatti nefandi ormai accomunati e sedimentati nel fondo di una medesima retorica. Il nome, le dicevo, mi ha ricondotto ad un'epoca in cui, trentunenne, insieme ad altri più o meno giovani come me, sognavo una Italia nuova che sarebbe dovuta nascere da quell'immane crogiolo di una disfatta morale prima che militare. Appartengo ad una generazione che rispose più di altre alle lusinghe del regime e più di altre patì sulla propria pelle le conseguenze di un'illusione di grandezza ed ingannatrice.

Da quella generazione, pensavo che, pur avendo in ritardo raccolto il messaggio dei Matteotti, dei Turati, degli Amendola, dei Gobetti, si sarebbe sviluppata vigorosa la pianta di quella democrazia che pur era stata vagheggiata dagli spiriti illuminati del nostro Risorgimento.

Quale amara delusione oggi!.

La formazione partigiana cui mi unii operava nella Valle del Reno verso i confini della provincia di Pistoia ed avevamo molti rapporti con i Patrioti che agivano oltre la displuviale anche se in taluni casi erano contatti meramente personali essendo sul piano dei programmi da attuare emersi fra noi ed altre formazioni dissidi pressochè insanabili.

Particolari divergenze erano sorte con i compagni comunisti.

Questo riferirsi continuo alla Causa della rivoluzione, quasi fosse stata una loro invenzione, mi appariva oltre tutto disumanizzante. Si, signor giudice, al centro di ogni loro discorso e programma non c'erano mai uomini e vicende umane.
C'era il Partito, questa entità demiurgica cui tutto si riconduceva, in nome di cui tutto si svolgeva e che, da ultimo, pensava per tutti e sopra di tutti.

"Ma come - si pensava tra noi- si sta combattendo contro qualcosa che ha determinato tante tragedie ma, soprattutto, ci ha per vent'anni impedito di pensare ed ora eccoci compagni di strada di gente che al proprio libero pensiero antepone la logica del Partito!".

Non ci piaceva quel loro schematismo burocratico, quel loro freddo determinismo così lontani dalla nostra cultura. Fra quanti si andavano commentando queste cose non sfuggiva addirittura la paradossale rassomiglianza di codesti Bolscevichi con i nazi-fascisti che proprio combattevamo!

Le riserve di allora verso i compagni comunisti, che per molti versi ci sembravano derivare dalle particolari contingenze, non vennero, purtroppo, mai smentite anche in seguito dai fatti, anche nelle Organizzazioni Sindacali, segnatamente per me in quello della scuola, quando ci ritrovammo a percorrere la stessa strada, la loro tracotanza di sempre e il rifiuto di ogni logica che non fosse quella del Comitato Centrale hanno finito per determinare il caos ed il collasso di cui siamo tutti testimoni.

Ma oggi tali riserve hanno un'incredibile, allucinante conferma con la questione Gelli, con l'utilizzazione che il Partito Comunista ha fatto per perseguire finalità abiette e fatali per la nostra Democrazia.

Ma ritorniamo per un momento alle vicende passate.

Nei ricorrenti incontri con i Partigiani del Pistoiese si sentì più volte parlare di un certo Licio Gelli, subalterno presso il Comando della G.N.R. di Pistoia e descritto come asservito all'invasore tedesco con zelo vile quanto sfrenato. I comunisti, in un primo tempo, lo cercarono per eliminarlo. Apprendemmo poi che era entrato in contatto con i compagni della "Bozzi" ed in un secondo tempo con i comunisti libertari della formazione di Silvano Fedi. Con questi ultimi Gelli partecipò sicuramente ad una operazione che consentì la fuga di detenuti da un carcere pistoiese.

Poi, improvvisamente, la morte in un agguato di Silvano Fedi e di alcuni suoi Uomini. Si era negli ultimi giorni del luglio del 1944. Subito dopo, fra i Patrioti circolò la voce che Gelli stesso avrebbe consentito l'agguato e l'uccisione di Fedi.

La voce, benchè circostanziata, fu presto sopravanzata dalle successive vicende che portarono di lì a due mesi alla liberazione della Provincia di Pistoia. Scomparso il Fedi i suoi uomini residui confluirono nelle altre formazioni della zona e particolarmente nel gruppo di Manrico Ducceschi, detto "Pippo", che comandava la II zona di operazioni partigiana.

Era costui un ufficiale di carriera del Regio Esercito che dopo l'8 settembre si era trovato sbandato ed aveva con altri organizzato una Formazione preminentemente formata da militari.

Ricevevamo, ricordo, equipaggiamenti ed armi dagli Alleati con i quali esistevano solidi rapporti. Anche tra loro e noi i rapporti erano frequenti e buoni. Anche di lui converrà riparlare in seguito. Ecco quindi, Signor giudice, chi era Gelli nel 1944. Un volgare grassatore e assassino e per certo anche traditore. Oggi, con qualche sorpresa lo può ben immaginare, apparendo che questo "gentiluomo" è divenuto un gran faccendiere e niente di meno che depositario di chissà quali segreti economici e politici. Sono una persona che conduce vita assai ritirata e che legge poco i giornali. Qual poco che leggo mi lascia stupefatto ed avvilito proprio perché da giovane avevo creduto sinceramente ad un autentico riscatto del nostro Paese. E non mi piacciono neanche questi giovani di oggi, che pur son nostri figli, che cianciano di rivoluzione immersi nel più degradante consumismo e che sembrano aver posto la violenza al vertice dei loro ideali, ammesso che ne abbiamo qualcuno. Mi creda se affermo che, dopo una esistenza dedicata ai giovani, sono stato contento di venire in pensione tanta era la sofferenza, negli

ultimi tempi, che mi procurava il contatto con gli esponenti di questa generazione perduta, anche per colpa nostra.

Apprendendo dei collegamenti Gelli-Sindona e tra costoro e vasti settori del potere politico ed economico con devastanti risultati per la credibilità, non foss'altro, del nostro Paese all'Estero che per la stabilità economica e sociale della nostra Repubblica ho avuto l'immodestia di compiere per mio conto una piccola indagine. Mi sono, ecco tutto, limitato a parlare con vecchi compagni di lotta e con persone che so essere, riguardo alla cronaca, piuttosto aggiornate le quali mi hanno fatto leggere alcuni numeri di settimanali "Panorama" ed "Espresso" degli ultimi cinque anni. Sono venuto così a sapere che il "nostro" è il capo di una potentissima e misteriosa Loggia Massonica che riunisce il fior fiore di politica, economia, burocrazia e chi più ne ha ne aggiunga. Non c'è storia scandalosa in Italia che non annoveri come protagonisti personaggi di codesta massoneria di Gelli. Ma, cosa veramente incredibile, riferitami con estrema crudezza da vecchi compagni, è la conferma che quanto a suo tempo si disse del ruolo avuto da Gelli nell'uccisione di Fedi è non solo corrispondente al vero, ma trova spiegazione nei comportamenti degli uomini di allora e nel succedersi delle vicende fino ad oggi:

Gelli non esitò ad eliminare l'amico per fugare i sospetti che i tedeschi andavano accumulando sul suo conto, per compiacere le mire egemoniche delle formazioni Comuniste che non sopportavano più i successi del Fedi, ma soprattutto per salvare sé stesso, vigliaccamente, da un immancabile severo rendiconto dei propri delitti al termine della Lotta.

Successivamente gli stessi che lo avevano salvato, fra cui per primi Corsini e Carobbi, noti per le cariche in seguito ricoperte in Parlamento e nella Provincia di Pistoia, sfruttarono, legati a Gelli da un tragico ricatto, la sua doppia sinistra figura fino ad inserirlo, e con qualche ruolo e successo, nel cuore dell'apparato dello Stato.
Così ho appreso che Gelli ed i suoi accoliti, biechi quanto lui, compaiono anche nelle più tragiche vicende dei nostri tempi, quali le stragi di innocenti tra cui quella del treno "Italicus" e recentemente proprio quella della stazione ferroviaria di Bologna. Sapendo cosa è stato Licio Gelli, ahimè, non mi stupisco poi tanto, così pesantemente sospettato, fin da allora, insieme alle sue attività, non sia stato ancora e da parte degli Uffici preposti a farlo, sottoposto ad una severa ed attenta indagine che scavi in profondità

nel suo passato poiché è di là che scaturiscono i suoi comportamenti attuali.

Se è discutibilmente passabile che si possa sorvolare su taluni fatti scandalosi che pur tanta rovina producono al nostro Paese, è moralmente inaccettabile che si tralasci di sceverare ogni possibile indizio in presenza di stragi, come l'ultima di Bologna, ce cui immagini agghiaccianti sono sotto gli occhi di tutti o di fronte all'uccisione di un magistrato, il cui volto appare sfigurato dentro la propria autovettura in una strada di Roma.

Non è più ammissibile che in nome di ideologie che nella pratica ed alla luce dei fatti appaiono permeate di rivoltante cinismo, si continui a tutelare ed a far vivere nello sfarzo un ribaldo criminale di cui tanti conoscono la vera natura e che per paura o peggio hanno fin qui taciuto ma che, forse ore, non sono più disposti a farlo.

Traggo quest'ultima conseguenza da conversazioni avute proprio in questi giorni in occasione di incontri, anche a livello nazionale, con associati dell'ANPI.

E vorrei soggiungerle ancora una cosa, così per inciso, nella certezza stente il mio passato di Partigiano, di essere assolto dal sospetto di una mia difesa di ufficio del neofascismo.

Quali vantaggi, mi dica, ha fin qui, oltre al propria criminalizzazione, conseguito la destra nei fatti più clamorosi di eversione violenta negli ultimi anni?

Chi altro ha realizzato profitto dai fatti in questione?

La Democrazia Cristiana forse?

Ma se è sotto gli occhi di tutti che è dentro fino al collo negli scandali che la stanno demolendo?

Via, Signor giudice, sono la Destra, la D.C., il Partito Socialdemocratico, la burocrazia, l'alta finanza, in una parola lo Stato, una congrega di imbecilli autolesionisti che organizzano stragi, complotti e scandali per farseli poi ritornare addotto, oppure è qualcun altro che manovra tutto ciò, traendone bene evidenti vantaggi con lo strumento di un miserabile individuo che è riuscito, a quanto vento a sapere, a penetrare nei massimi vertici dello Stato?

Quello stesso miserabile che tacita la propria coscienza, ammesso che ne possegga una, in una alternativa mostruosa di conservare il proprio lussuoso tenore di vita o di finire i suoi giorni in una galera a scontare le decine e decine di omicidi, primo dei quali quello commesso 36 anni fa in danno di Silvano Fedi.

Che pena, Signor giudice, tutto il coro della stampa che dovrebbe, in un paese libero, essere libera voce, unito a narrare le imprese fasciste di una persona che ha in realtà in tasca documenti che attestano la usa partecipazione "volontaria" alla Guerra di Liberazione.

Perché quest'ultimo non si difende mostrando le sue credenziali di Partigiano? Il motivo è semplice: perché Partigiano in effetti non lo fu mai e non poteva esserlo. Semmai, questo sì, è stato ed è uno schiavo di chi lo tiene in pugno perché conosce il suo tragico segreto di bandito assassino. Dal 1944.

Ma tante altre persone sanno eppure sono state zitte.

Possibile che in questo crepuscolo di Democrazia dove oscure forze zelano per risospingersi in una collocazione da Alto Medioevo, nessuno si faccia avanti a denunciare, per elementare senso della verità, le macroscopiche e strumentali inesattezze ed omissioni che la stampa va propinando a tanti Italiani onesti ed ignari?

Possibile che nella cura meschina dello "proprio particulare" tante coscienze si siano addormentate?

E' soprattutto pensabile che quello che balza evidente agli occhi anche di un uomo come me che, lo ripeto, non è lettore assiduo di giornali, sia potuto passare inosservato ai poteri dello Stato appositamente istituiti per guardare dietro certe facciate di benessere e rispettabilità conseguiti in maniera tanto rapida quanto misteriosa? Si deve, e vorrei, mi creda, proprio non farlo, argomentare qualcosa di peggio?

E le persone che vissero da vicino i tragici fatti di quei giorni solo apparentemente lontani, a qualunque partito appartengano, perché non smascherano questo delinquente? Non posso credere che i legami ideologici siano più forti dell'imperativo morale che nasce dal profondo di ogni uomo onesto. Non hanno costoro sotto gli occhi le immagini di quei maciullati estratti dalle rovine delle

stazione di Bologna? Non pensano che un giorno un loro congiunto potrebbe saltare in aria mentre tranquillamente attende un treno o si trova all'interno di una banca senza che, dopo anni, si sappia chi dover ringraziare?

Io sono convinto che alla fine quella luce che distingue l'uomo dalla bestia abbia a prelevare e forse allora il tempo dell'insania starà veramente per finire.

È solo per questo che mi sono preso l'ardire di scriverle dopo aver fatto cenno di questa mia iniziativa ed averne ricevuto conforto, ad alcuni compagni più attivi di me e più partecipi in seno all'AMPI.

Certo la strada verso la verità, me ne rendo conto, sarà lunga e difficile tanta è ancora la paura e lo posso comprendere, che certe cose suscitano.

Pensi, Signor giudice, che quel Manrico Ducceschi, Partigiano di cui accennavo all'inizio di questo mio scritto, era a conoscenza della verità, tutta intera, della vicenda Gelli-Fedi.

Ed anche lui morì stranamente suicida, nel 1948, in circostanze le cui spiegazioni non hanno mai soddisfatto nessuno.

Il non conoscerla personalmente, mi trattiene per ora dal sottoscrivermi, ugualmente certo, tuttavia, di aver compiuto, informandola, un ben preciso dovere dettatomi dalla coscienza.

Segni futuri di un interesse verso questa storia, che ritengo non debbano mancare, mi indurranno a porre a sua disposizione ogni mia possibile energia.

Voglia gradire l'augurio di un lavoro il più possibile proficuo per il bene di tutti".

Tralasciando per un attimo la forma, che pure dovrà costituire oggetto di attenzione, va osservato che diversi sono gli addebiti mossi dal sedicente partigiano delle formazioni operanti nella valle del Reno a Licio Gelli.

Il primo riguarda un ruolo attivo di quest'ultimo nella morte di Sivano Fedi: "Nei ricorrenti incontri con i partigiani del pistoiese si sentì più volte parlare di un certo Licio Gelli subalterno il comando G.N.R. di Pistoia e asservito all'invasore tedesco con zelo vile quanto sfrenato".

I comunisti in un primo tempo lo cercarono per eliminarlo.......

Apprendemmo poi che era entrato in contatto con i compagni della "Bozzi" e in un secondo tempo con i comunisti libertari della formazione Silvano Fedi.

Con questi ultimi Gelli partecipò sicuramente ad una operazione che consentì la liberazione di numerosi detenuti da un carcere pistoiese.

Poi, improvvisamente, la morte in un agguato di Silvano Fedi e di alcuni suoi uomini. Si era negli ultimi giorni del luglio del '44. Subito dopo, circolò la voce che Gelli stesso avesse consentito l'agguato e l'uccisione di Fedi. La voce benchè circostanziata fu presto sovravanzata dalle successive vicende che portarono di lì a due mesi alla liberazione di Pistoia".

L'accusa non è affatto generica, così come vorrebbe la difesa. È evidente dal contesto dell'intera frase che il "consentire" sta per "favorire" ed ancor meglio per "concorrere" all'omicidio di Fedi.

La precisazione viene solo tre pagine dopo: "....quando si disse del ruolo avuto da Gelli nell'uccisione di Fedi è non solo corrispondente al vero, ma trova spiegazione nei comportamenti degli uomini di allora e nel succedersi delle vicende fino ad oggi: ....Gelli non esitò ad eliminare l'amico per fugare i sospetti che i tedeschi andavano accumulando sul suo conto, per compiacere le mire egemoniche delle formazioni comuniste che non sopportavano

più i successi del Fedi, ma soprattutto per salvare sé stesso, vigliaccamente, da un immancabile, severo, rendiconto dei propri delitti al termine della lotta".

L'accusa è di omicidio. Il capocentro SISMI di Firenze, nelle vesti del partigiano, accompagna a tale accusa anche una precisa indicazione di ben tre moventi.

L'accusa sotto il profilo oggettivo era certamente sufficiente all'apertura di una indagine a carico dell'accusato.

Sul punto va ricordato infatti che la calunnia è reato di pericolo e ad integrarne gli estremi è sufficiente anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestatamente e a prima vista inverosimili, sicchè l'accertamento della sua infondatezza non abbisogna di alcuna indagine, ovvero l'esercizio dell'azione penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità (Cass. 10.01.1997 Marchetti).

È appena il caso di ricordare che il delitto, trattandosi a quanto pare di omicidio plurimo, realizzato in collaborazione con militari tedeschi, non rientra in alcuno dei provvedimenti di amnistia emanati all'esito del conflitto o meglio ancora "dopo la caduta del

fascismo al fine di rimuovere norme di legge, pronunciati giurisdizionali o effetti di sentenze penali di condanna ripugnanti alla reintegrata coscienza democratica del Paese" (così la Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto Luogotenenziale 17.11.1945 n. 719 recante amnistia per reati politici antifascisti).

La seconda accusa riguarda la morte di Manrico Ducceschi strettamente connessa all'omicidio di Silvano Fedi:... "Scomparso il Fedi i suoi uomini residui confluirono nelle altre formazioni della zona e particolarmente nel gruppo di Manrico Ducceschi detto "Pippo" che comandava la seconda zona di operazioni partigiane.

Era costui un ufficiale di carriera del Regio Esercito che dopo l'8 settembre si era trovato sbandato ed aveva con altri organizzato una formazione preminentemente formata da militari.

Ricevevano, ricordo, equipaggiamenti ed armi degli alleati con i quali esistevano solidi rapporti....anche tra loro e noi i rapporti erano frequenti e buoni*

Anche di lui converrà parlare in seguito. Ecco quindi Signor giudice, chi era Gelli nel 1944. Un volgare grassatore ed assassino e per certo anche traditore".

Ed effettivamente sull'argomento ci torna, quasi a chiusura della lettera anonima: "....pensi, Signor giudice, che quel Manrico Ducceschi partigiano, di cui accennavo all'inizio dei questo mio

scritto, era a conoscenza della verità. Tutta intera della vicenda.
Gelli-Fedi.
Anche lui morì stranamente suicida, nel 1948 in circostanze le cui
spiegazioni non hanno mai soddisfatto nessuno".

Anche in questo caso il presupposto oggettivo della fattispecie di calunnia è pienamente integrato.

È insegnamento constante della giurisprudenza che ai fini della configurazione del delitto di calunnia non è richiesta una denuncia in senso formale contenente l'addebito specifico di una determinata azione criminosa, ma è sufficiente anche una semplice insinuazione a carico di persone che si sa innocenti, di fatti dai quali si possa desumere l'esistenza di un reato (tra le tante Cass. 20.10.1997 Dall'Omo; Cass. 27.01.1989 De Blasio).

Nel caso di specie è facile rilevare come il Mannucci, nella lettera anonima, colleghi la persona di Ducceschi a quella di Fedi; egli evidenzia quali interessi potesse avere Gelli alla morte del primo; sottolinea come la morte di "Pippo" sia avvenuta in circostanze sospette "che non hanno mai convinto nessuno" realizzando così una accusa di omicidio indiretta ed articolata, ma assolutamente chiara.

La terza accusa riguarda la partecipazione di Gelli alla strage di Bologna: "Così ho appreso che Gelli e i suoi accoliti, biechi quanto

lui, compaiono anche nelle più tragiche vicende dei nostri tempi, quali le stragi di innocenti tra cui quella del treno "Italicus" e recentemente proprio quella alla stazione ferroviaria di Bologna.

Sapendo cosa è stato Licio Gelli, ahimè non mi stupisco poi tanto". (pag. VI).

L'accusa rimanda ad una fonte che pare essere la stampa: "....ho avuto l'immodestia di compiere per conto mio una piccola indagine. Mi sono, ecco tutto, limitato a parlare con vecchi compagni di lotta e con persone che so essere, riguardo alla cronaca, piuttosto aggiornate le quali mi hanno fatto leggere alcuni numeri dei settimanali ad esempio l'Espresso degli ultimi cinque anni. Sono venuto così a sapere che il "nostro" è a capo di una potentissima e misteriosa loggia massonica....". Si fa riferimento dunque non ai fatti di conoscenza diretta del "partigiano", ma a storie apprese dalle letture consigliate da altri: "Così ho appreso che Gelli compare.....".

A conferma di tale rilievo è il passo a pag. VII ove si fa chiaramente riferimento anche senza fare nomi, alla vicenda dell'omicidio del giudice Occorsio, nella quale così come riportato dalla stampa, era entrato anche Licio Gelli, come risulta peraltro da verbali di quel procedimento presenti agli atti.

L'indicazione è dunque generica e soprattutto non realizza una affermazione di responsabilità dell'accusato Gelli, autonoma rispetto a notizie già fornite dalla stampa in ordine ai fatti relativi allo scandalo della P2, che in quel momento, dopo la perquisizione per disposizione della A.G. di Milano, operata presso l'abitazione del Gran Maestro, costituiva argomento di grande interesse per l'opinione pubblica.

L'opera principale del Mannucci pertanto non è certo nella indicazione del Gelli come soggetto in qualche modo collegato con la strage, posto che, peraltro, a tale risultato gli inquirenti erano già giunti autonomamente, almeno come ipotesi di lavoro, ma piuttosto quella di fornire i moventi che avrebbero potuto giustificare l'interesse di Gelli per le stragi e i fatti di eversione:

"Se è discutibilmente passabile che si possa sorvolare su taluni fatti scandalosi che pur tanta rovina producono al nostro Paese, è moralmente inaccettabile che si tralasci di sceverare ogni possibile indizio in presenza di stragi, come l'ultima di Bologna, ce cui immagini agghiaccianti sono sotto gli occhi di tutti o di fronte all'uccisione di un magistrato, il cui volto appare sfigurato dentro la propria autovettura in una strada di Roma".

Non è più ammissibile che in nome di ideologie che nella pratica ed alla luce dei fatti appaiono permeate di rivoltante cinismo, si continui a tutelare ed a far vivere nello sfarzo un ribaldo criminale di cui tanti conoscono la vera natura e che per paura o peggio hanno fin qui taciuto ma che, forse ore, non sono più disposti a farlo.

Traggo quest'ultima conseguenza da conversazioni avute proprio in questi giorni in occasione di incontri, anche a livello nazionale, con associati dell'ANPI.

E vorrei soggiungerle ancora una cosa, così per inciso, nella certezza stente il mio passato di Partigiano, di essere assolto dal sospetto di una mia difesa di ufficio del neofascismo.

Quali vantaggi, mi dica, ha fin qui, oltre al propria criminalizzazione, conseguito la destra nei fatti più clamorosi di eversione violenta negli ultimi anni?

Chi altro ha realizzato profitto dai fatti in questione?

La Democrazia Cristiana forse?

Ma se è sotto gli occhi di tutti che è dentro fino al collo negli scandali che la stanno demolendo?

Via, signor giudice, sono la Destra, la D.C., il Partito Socialdemocratico, la burocrazia, l'alta finanza, in una parola lo Stato, una congrega di imbecilli autolesionisti che organizzano stragi, complotti e scandali per farseli poi ritornare addotto, oppure è qualcun altro che manovra tutto ciò, traendone bene evidenti vantaggi con lo strumento di un miserabile individua che è riuscito, a quanto vénto a sapere, a penetrare nei massimi vertici dello Stato?

Quello stesso miserabile che tacita la propria coscienza, ammesso che ne possegga una, in una alternativa mostruosa di conservare il proprio lussuoso tenore di vita o di finire i suoi giorni in una galera a scontare le decine e decine di omicidi, primo dei quali quello commesso 36 anni fa in danno di Silvano Fedi.

Che pena, signor giudice, tutto il coro della stampa che dovrebbe, in un paese libero, essere libera voce, unito a narrare le imprese fasciste di una persona che ha in realtà in tasca documenti che attestano la usa partecipazione "volontaria" alla Guerra di Liberazione.

Perché quest'ultimo non si difende mostrando le sue credenziali di Partigiano? Il motivo è semplice: perché Partigiano in effetti non lo fu mai e non poteva esserlo. Semmai, questo sì, è stato ed è uno schiavo di chi lo tiene in pugno perché conosce il suo tragico segreto di bandito assassino. Dal 1944"

Il concetto è dunque chiaro. Non vi è motivo di indagare sui rapporti tra Gelli e l'eversione di destra, perché la destra guadagna dalle stragi solo la criminalizzazione. Occorre indagare su un diverso ed opposto collegamento tra Gelli e i comunisti, rispetto ai quali il "Venerabile" si trova nella posizione di soggetto ricattato e ricattabile per le sue malefatte nel periodo della guerra di liberazione (In particolare chiaramente nell'ultima parte di pag. VII).

A parere della Corte dunque in ordine alla strage di Bologna, il Mannucci non commette il delitto di calunnia nei confronti di Licio Gelli, ma il suo sforzo è piuttosto concentrato nel fornire elementi di fatto (omicidio Fedi, omicidio Ducceschi), che valgono ad indirizzare le indagini già in atto sulla figura di Gelli, dai rapporti con la destra eversiva a quelli invece con la sinistra comunista, attraverso la prospettazione di un movente per l'azione stragista.

Riservando un approfondimento ulteriore su questo tema che costituisce il terreno su cui si gioca la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 1 Legge 15/80, appare opportuno soltanto osservare quanto segue.

Il Mannucci era a conoscenza dello stato delle indagini, visto lo strettissimo rapporto che lo legava al capitano Pandolfi e dei colloqui che aveva con il giudice istruttore Gentile.

Egli, più in particolare, sapeva che proprio Licio Gelli era già entrato nella indagini in quanto si tendeva ad approfondire i rapporti che il Gran Maestro aveva certamente intrattenuto con il professore Semerari già inquisito e già detenuto in custodia cautelare per i fatti del 2 agosto.

Ed infatti nel corso di una perquisizione, al Semerari era stato sequestrato un calendario da tavolo che recava alla data del 12 giugno 1980 l'appunto "ore 16 – Gelli". Tale appunto dimostrava come il Semerari fosse entrato in contatto diretto con il "Venerabile".

D'altra parte proprio tali rapporti e l'esigenza di approfondimento sulla figura di Gelli, avevano consentito l'entrata in scena del Mannucci nell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, a stretto contatto con il giudice istruttore e con uno dei principali investigatori, il capitano Pandolfi.

È proprio quest'ultimo a confermare la circostanza (ved. verb. ud. 14.12.1999 pag. 12 e ss.).

Il Pandolfi conosceva il Mannucci per motivi professionali e sapeva che il capocentro SISMI poteva fornire interessanti spunti investigativi su Gelli e quindi, quando il nome di quest'ultimo emerse nel corso delle indagini, con specifico riferimento ai rapporti con il noefascista Semerari, si chiese al Mannucci di fornire eventuali elementi a conferma: "Io cercai il Manfredi (nome di copertura del Mannucci n.d. est.) su invito del dr. Gentile a gennaio, febbraio del 1981. Volevamo saperne qualcosa di più e cioè se lui sapeva, se poteva confermarci stando a Firenze, se veramente fra Gelli e Semerari ci fossero dei contatti così stretti....".

Per altro verso e sempre su questo punto, va rilevato che Licio Gelli assumerà nel corso del tempo, e non certo per le notizie fornite dal Mannucci, la veste di imputato nel processo della strage dovendo rispondere di associazione sovversiva in concorso con il gotha del mondo neofascista nelle sue componenti ordinoviste e avanguardiste, nonché con i maggiori rappresentanti dei Servizi Segreti deviati e asserviti al potere piduista.. (vedi capo sub 1 proc. Pen. N. 12/86).

Da tale imputazione che contiene l'accusa di aver perseguito, attraverso la realizzazione di attentati o comunque mediante il loro controllo, un progetto teso al condizionamento degli equilibri politici, nel quale rientrava la copertura e la garanzia delle impunità agli autori degli attentati, tra i quali proprio quello del 2 agosto 1980, il Gelli è stato assolto con formula dubitativa e nella sentenza di primo grado i giudici misero in evidenza (vedi pag. 1470-1510 sentenza 1° grado strage) come l'ipotesi accusatoria fosse, secondo le emergenze processuali, tutt'altro che peregrina.

Ciò premesso occorre valutare la sussistenza dell'elemento psicologico. In tema di calunnia per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza. (tra le tante vedi Cass. 04.05.1998 Dalo').

Nel caso di specie dunque, occorre acquisire il dato della consapevolezza da parte del Mannucci in ordine alla innocenza del Gelli rispetto alle due accuse già precisate, cioè la diretta responsabilità nell'agguato che costò la morte al partigiano Silvano Fedi e ad alcuni suoi uomini, nel 1944 e nella morte di Manrico Ducceschi, ufficialmente suicidia nel 1948, ma nella prospettazione contenuta nell'anonimo ucciso perché custode di segreti che riguardavano Licio Gelli.

Per entrambi gli episodi la Corte ritiene raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo configurato.

Partiamo dagli elementi documentali.

Il 2 maggio 1981, su richiesta del giudice istruttore Gentile, il capitano Pandolfi deposita una relazione volta a evidenziare i riscontri delle notizie contenute nell'esposto anonimo.

In essa, si riferiscono le note biografiche di Licio Gelli, indicando, quanto al periodo di interesse, che nel 1936 lo stesso si era arruolato in Spagna come volontario in un reparto di camicie nere; che allo scoppio della 2° guerra mondiale il Gran Maestro è prima nei Balcani poi, dopo l'8 settembre 1943, rientra a Pistoia e diventa Ufficiale di Collegamento trai tedeschi occupanti e i fascisti, compito che avrebbe svolto con particolare zelo e animosità. A conclusione delle operazioni belliche, si legge in un passo assai significativo quanto alla individuazione della fonte dei riscontri, non risulta che abbia subito conseguenze particolari per il comportamento tenuto precedentemente alla liberazione di Pistoia.

Quanto agli altri nominativi si comunicano le indagini sul Corsini, già senatore della Repubblica nelle file del P.C.I, su Italo Carobbi, deceduto nel 1976, ma nulla si dice in ordine alla figura di Silvano Fedi e Manrico Ducceschi. In ordine al comportamento di Gelli nel periodo della guerra di liberazione si allega una lettera

asseritamente proveniente dal senatore Corsini indirizzata a tale Menotti Baldini, venerabile di una imprecisata loggia massonica, con la quale si sottolinea la appartenenza di Gelli ai reparti della Repubblica Sociale italiana e l'atteggiamento crudele tenuto da Gelli nei confronti dei partigiani.

Ciò contrasterebbe –secondo il rapporto– con attestati di riconoscimento di collaborazione con partigiani che il CLN (Comitato di Liberazione nazionale) avrebbe conferito al Gelli.

Tale duplicità di indicazioni costituisce una conferma, secondo il capitano Pandolfi, ma –come vedremo– soprattutto secondo la sua fonte, circa il ruolo di doppiogiochista che da allora in poi il Gelli avrebbe ricoperto, al servizio di interessi antinazionali proiettati alla destabilizzazione del Paese.

Quanto al ruolo nella strage del 2 agosto si riferisce:

1) che una fonte confidenziale avrebbe detto che, secondo il figlio di Gelli, l' "intellighentia" di destra e sinistra spesso era seduta al tavolo del padre;
2) si parla del sequestro del biglietto attestante l'appuntamento tra Gelli e Semerari;
3) si produce un articolo di Lotta Continua in cui si fa riferimento a un disegno criminoso che vedrebbe implicati Semerari, Gelli e la P2;

4) si producono le copie degli articoli apparsi sul giornale "Critica Sociale" di interesse per le indagini.

Il primo dato sconcertante è che il rapporto non contiene nulla.

Quanto alla strage di Bologna, inspiegabilmente il capitano Pandolfi riferisce elementi già noti o per meglio dire due elementi che, già a conoscenza degli inquirenti e del giudice, avevano costituito un punto di partenza per le indagini su Gelli ed avevano giustificato il ricorso al Mannucci e cioè la nota relativa all'appuntamento Gelli–Semerari e le dichiarazioni della "fonte" amica di Raffaello Gelli da identificarsi in Geirola Giacomo che secondo quanto riferito dallo stesso Pandolfi, aveva fatto tali dichiarazioni non solo prima del 2 maggio 1981, ma anche prima del 2 agosto 1980, nonché alcuni articoli apparsi sulla stampa.

È evidente che nessuna attività di riscontro è stata portata a termine.

Il rapporto è invece ricco di elementi e congetture sul ruolo che Gelli avrebbe svolto durante la guerra di liberazione e sulla sua sicura ed attuale attività di doppiogiochista.

Manca però l'attività di raccolta di elementi a riscontro dei due delitti in concreto attribuiti al Gelli nell'anonimo.

Sulla struttura e sul contenuto di tale rapporto occorrerà tornare. Quello che qui interessa è che a distanza di venti giorni dall'anonimo nulla emerge in ordine a quei due episodi. Tale dato

assume una importanza determinante se si legge in uno alla circostanza che la fonte del rapporto Pandolfi, era proprio il Mannucci Benicasa il quale fu incaricato di saggiare l'attendibilità dell'anonimo che aveva scritto.

Tale evenienza non solo è desumibile dal contenuto del rapporto che in alcuni punti rispecchia fedelmente il pensiero e anche lo stile del Mannucci, ma è anche oggetto di una precisa dichiarazione del capitano Pandolfi: "Prendo visione della copia di tale esposto (l'anonimo 10.04.1981 n.d.est.) e lo riconosco come lo scritto ricevuto dal dr. Gentile che mi fu trasmesso perchè svolgessi indagini in merito. Ricordo che compilai un rapporto per la redazione del quele mi avvalsi di alcune notizie fornitemi dal Mannucci (verb. G.I. Bologna 22.07.1992). Tale passaggio è stato confermato con forza nel corso del dibattimento. La circostanza è peraltro oggetto di confessione sia di Mannucci (verb. P.M. Firenze 10.03.1988) sia di Nobili i quali hanno ammesso di avere proceduto all'analisi delle dichiarazioni di Gelli nel corso del procedimento per l'omicidio del giudice Occorsio, analisi consegnate a Pandolfi e contenute nel rapporto. (Nobili al P.M. Firenze 25.07.1988)

Orbene, sull'argomento specifico, la morte di Fedi e Ducceschi, in sede di acquisizione di elementi a riscontro delle accuse da lui stesso mosse in forma anonima, ma questa volta in un ruolo quasi

ufficiale (se non fosse per il fatto che tale collaborazione diretta tra Pandolfi e Gentile e il Mannucci non era a conoscenza dei vertici del SISMI), il Mannucci nulla riesce ad aggiungere, perché nulla ha in mano.

La conferma è un atto successivo, stavolta non solo di impronta, ma anche di firma del Mannucci Benincasa.

Il 23.06.1981 i giudici che indagano sulla strage incontrano a Roma i vertici del SISMI, chiedendo notizie sulle implicazioni della P2 nella eversione, così come riferito dal generale Notarnicola, anche nel corso del dibattimento (vedi anche telex 24.06.1981).

Il 2 luglio il direttore della I Divisione chiede al centro di Firenze notizie attinenti Gelli, la P2 e i rapporti di membri della stessa con l'eversione di destra toscana con particolare riferimento alla strage di Bologna, all'attentato al treno Italicus e all'omicidio del magistrato Occorsio.

Si chiede inoltre di riconsiderare quanto riferito con foglio del 15.09.1978 in ordine alla morte del partigiano Ducceschi Manrico allo scopo di individuare spunti di connessione con i recenti avvenimenti.

Assai significativa è poi la raccomandazione finale del mittente, il quale afferma: "…..è necessario distinguere le informazioni abbisognevoli di verifiche da parte degli organi di P.G. da

commenti, deduzioni e considerazioni personali, tenendo presente che scopo ultimo e precipuo è quello di soddisfare richieste specifiche rivolte al Servizio dall'Autorità Giudiziaria di Bologna e parzialmente anticipate verbalmente dalla medesima anche al comandante di codesto centro (vedi note di trasmissione 02.07.1981).

Trattasi di un duro richiamo da parte del generale Notarnicola ai doveri del Servizio, tra l'altro assolutamente inusuale, come è rilevabile dal contrasto del tenore di tale documento con la parte rimanente del carteggio tra organi centrali e periferici del SISMI e che porta a ritenere, come, già in quel momento, affiorassero dei motivi di perplessità sul comportamento del Mannucci. Quest'ultimo risponde con l'appunto 28.08.1981.

Trattasi di una nota molto corposa che si occupa per la prima volta in maniera analitica degli oggettivi rapporti tra la strage del 2 agosto e i precedenti attentati alla linee ferroviarie, primo di tutti l'episodio dell'Italicus.

Ciò che interessa in questo momento è la risposta al punto C) pag. 16 ove si dice chiaramente : "Quest'Ufficio non dispone di alcun elemento di una certa validità per stabilire connessioni attendibili tra la morte del partigiano Ducceschi Manrico detto "Pippo" e i

recenti avvenimenti che hanno visto emergere come protagonista la figura di Gelli Licio.

Si ritiene verosimile che accostamenti in tal senso possono esser stati fatti al G.I. di Bologna dal noto giornalista Marcello Coppetti, che dopo essere stato sentito come teste dai giudici Vigna e Sica ed aver consegnato loro tutto il materiale documentario dal quale si evincerebbe, secondo quanto lui dichiara, il ruolo doppiogiochista e di agente di spionaggio a favore dei Paesi dell'Est di Licio Gelli, fu sentito come teste dal prefato magistrato di Bologna" (pag. 16 e 17 appunto 28.08.1981). Il Mannucci dopo aver accusato Gelli con l'anonimo, con tale atto, costretto dal duro richiamo dal generale Notarnicola, ad affermare che non esiste alcun valido elemento per collegare Gelli a Ducceschi, e quindi, conseguentemente a Silvano Fedi, scarica le responsabilità di siffatta ricostruzione su Marcello Coppetti, tentando così di occultare il proprio coinvolgimento nella sconcertante vicenda dell'anonimo.

Il 28 agosto 1981, cioè a 4 mesi di distanza dall'invio dell'anonimo, il Mannucci si mostra pienamente consapevole della falsità delle accuse oggetto della imputazione di calunnia ed anzi comincia a precostituirsi una difesa in ordine alla eventuale accusa di essere proprio lui la fonte di quelle calunnie.

È appena il caso di rilevare in diritto che per ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni (Cass. 20.11.1991 Calla). Mannucci per sua ammissione tali elementi non li aveva e non li ha trovati neanche dopo, se è vero, come è vero, che nel corso dell'esame dibattimentale ha confermato esplicitamente di non essere in grado di fornire notizie ulteriori che potessero avvalorare l'ipotesi che dietro al morte di Ducceschi e l'omicidio di Silvano Fedi, ci fosse la mano di Gelli (vedi ud. 25.11.1999 pag. 69 e ss.).

Agli atti peraltro vi è la prova della obiettiva inesistenza di qualsiasi sia pur minimo indizio che potesse fondare una tale accusa.

È stato infatti acquisito il fascicolo del procedimento penale relativo alla morte di Manrico Duceschi, che ha consentito all'ispettore di P.S. Cacioppo, sentito a dibattimento, di compiere una approfondita analisi di tutta la vicenda.

Manrico Ducceschi veniva rinvenuto morto il 26.8.1948.

La prima ipotesi fu quella del suicidio per impiccagione, anche se i suoi amici più fidati ritenevano che il Ducceschi potesse essere stato ucciso a causa dell'archivio segreto che custodiva in montagna.

Effettivamente il 29.12.1948 fu sequestrata una cassa di documenti dell'XI zona partigiana.

Il 16.12.1949 il procuratore della Repubblica di Lucca chiedeva l'archiviazione del procedimento.

Nella primavera del 1972 tale Rossi Egisto chiese ed ottenne di esaminare gli atti del procedimento e di estrarre copia dei documenti sequestrati.

Il 21.01.1974 un rapporto dell'Arma di Castelnuovo di Garfagnana segnalava che l'appuntato in pensione Lelli Mario aveva riferito di aver appreso da tale Asora che il Ducceschi era stato ucciso da uno slavo di nome Mustur con la collaborazione della donna di quest'ultimo Santini Maria.

Venivano svolte approfondite indagini che evidenziarono una serie di particolari sospetti quali ad esempio la circostanza, mai emersa in precedenza, che prima dell'intervento delle guardie di P.S. erano stati avvertiti i Carabinieri, che il Ducceschi custodiva armi, probabilmente consegnate dalla autorità; che il Ducceschi aveva contatti strettissimi con i Carabinieri; che solo una parte dei documenti era stata repertata, mentre un'altra parte, mai più rinvenuta, fu rimessa in originale al capo della Polizia in data 09.09.1948.

In data 10.07.1978 il direttore del SISMI trasmise alla Procura della Repubblica di Lucca una informativa sulla vicenda centrata soprattutto sulla figura di Muster.

Il 22.02.1979 il G.I. pronunciò sentenza-ordinanza dichiarando non doversi procedere nei confronti di Muster e Santini in quanto non erano emersi elementi che potessero fa ritenere che il Ducceschi all'epoca era stato ucciso.

Nell'ottobre 1979 Coppetti Marcello otteneva autorizzazione a prendere visione del fascicolo.

Nel corso di accertamenti nei confronti del colonnello Viezzer al Coppetti veniva sequestrato un appunto datato 11 aprile 1981 nel quale il Coppetti ipotizzava una responsabilità di Gelli, al soldo dei comunisti, nell'agguato a quattro partigiani e ventila, neanche tanto velatamente, un ruolo di quest'ultimo nella morte di Silvano Fedi e Manrico Ducceschi. Sul punto il contenuto della nota è sostanzialmente analogo a quello dell'anonimo redatto dalla coppia Mannucci–Nobili.

Viene sequestrato anche un promemoria datato 10.10.1982 nel quale si riferisce specificamente del ruolo di Gelli e della circostanza che i fascicoli dell'archivio Ducceschi erano stati ripuliti.

Dagli atti del SISMI relativi al Ducceschi si evince invece che la Procura di Lucca l'11.01.1978, quando cioè l'indagine era stata riaperta aveva chiesto informazioni al Servizio, di talchè il reparto D aveva girato la richiesta ai centri periferici chiedendo anche notizie su eventuali soggetti che per ragioni palesi o occulte avessero interesse che l'inchiesta fosse riaperta.

Solo il 15.09.1978 e dopo alcuni solleciti (almeno tre forse quattro come risulta dal marconigramma in data 11.05.1978) il Mannucci inviava una nota in cui nulla si diceva sugli eventuali "interessi occulti" alla riapertura delle indagini, ma si riferiva di Muster "ampiamente noto agli atti" e dei sospetti che si erano su di lui addensati nella nuova fase delle indagini e si puntualizza anche che lo stesso capocentro ha preso contatto diretto con la Procura della Repubblica ed ha visionato gli atti del procedimento.

Tutta la vicenda relativa alle indagini sulla morte del Ducceschi presenta numerosissimi aspetti oscuri, ma il materiale agli atti e le dichiarazioni dei protagonisti consente comunque di giungere a qualche conclusione interessante.

Sul punto vale la pena sottolineare, quanto alla scarsa cristallinità e leggibilità del comportamento del Mannucci, le seguenti circostanze.

1) Il fascicolo Ducceschi presso il centro C.S. di Firenze risulta "distrutto" in maniera del tutto informale senza il rispetto della procedura stabilita per la distruzione dei documenti. Sul punto il colonnello Morandi, successore del Mannucci ha escluso che, sotto la propria gestione del centro C.S. di Firenze, si sia potuto procedere alla distruzione non annotata dei documenti. Il Mannucci ha a sua volta negato di aver distrutto i documenti.
2) Al 15.09.1978, data di invio della nota su Ducceschi a firma Mannucci, risultano, dalla copia del foglio di protocollo, dodici atti, mentre, a quella data, nel fascicolo della I Divisione risultano nove atti. È evidente dunque che sono stati distrutti almeno alcuni documenti di quel fascicolo, mai inviati dal centro C.S. di Firenze alla I Divisione, in epoca sicuramente riferibile alla gestione del colonnello Mannucci. È evidente peraltro che la distruzione può essere soltanto successiva all'inoltro della nota 15.09.1978 nella quale non si fa alcun riferimento alla mancanza presso il centro di tali documenti.
3) Presso il centro C.S. di Firenze non esiste un fascicolo a nome Mustur né tantomeno a nome Santini. Al contrario, dai documenti agli atti della I Divisione, si evince che il Mustur era stato in numerose occasioni oggetto di attenzione del Servizio tanto che era stato interrogato, da uomini proprio del centro C.S.

di Firenze. Al momento della redazione della nota 15.09.1978 sembra però che il Mannucci sia a conoscenza delle notizie sul Mustur, tanto da definirlo "noto ampiamente in atti..."

Emerge in maniera chiara che il Mannucci già nel 1978 conosceva approfonditamente la vicenda Ducceschi; sapeva chiaramente quali fossero i soggetti in qualche modo sottoposti all'attenzione dell'A.G. ed anche dei Servizi Segreti ed aveva preso visione, personalmente prima di quella data, del fascicolo processuale relativo alla morte del Ducceschi.

Già nel 1978, cioè tre anni prima dell'invio dell'anonimo, egli sapeva che nel fascicolo Ducceschi non c'era niente a carico di Gelli. Nell'anonimo dunque, le accuse sono mosse, nonostante una consapevolezza, che può definirsi addirittura stratificata, in ordine alla innocenza del calunniato.

Né può dirsi che la ipotesi contenuta nell'anonimo possa trovare qualche legittima conferma -al limite rilevante sotto il profilo dell'erroneo convincimento- nell'appunto redatto da Marcello Coppetti.

Entrambi, Coppetti e Mannucci si affannano a datare l'epoca della loro conoscenza alla primavera 1981.

Il primo, la fissa nei giorni immediatamente precedenti all'11 aprile 1981, in occasione della consegna al capocentro C.S. di Firenze

dell'appunto che reca quella data; il secondo addirittura afferma che, pur sapendo che il Coppetti era un informatore e collaboratore del Viezzer, suo predecessore al centro C.S. di Firenze, non l'aveva mai conosciuto prima del maggio 1981 quando ricevette dal giornalista l'appunto su Gelli.

Risulta invece dalla deposizione del Nobili che i rapporti tra i due, quantomeno indiretti, esistevano già da tempo. L'imputato ha anzi precisato che fu proprio per incarico del Mannucci che il Coppetti prese visione del fascicolo processuale relativo alla morte del Ducceschi: "Fu proprio su sollecitazione del Mannucci che tramite Coppetti, si ottenne copia degli atti processuali..." (verb. 03.02.1988 G.I. Bologna e 19.03.1993 G.I. Bologna).

È evidente dunque che entrambi i documenti, l'anonimo inviato al giudice Gentile ed anche quello del Coppetti, siano il frutto del lavoro del capocentro di Firenze, il quale, addirittura, tramite il Nobili, fa acquisire dal giornalista gli atti del fascicolo processuale.

D'altra parte che quell'appunto datato 11.04.1981 sia una vera e propria "velina" dei Servizi, costruita a tavolino, è dimostrato dalla discrasia tra la data di redazione dell'appunto –11.04.1981- e il contenuto, ove si fa riferimento, a conferma delle tesi su Gelli, ad una intervista rilasciata da tale Enzo Capecchi , ultimo comandante

della “Silvano Fedi”, un mese dopo e cioè il 4 maggio dello stesso 1981.

Sul punto della fonte il Nobili ha fatto riferimento anche a due libri ed ad una intervista al senatore Corsini che attesterebbero il coinvolgimento del Gelli nella morte del partigiano (vedi quanto ai libri, tra gli atti “vari” del SISMI su Gelli sono stati rinvenuti alcuni brani selezionati dal Mannucci da due testi: la “Brigata Bozzi” di Giovanni Verni e “Antifascismo e Resistenza nel Pistoiese” di Risaliti. Orbene in quei brani non vi è nulla che colleghi la morte di Fedi a Gelli. Quanto all’intervista del senatore Corsini sul giornale “L’Occhio” effettivamente c’è un punto in cui il senatore dice: “Mentre Fedi, dormiva, sfinito dalla battaglia, qualcuno gli sparò a tradimento, uccidendolo. Dissero che era stato Licio Gelli....” Tale intervista all’anziano e malato Corsini non può certo citarsi come riscontro o fonte, visto che fu pubblicata circa due mesi dopo l’anonimo. Anzi circostanza veramente singolare è che il testo di tutti gli articoli su Gelli di quel numero del giornale rispecchiavano molto fedelmente le note costruite a tavolino da Mannucci e Nobili.

Anche in questo caso dunque, secondo modalità usuali per i Servizi deviati, con specifico riferimento alle operazioni di depistaggio (vedi l’operazione “Terrore sui treni” e in particolare la vicenda relativa all’appunto “Pompò”) notizie provenienti dal Servizi stessi

vengono messe in circolazione, anche attraverso canali diversi ed esterni, ottenendo così un circuito di falsi riscontri, utile in qualsiasi evenienza.

Vi è prova agli atti, anche in questo caso, che la fonte della ipotesi ricostruttiva di Gelli, agente dell'est, ricattato dai comunisti per i suoi trascorsi nel periodo della guerra di liberazione, era soltanto il Mannucci che già l'aveva elaborata nel 1978, senza peraltro comunicarla in alcun modo nelle note ufficiali richiestegli sull'affare Ducceschi (sull'epoca della elaborazione di tale ipotesi le dichiarazioni del Nobili sono chiarissime e precise vedi verb, 03.02.1988 cit.). Tale circostanza costituisce ulteriore e definitiva conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia.

La aggravante della finalità di eversione e di terrorismo.

Il terreno su cui si realizza il maggior contrasto tra accusa e difesa è la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 della legge 15/80.

La tesi di accusa è lineare.

Il Mannucci è inserito a pieno titolo nel settore dei Servizi Segreti completamente asservito alla P2.

Egli irrompe indebitamente nel contesto delle indagini sulla strage di Bologna e realizza con l'anonimo una operazione di portata e conseguenze oggettivamente devastanti.

Il contenuto della lettera dell'11 aprile 1981 realizza il fine di concentrare l'attenzione degli inquirenti, i quali avevano all'epoca già individuato l'ambiente della destra eversiva quale fonte naturale della strage, sulla figura di Licio Gelli del quale piuttosto che i suoi legami più che attuali con i neofascisti anche direttamente coinvolti nelle indagini sulla strage, vengono evidenziati episodi risalenti alla guerra di liberazione, per sottolineare come anche la strage sia riconducibile, tramite il Venerabile, agli interessi della sinistra e per essa a quelli dei paesi d'oltrecortina, ai quali gioverebbe una situazione di destabilizzazione.

L'anonimo si inserisce in un quadro di oggettivo inquinamento istituzionale da parte della P2 che è riuscita a cooptare, tra le sue fila, non solo personaggi importati dal mondo imprenditoriale, ma anche personalità di massimo rilievo del mondo politico e quel che è peggio, quanto al tema specifico della sicurezza, i massimi vertici dei Servizi Segreti.

Il depistaggio del partigiano "lealista" è immediatamente successivo a quello dell'operazione "Terrore sui treni" ed è immediatamente precedente a quello realizzato per bocca di Elio

Ciolini ed ad essi obiettivamene si riconnette, in una strategia tesa ad allontanare gli inquirenti dalla scoperta degli esecutori e soprattutto dei mandanti della strage.

Con tali operazioni viene favorita anche la successione “indolore” a capo della P2, di Licio Gelli con Francesco Pazienza, sponsorizzata da ambienti dei Servizi statunitensi e motivata dalla sopravvenuta inaffidabilità del “Venerabile” che, in quell’epoca, già da qualche tempo, vedeva il suo astro in fase discendente ed era sempre più sottoposto ad attenzioni costanti e approfondite di Forze dell’Ordine e Magistratura.

La difesa del Mannucci è altrettanto chiara.

Egli è un fedele servitore dello Stato.

Fin dal suo arrivo al centro C.S. di Firenze, anzi dal 1973 ha concentrato le proprie attenzioni su Licio Gelli del quale ha immediatamente intuito la pericolosità ed è per questo che ha cominciato a raccogliere tutte le informazioni possibili sul conto del “Venerabile”, anche quelle risalenti nel tempo, facendosi sempre più la convinzione che quest’ultimo fosse un agente dei paesi d’oltrecortina, impegnato in ogni modo a realizzare gli interessi di quei Paesi.

Prova della sua lealtà starebbe nella sua estraneità agli elenchi della P2, negli anni spesi ad accumulare ed analizzare notizie, in un

contesto in cui i vertici del suo e di altri Servizi di Sicurezza erano asserviti al volere del "Venerabile".

La sua intromissione nella inchiesta sulla strage nasce intanto su richiesta specifica del giudice istruttore dr. Gentile e non su sua iniziativa e costituisce una irripetibile occasione per svelare alla Magistratura la vera natura, "almeno doppia", di Gelli del quale è inutile segnalare i rapporti con la destra che costituiscono soltanto un ovvio quanto strumentale paravento, volto ad occultare i rapporti con i comunisti.

Licio Gelli e Francesco Pazienza.

Prima ancora di affrontare il tema specifico dei passaggi fondamentali attraverso i quali il pubblico ministero ha costruito la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15/80, occorre premettere qualche nota su Gelli e Pazienza, il primo direttamente coinvolto nel processo in qualità di persona offesa dal delitto di calunnia, il secondo in quanto a parere dell'accusa, portatore di un interesse cui avrebbe teso anche l'operazione di depistaggio in ipotesi ordita dal Mannucci.

Certo, non è compito del giudice la ricostruzione storica di un particolare aspetto della vicenda politico-sociale del Paese, né tanto

meno gli è consentito ricorrere a valutazioni al di fuori della materia processualmente offerta alla sua cognizione.

Tuttavia, nell'ambito fissato dalla acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, nell'approccio di un evento delittuoso di carattere politico, sottoposto al suo accertamento, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale (così Cass. Sez. Un. 04.02.1992 Fachini + altri, proprio relativa al processo per la strage).

In tale prospettiva va rilevato che quanto al Gelli sono acquisiti agli atti risultanze probatorie già valutate con rigore in altri procedimenti, nonché tutti gli atti della Commissione parlamentare sulla Loggia Massonica P2 presieduta dall'on. Tina Anselmi, di talchè la ricostruzione che in sintesi si andrà a fare presenta le caratteristiche di acquisizioni ormai, nelle sue linee fondamentali, neanche più contestate.

All'epoca dei fatti per cui è processo e già dall'inizio degli anni '70, la loggia P2, il cui vertice indiscusso era appunto Licio Gelli, era "una associazione che non si pone il fine politico di pervenire al governo del sistema, bensì quello di esercitarne il controllo".

"Le ragioni politiche e il movente ispiratore della loggia P2, non nella conquista politicamente motivata delle sedi istituzionali nelle quali si esercita il governo della vita nazionale, ma nel controllo anonimo e surrettizio di tali sedi, attraverso l'inserimento in alcuni dei processi fondamentali dai quali l'azione di governo nasce ed attraverso i quali concretamente si disgrega secondo una visione politica che tende a situare il potere negli apparati e non nella comunità dei cittadini" (vedi rel. onorevole. Anselmi pag. 149).

In tale prospettiva sarà utile citare il piano di Rinascita Democratica sequestrato il 04.07.1981 alla figlia di Gelli e collocabile quanto alla genesi tra il 1975 e il 1976.

Il piano ha per obiettivi i partiti politici, la stampa, i sindacati, il Governo, la Magistratura, il Parlamento.

I primi saranno oggetto di "sollecitazioni economico finanziarie" per i quali viene stanziata una somma di circa 30-40 miliardi; i rimanenti istituti democratici verranno controllati successivamente attraverso il successo della prima operazione su stampa, partiti e sindacati.

"Andranno pertanto inseriti uomini in ogni partito, ad eccezione del P.C.I., che riescano con il denaro, ad assumere una posizione di predominio e così altri in ogni quotidiano che avranno il compito di 'simpatizzare per gli elementi politici prescelti'".

Quanto al P.C.I. esso andrebbe "acquistato" con la somma di circa 10 miliardi (sul punto vedi il "Memorandum" sulla situazione politica).

Ed è per questo che Gelli procede ad una selezionata acquisizione di uomini, collocati in ruoli centrali e determinanti della Pubblica Amministrazione, dei vertici militari nella loro massima espressione, della dirigenza più qualificata del mondo bancario e finanziario.

Negli elenchi della P2 si contano 442 nomi di soggetti inseriti a diversi livelli, anche alti, nella Pubblica Amministrazione, trentasei sono i parlamentari, tra cui ministri ed ex ministri, circa una settantina sono gli imprenditori tra i quali alcuni di primaria importanza, nel panorama economico finanziario italiano dell'epoca, altrettanti sono gli operatori nel settore editoria, stampa e televisione.

Ma è soprattutto con le forze armate che il Gelli ha un rapporto privilegiato: dodici generali dei Carabinieri e otto colonnelli, ventidue generali dell'Esercito, cinque della Finanza, quattro dell'Aeronautica, otto ammiragli.

Nei Servizi Segreti per entrare nel campo di specifico interesse, erano affiliati alla P2, il direttore del SISMI generale Santovito, il direttore del SISDE generale Grassini, il capo del Cesis con compiti

di coordinamento tra i due Servizi Walter Pelosi, il capo dell'Ufficio Controllo e Sicurezza, Musumeci, il capo del centro SISDE e Roma 2 dott. Elio Cioppa, il generale Maletti, il colonnello Viezzer, il colonnello Labruna, il generale Miceli, sui quali si tornerà in seguito ma anche Federico Umberto D'Amato e Giovanni Fanelli, responsabili dell'Ufficio Affari Riservati presso il Ministero degli Interni.

All'epoca dei fatti dunque e già da molti anni il controllo del Gelli sugli apparati attraverso il vincolo dell'affiliazione, è totale e incontrastato: egli nel 1979, nel corso di un colloquio con alcuni arabi, intercettato per disposizione del generale Viviani, allora responsabile del controspionaggio militare, affermò di essere il vero capo dei Servizi Segreti italiani, circostanza questa che i fatti coevi e successivi dimostreranno non essere una millanteria, quanto piuttosto un inquietante dato di realtà.

Da ultimo, al fine di contestualizzare la posizione del Gelli all'epoca dei fatti, occorre precisare che il 17.03.1981 e cioè prima dell'invio dell'anonimo, nell'ambito del procedimento penale c.d. dell' "affare Sindona", per ordine dell'A.G. di Milano, viene eseguita una perquisizione a Villa Wanda, nel corso della quale verranno rinvenuti elenchi della P2 ed altro materiale (non interessa qui se totali o parziali).

Francesco Pazienza è già massone il 07.5.1980, il 17.07.1980 fù elevato al secondo e terzo grado ed è stato posto in "sonno" il 04.03.1982.

Per sua ammissione fu invitato dallo stesso Gelli, tramite il banchiere Calvi, ad entrare nella P2.

Egli entra in contatto con il direttore del SISMI Giuseppe Santovito alla fine del 1978 e qualche mese dopo (estate '79) comincia già a frequentare gli uffici del Servizio e in brevissimo tempo diventa primo collaboratore del vertice dello stesso.

Egli il 22 marzo 1981 si rende protagonista del c.d. "salvataggio massonico di Gelli".

Cinque mesi dopo la perquisizione in Castiglion Fibocchi, si tiene una riunione di massoni presso l'Hotel Hilton di Roma, nel corso della quale il Pazienza intervenne a favore del "Venerabile", come da lui stesso riferito al giornalista Barberi.

Ma Pazienza è anche un uomo che può contare su amicizie importanti a livello internazionale e soprattutto in ambienti americani; risulta infatti la sua conoscenza con il generale Alexander Haig (rapporto CC. Bologna 16.10.1986); egli aiuto Michael Leaden nell'operazione Billygate che servì a screditare l'avversario di Ronald Reagan nella campagna elettorale presidenziale, tanto da essere poi invitato, così come Gelli, alla

festa per l'elezione di Reagan; risulta inoltre che avesse contatti con i vertici dei Servizi francesi; ha rapporti con il generale Noriega all'epoca capo del G2 e cioè dei Servizi Segreti panamensi.

D'altra parte la possibilità di giocare carte molto forti è dimostrato dalla fulminea carriera di Pazienza nel SISMI all'epoca controllato da Gelli, carriera che lo porterà a fianco del direttore Santovito e con un ruolo quasi di preminenza rispetto a questo.

Ciò è dimostrato dall'intervento in questioni delicatissime, quali la liberazione dell'onorevole Cirillo sequestrato dalle Brigate Rosse e nelle vicende di rilievo penale più vicine ai fatti per cui è processo.

In particolare va ricordato che il Pazienza è il principale organizzatore e artefice dell'operazione terrore sui treni nel corso della quale utilizzerà gli agenti del SISMI deviato, (che lui stesso definisce SUPERSISMI) per collocare sulla strada degli investigatori la prima mina depistante, al fine di coprire i veri autori della strage di Bologna, conducendo l'attività di sponsorizzazione della pista internazionale, in concorso con Licio Gelli che salverà poi il 25.03.1981 alla riunione dell'Hotel Hilton per conto di gruppi internazionali molto potenti interessati a tale azione (così come dichiarato dal giornalista Barberi il quale afferma il 04.04.1985 al P.M. di Bologna e successivamente fino all'odierno dibattimento, di aver ricevuto da Pazienza tale confidenza).

Orbene se l'avvento così improvviso di Pazienza sulla scena dei rapporti tra i poteri occulti e i Servizi Segreti "deviati" quale frutto di una precisa scelta di ambienti americani, fosse finalizzato alla sostituzione di un Gelli, ormai bruciato, a capo della P2 o rappresentasse il fine ultimo di un progetto di più limitata portata e riferibile alle mire personali del Pazienza, costituiscono, come rilevato dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna nel processo sulla strage, entrambe prospettazioni plausibili, esaurienti e persuasive degli eventi, che si pongono non in alternativa tra loro, ma possono essere ritenute compatibili e coesistenti.

Tali riflessioni dovranno essere riprese quando si dovrà valutare la condivisibilità della opinione del giudice istruttore che ritiene, quale motivazione specifica della calunnia nei confronti di Gelli, la necessità di appoggio nell'operazione di ricambio indolore del vertice della P2.

<u>L'oggettiva portata depistante dell'anonimo.</u>

Va sinteticamente evidenziato il contenuto depistante dell'anonimo. Nella lettera, scritta da un partigiano, appartenente ad una formazione che aveva avuto divergenze con "i compagni

comunisti", si fa cenno al ruolo di doppiogiochista svolto dal Gelli nel periodo della guerra di liberazione, citando gli episodi già analizzati, dell'agguato a Silvano Fedi e della morte di Manrico Ducceschi, come direttamente riferibili all'opera di Licio Gelli

Tale ruolo di doppiogiochista si è poi risolto, secondo l'autore, successivamente, in una scelta di campo a favore della sinistra e in particolare dei comunisti, forse perché ricattabile in relazione proprio agli episodi criminosi Fedi e Ducceschi.

"Successivamente gli stessi che lo avevano salvato, fra cui per primi Corsini e Carobbi noti per le cariche in seguito ricoperte in Parlamento e nella Provincia di Pistoia, sfruttarono, legati a Gelli da un tragico ricatto, la sua doppia sinistra figura sino a inserirlo e con qualche successo nel cuore dell'apparato dello Stato".

Poi il partigiano riferisce di aver appreso dalla stampa di un coinvolgimento di Gelli in fatti di eversione quali la strage dell'Italicus e della stazione ferroviaria di Bologna.

Quindi si dà spazio all'ipotesi, fondata su tutti gli elementi sin lì indicati.

Se è vero come è vero che Gelli sta dietro fatti eversivi di enorme gravità, è perché egli mira a realizzare il progetto comunista che è quello di criminalizzare la destra, la D.C. e più in genere i rappresentanti del potere.